

Enrico Fameli

Allodio, feudo e beni comunali. Confini giuridici fra situazioni reali in una controversia dell'età moderna

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Il distretto di Latisana – 3. Un primo confine: Latisana è un feudo o un allodio? – 4. Successioni *mortis causa*: i prodromi della controversia – 5. Fini economici e vincoli giuridici: il sostrato di un conflitto – 6. Confini geografici e confini giuridici – 7. La strategia processuale di Paolo Colpi – 8. La controversia per il confine con Precenicco – 9. La controversia per i beni boschivi e pascolivi di Latisana – 10. L'operato di Paolo Colpi, il confronto con un precedente – 11. Conclusioni.

ABSTRACT: Medieval and Modern Ages are characterized by different concepts of owning. Marking distinctions between these different models involves such important economic consequences that only the jurists can be entitled to identify the right border lines between them. Finding a case which allows to study, at the same time, different ways of owning rarely happens. Thus the example of Latisana in Venetian rule of law is very interesting because it reveals the boundaries between allodium and fief and also the difference between fief and common properties. As such this case study may help to disclose the characteristics of different institutions made by the juridical practice in Medieval and Modern Ages.

KEY WORDS: Properties – Tenants in common – fief.

1. Introduzione

Segnare dei confini è una questione serissima, rapida a trasformarsi in una contesa per poi sfociare in un conflitto o addirittura in una faida. In tal senso il cippo confinario è quasi un simbolo della fatica necessaria a tracciare una frontiera, la trasformazione in pietra dell'energia profusa per raggiungere la composizione a memoria delle future generazioni. Spesso tuttavia il tempo abbatte i cippi, ne erode le iscrizioni e spazza il ricordo dai macigni, rendendo arduo ricostruire le vicende e le ragioni nascoste dietro a rocce ormai mute.

Fra i confini maggiormente bellicosi dell'età del *dominio diviso*¹ v'è quello eretto tra le diverse *situazioni giuridiche reali*² e su tale linea del fronte si

¹ Per una sintetica ricostruzione delle origini giuridiche del *dominio diviso* si veda Ennio Cortese, *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Roma 2000, pp. 304-314; per età del dominio diviso si fa riferimento al periodo storico che va dalla prima elaborazione del concetto di *dominio diviso* per opera di Pillio da Medicina fino (ed oltre) la promulgazione del Codice Napoleone. Sull'evoluzione storico giuridica dalle proprietà alla proprietà si veda, P. Grossi, *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, in "Quaderni fiorentini", XVII (1988), pp. 358-422.

² Per la definizione di tale nozione si rinvia a P. Grossi, *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale*, Padova 1962.

consumano le più aspre controversie. Infatti qualificare la *gewere*³ su un bene equivale, non solo a specificare l'estensione di poteri e facoltà, ma addirittura a definire la stessa stabilità del diritto vantato. Il procedimento di identificazione della precisa situazione giuridica reale comporta quindi effetti patrimoniali ed economici d'enorme momento, tali da giustificare il ricorso alla consulenza del giurista. Di conseguenza le opinioni dei dottori nonché le pronunce giudiziarie divengono, per l'odierno studioso, i cippi confinari dai quali cogliere gli estremi limiti fra i diversi modelli dell'appartenenza. Ricostruire questi ultimi è tuttavia opera ardua, se si considera che la carta, ancor più della pietra, è esposta ai capricci del tempo così da aggravare il compito di individuare le coordinate giuridiche delle controversie e da rendere ancor più rara la possibilità di osservare il giustapporsi e lo stratificarsi di diverse situazioni giuridiche reali in un medesimo ambito territoriale.

In quest'ottica la terra di Latisana⁴ appare una fortunata fonte di studio, giacché l'Archivio di Stato di Venezia conserva numerose tracce dell'intensa attività di studio profusa per definire i confini fra i vari modelli dell'appartenenza insistenti in tale distretto, permettendo così d'accennare un'analisi del *limes* ontologico posto fra i diversi istituti, come realizzatisi nella prassi.

Ne risulta un quadro dal quale si riescono a intravedere le linee di demarcazione poste fra l'*allodio*⁵ e il *feudo*⁶ nonché fra questi ultimi e i c.d. *beni*

³ Secondo Paolo Grossi “*gewere*, in latino *vestitura*, in francese *seisine* è una situazione reale e insieme una qualificata tutela che, nel filone dei più genuini diritti transalpini, viene ipotizzata dall'ordinamento anche per i casi che, da un angolo romanistico, sarebbero stati relegati sotto l'insegna della detenzione [...] un rapporto immediato, ma non effimero con la cosa”, P. Grossi, *Le situazioni reali*, cit., p. 94; lo stesso Marc Bloch rammenta come sia “assai raro in tutta l'era feudale che si parli di proprietà, sia di una terra che di un potere di comando [...] ciò che le parti rivendicano è, quasi uniformemente, la *saisine* o presa di possesso (*gewere* in tedesco)”, M. Bloch, *La società feudale*, Torino 1997, p. 136 (la prima edizione è del 1949); per un approfondimento sul concetto di *gewere* con particolare riguardo all'ambito della disciplina feudale si veda M. Montorzi, *Diritto feudale nel basso Medioevo. Materiali di lavoro e strumenti critici per l'esegesi della Glossa ordinaria ai Libri feudorum*, Torino 1991, pp. 92-101; nonché Id., *I giuristi e il diritto feudale*, in “Il contributo italiano alla storia del pensiero: Diritto”, Roma 2012, pp. 35-42; e soprattutto Id., *Processi istituzionali. Episodi di formalizzazione giuridica ed evenienze d'aggregazione istituzionale attorno ed oltre il feudo*, Padova 2005, pp. 328-333; alcuni interessanti spunti su tale nozione si ritrovano anche in E. Conte, V. Mannino e P.M. Vecchi, *Uso, tempo e possesso dei diritti. Una ricerca storica di diritto positivo*, Torino 1999; pare altresì opportuno richiamare l'attenzione su un ulteriore contributo specialistico di Emanuele Conte laddove tratteggia gli aspetti salienti di tale istituto giuridico ricapitolandone le caratteristiche anche tenendo presenti gli approdi della germanistica ottocentesca, E. Conte, *Gewere, vestitura, spolium: un'ipotesi di interpretazione*, in O. Condorelli, F. Roumy, M. Schmoeckel (cur) “*Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur, Bd. 1: Zivil- und Zivilprozessrecht*”, Köln-Weimar-Wien 2009, pp. 169-191.

⁴ Latisana o Tisana, i due toponimi sono utilizzati indifferentemente nei documenti d'archivio.

⁵ Il termine allodio individua la proprietà piena, ovvero la proprietà libera da censi, P.S. Leicht, *Allodio*, in *Enciclopedia italiana*, II, Milano 1929; secondo Francesco Schupfer il termine allodio esprimeva originariamente il concetto di ereditarietà. Di conseguenza individuava il bene ereditabile in contrapposizione a tutti gli altri beni che, nella mentalità barbarica, erano invece insuscettibili di apprensione personale, ma solo soggetti ad usi collettivi, F. Schupfer, *Allodio*, in *Digesto italiano*, II,

Torino 1896.

⁶ Come precisato da Guido Astuti la nozione storica nonché giuridica di *feudo* è fra le più ampie e complesse del panorama scientifico ed attende ancora un'organica ricostruzione che tenti di abbracciarne le molteplici sfaccettature e implicazioni, G. Astuti, *Feudo*, in *Enciclopedia del diritto*, XVII, Varese 1968, p. 292 e p. 294; non è un caso infatti se Francesco Calasso definì il feudo come “la più grande creazione consuetudinaria del Medioevo”, F. Calasso, *Medioevo del diritto*, Milano 1954, pp. 181-214; tali premesse evidenziano come sia arduo procedere ad una sintesi anche solo degli aspetti salienti della tematica feudale nel suo complesso. Corre tuttavia l'obbligo fin da subito di evidenziare almeno i principali aspetti generatori di tale complessità. Fino alla metà del XVIII secolo, la nozione di feudo mantiene il significato tecnico-giuridico di *concessione reale*, catalizzando l'attenzione esclusivamente sull'applicazione e sull'interpretazione delle norme speciali regolanti tale istituto. Non a caso Chris Wickham, partendo dall'analisi delle varie accezioni di feudalesimo, ha evidenziato come il termine feudo trovi la massima pertinenza nell'ambito strettamente giuridico e come in tale contesto esso individui una “forma di proprietà”, C. Wickham, *Le forme del feudalesimo*, in “Il feudalesimo nell'alto Medioevo”, I, Spoleto, 2000, pp. 15-46; proprio in quest'ottica, secondo gli studi di Susan Reynolds, potrebbe addirittura ritenersi che lo stesso concetto di feudalesimo non possa essere riferito all'alto Medioevo in quanto *inesistente* prima della diffusione dei *Libri feudorum* e delle altre analoghe compilazioni di consuetudini feudali, S. Reynolds, *Feudi e Vassalli: una nuova interpretazione delle fonti medievali*, Milano 2004; con l'Illuminismo invece, la parola *feudo* comincia ad essere dibattuta con un significato tutt'affatto diverso, attenuandone i tratti tecnico giuridici, per andare a farla coincidere piuttosto con un centro di potere politico-amministrativo su base territoriale, C. Wickham, *Le forme del feudalesimo*, cit., p. 16; questo mutamento di significato è il frutto di una progressiva sovrapposizione fra titolari di feudi e titolari di signorie rurali anche per la tendenza da parte del vertice ordinamentale ad utilizzare l'istituto feudale in chiave di edificazione statale e quindi al fine di affermare il principio per cui gli *iura regalia* possono trovare legittimazione solo *ab impero per feudum*, R. Del Gratta, *Feudum a fidelitate: esperienze feudali e scienza giuridica dal Medioevo all'età moderna*, Pisa 1994, 26-28; la conseguenza della predetta sovrapposizione sarà inevitabilmente l'associazione fra poteri signorili e diritti feudali, nonché l'identificazione del feudo con un abnorme centro di potere, R. Ago, *La feudalità in età moderna*, Bari 1994, p. 168; così inteso il feudo si trasfigura infatti nell'architave di un sistema di potere e nell'icona dell'*Ancien regime* e come tale diventerà il principale bersaglio della critica illuminista, A. Musi, *Il feudalesimo nell'Europa moderna*, Bologna 2007, pp. 45 e ss.; è quindi possibile sostenere che il radicarsi nell'immaginario collettivo di molti pregiudizi sul feudo sia la conseguenza del progressivo confondersi assieme di un modello dell'appartenenza, e quindi il feudo, con un modello di gestione del potere a fini di sfruttamento, e quindi la signoria rurale; per un primo approccio al tema della signoria rurale si veda C. Violante, *La signoria rurale nel contesto storico dei secoli X-XII*, in G. Dilcher e C. Violante (Cur) “*Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli X-XIII*”, Bologna 1996, pp. 7-56; se non si fosse creata la predetta sovrapposizione infatti non si spiegherebbe come semplice modello dell'appartenenza come il feudo sia stato additato da Montesquieu come la causa principale dell'anarchia medievale, G. Albertoni e L. Provero, *Il feudalesimo in Italia*, Roma 2003, pp. 3-13; anche volendoci soffermare su una nozione di *feudo* intesa come semplice modello dell'appartenenza, è necessario comunque cogliere immediatamente la natura prismatica di tale accezione, frutto di un percorso di formazione in via consuetudinaria, lungo il quale due distinti contratti, quello vassallatico e quello beneficiale, andranno a confluire in un unico contratto feudale, deviando dai modelli originali per poi cristallizzarsi in una nuova situazione giuridica reale, E. Cortese, *Il Diritto nella Storia Medievale*, I, Roma 1995, pag. 281; dunque sia il feudo che le leggi feudali sono il risultato di un *iter* storico lunghissimo che principia nel Medioevo carolingio e si conclude nell'età contemporanea, interessando gran parte del contesto europeo. Per i predetti motivi è impensabile sperare che le caratteristiche giuridiche di tale istituto abbiano avuto ovunque e in ogni tempo tratti completamente sovrapponibili. Come infatti precisato da Ennio Cortese “il feudo ha mutato il proprio contenuto, tra il secolo IX ed il XVIII, più spesso e più profondamente di quanto si sia di solito portati a ritenere. Lo stesso termine ha via via assunto significati diversissimi che vanno da quello di mercede nell'alto Medioevo [...], a quello di *ius in re aliena* contro prestazione di fedeltà, per giungere all'accezione ultima di natura

*comunali*⁷: tutte situazioni giuridiche reali che ancora affiorano come relitti di un

prevalentemente politica”, E. Cortese, *Comptes rendus*, in I. Biocchi e U. Petronio (Cur) “*Ennio Cortese. Scritti*”, II, Spoleto, 1999; per una ricostruzione dogmatica della nozione di feudo si rinvia a P. Grossi, *Ideologia e tecnica in una definizione giuridica. La definizione obertina di feudo dai Glossatori a Cujas*, in “*Quaderni fiorentini*”, XIX (1990), pp. 179-209; per completezza si segnalano anche le ampie sintesi sui dibattiti storiografici ad opera di Giovanni Tabacco e Renata Ago, rispettivamente in R. Ago, *La feudalità in età moderna*, cit., pp. 161-214 e in G. Tabacco, *Feudo e signoria nell'Italia dei comuni. L'evoluzione del tema storiografico*, in “*Dai re ai signori: forme di trasmissione del potere nel Medioevo*”, Torino 2000, pp. 108-145; la più recente e completa sintesi è quella di M. Montorzi, *I giuristi e il diritto feudale*, cit., pp. 35-42; ad integrazione della presente nota cfr. note 38 e 56.

⁷ Il tema dei cosiddetti *beni comunali* e dei *beni comuni* ha conosciuto in tempi recenti una significativa fioritura di scritti, della quale non è possibile fornire in questa sede un quadro minimamente completo. Limitandoci all'ambito strettamente storico-giuridico, si possono considerare quali punti di riferimento gli studi in materia di Alessandro Dani, aperti da alcune importanti ricerche concernenti l'area toscana (ad esempio A. Dani, *Aspetti e problemi giuridici della sopravvivenza degli usi civici in Toscana in età moderna e contemporanea*, in “*Archivio storico italiano*”, 580, II (1999), pp. 285 – 326 e soprattutto Id., *Usi civici nello Stato di Siena di età medicea*, Bologna 2003 e proseguiti in anni recenti con ulteriori lavori come lo studio Id., *Tra “pubblico” e “privato”: i principi giuridici sulla gestione dei beni comuni ed un “consilium” cinquecentesco di Giovanni Pietro Sordi*, in G. Dilcher e D. Quaglioni (cur.), “*Gli inizi del diritto pubblico. 3: Verso la costruzione del diritto pubblico tra Medioevo e Modernità*”, Bologna-Berlin, 2011, pp. 599-638; Id., *Proprietà comunale, usi civici e possedimenti privati a Seggiano tra Cinquecento e Settecento: profilo di un equilibrio fragile e complesso*, in D. Ciampoli (cur.), *Statuti della Comunità di Seggiano*, Seggiano, 2013, pp. 13-27; nonché l'ulteriore monografia Id., *Le risorse naturali come beni comuni*, Arcidosso 2013; ed ancora Id., *Stato e bene comune nel pensiero di Giovanni Battista De Luca*, in R. Coppola, E.M. Lavorano (cur.), “*Alla riscoperta del Cardinale Giovanni Battista De Luca Giureconsulto*”, Atti del Convegno Nazionale di Studio (Venosa, 5-6 dicembre 2014), Venosa, 2016, pp. 113-136; Id., *La lettura giurisprudenziale dei “beni comuni” in una decisione della Rota fiorentina del 1742*, in P. Ferretti, M. Fiorentini, D. Rossi (cur.), “*Il governo del territorio nell'esperienza storico-giuridica*”, Trieste 2017, pp. 15-35; Id., *I beni comuni negli statuti medievali del territorio senese*, in G.V. Parigino (cur.), “*Beni comuni e strutture della proprietà. Dinamiche e conflitti in area toscana fra basso Medioevo ed età Contemporanea*”, Firenze, 2017, pp. 31-70; particolarmente prezioso è infine l'articolo Id., *Il concetto giuridico di “beni comuni” tra passato e presente*, in *Historia et ius*, 6 (2014), paper 7. Quest'ultimo, esaustivo, lavoro fornisce infatti anche un puntuale quadro storiografico e concettuale, al quale si può rinviare anche per ulteriori approfondimenti). Sul più circoscritto tema dei *beni comunali* nella Serenissima, si rimanda agli studi di S. Barbacetto, *La più gelosa delle pubbliche regalie: i beni comunali della Repubblica Veneta tra dominio della Signoria e diritti delle comunità (secoli XV-XVIII)*, Venezia 2008, *passim*; ma anche R. Bragaglia, *Confini litigiosi: i governi del territorio nella Terraferma veneta del Seicento*, Verona 2012; alla base di questi lavori rimane comunque l'originale ricerca compiuta da G. Ferrari, *La Legislazione veneziana sui beni comunali*, Venezia 1918; in generale la Serenissima considerava *beni comunali* tutti i terreni a pascolo o boschivi caduti in dominio della Repubblica alla conquista della Terraferma, o perché rimasti senza proprietario in seguito alle devastazioni belliche, o perché appartenenti ad entità straniere ormai debellate, riconducendole tutte al proprio pubblico patrimonio come *regalia*, V. Sandi, *Principi di storia civile della Repubblica di Venezia dalla sua fondazione fino all'anno di n.s. 1700*, parte III, vol. II, Venezia 1756, pp. 554-555; inizialmente lo sfruttamento di tali beni veniva concesso alle comunità rurali nelle cui pertinenze si trovavano i predetti beni. In una prima fase l'affidamento avveniva *senza investitura né catasticazione*, alla sola condizione che le *res* rimanessero in *godimento condiviso* alle comunità nonché restassero destinati a “prato, pascolo e bosco, per legne ad uso proprio e per uso pubblico di roveri, proibendo qualunque contratto e coltivazione [...] quei possedimenti che sono sotto il nome di beni comunali appartennero fino dalla loro origine allo *regio diritto della Repubblica* divenuti essendo in di lei potere o per ragione di conquista o per la morte di loro naturali possessori [...] e furono *provisionalmente* consegnati a villici in comune godimento [...] acciocché con gli uniti sforzi di questi pastori si potesse accrescere la propagazione della specie bovina”, ASV, Provveditori sopra beni comunali, b. 1, pp. 25r-26v; ma anche, Ivi, pp. 154r-155v.

passato medievale.

In tale quadro poi i *beni comunali* rivestono un particolare interesse, non solo perché taluni di essi si sono progressivamente trasformati nei moderni *usi civici*, ma anche in ragione della loro configurazione giuridica, tesa a garantire alle collettività l'accesso e la fruizione di determinate utilità naturalmente traibili da specifici beni o aree⁸.

In questa prospettiva quindi l'analisi storico giuridica delle vicende di Latisana può, forse, offrire anche interessanti spunti per future riflessioni.

È noto infatti come la recente giurisprudenza, constatando l'impossibilità di "limitarsi, in tema di individuazione di beni pubblici e demaniali, all'esame della sola disciplina codicistica"⁹, abbia dato corpo a una nozione ulteriore rispetto a quelle previste dal Codice civile, ricavandola dal dettato costituzionale. In particolare la Corte di Cassazione, nel risolvere l'annosa controversia relativa alle valli da pesca della laguna di Venezia, ha proceduto a plasmare la nuova figura del *bene comune* come quel bene che

indipendentemente dalla titolarità, risulti per le sue intrinseche connotazioni [...] destinato alla realizzazione dello Stato sociale [...] detto bene è da ritenersi, al di fuori dell'ormai datata prospettiva del dominium romanistico e della proprietà codicistica, comune vale a dire, prescindendo dal titolo di proprietà, strumentalmente collegato alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini¹⁰.

La nozione funzionale di *bene comune* appena delineata è certamente una *coniazione* moderna che trova aggancio nel dettato costituzionale. Ciononostante non può sottacersi che la necessità di preservare il *libero accesso* e la *fruizione* di specifiche utilità in capo a determinate collettività sia un bisogno già avvertito nel passato e quindi tutelato attraverso specifici modelli giuridici. In quest'ottica il moderno *bene comune* configurato dalla giurisprudenza di legittimità e il *bene comunale* d'ambito veneziano, nonostante siano istituti frutto di tempi e contesti diversi, meritano certamente una rigorosa comparazione diacronica¹¹, in quanto

⁸ Sulla distinzione giuridica tra le nozioni di beni comuni, beni comunali e usi civici in età medievale e moderna si veda per tutti la precisa analisi di A. Dani, *Il concetto giuridico di "beni comuni"*, pp. 16-23.

⁹ Cass. SS.UU. 3665/2011; per un'analisi della sentenza della Cassazione si rinvia a F. Cortese, *Dalle valli da pesca ai beni comuni: la Cassazione rilegge lo statuto dei beni pubblici?* "Giornale di diritto amministrativo", 11 (2011), pp. 1170-1178; nonché A. Dani, *Il concetto giuridico di "beni comuni"*, pp. 30-34.

¹⁰ Cass. SS.UU. 3665/2011; successivamente la Corte europea dei diritti dell'uomo, pur confermando la meritevolezza delle finalità individuate dal Supremo giudice italiano, ha tuttavia stigmatizzato la patente sproporzione fra tali finalità e i mezzi concretamente utilizzati. In particolare la Corte di Strasburgo ha ritenuto che l'utilizzo dello strumento espropriativo fosse assolutamente eccessivo rispetto agli scopi prefissati, CEDU, Sez. II, 23 settembre 2014, Valle Pierimpiè Società Agricola S.p.a. c. Italia.

¹¹ Ricostruendo lo stato dell'arte storiografico sul punto, ed alla luce di puntuali riferimenti dottrinali, Alessandro Dani mostra ad esempio che la dottrina giuridica di età moderna conobbe "il concetto di una proprietà collettiva (o se preferiamo di un dominio comunitario) distinta da quella dell'ente comunale", A. Dani, *Il concetto giuridico di "beni comuni"*, cit., p. 17.

entrambi destinati “al godimento dei servizi che la cosa rende o è idonea a rendere se convenientemente impiegata”¹².

In tal senso anche la documentazione d’ambito veneziano può contribuire ad illuminare la complessa dinamica di tali peculiari situazioni giuridiche reali. Le fonti di prova del presente lavoro scaturiscono dai vari arresti di una lunga e intricata lite le cui complesse caratteristiche avevano imposto alle parti, nonché alle magistrature della Repubblica, un’attenta e rigorosa ricostruzione dei dati giuridici pregressi al fine di poterla definire, dando a ciascuno il suo. Si tratta di una vicenda in cui si intravedono ancora i segni di una strategia giuridica aggressiva e spregiudicata portata avanti dalla veneziana famiglia dei Lando¹³, ma ritortasi contro quest’ultima per aver ignorato i rischi legati al valicare i confini tracciati fra i diversi modelli dell’appartenenza.

1. Il distretto di Latisana.

Latisana sorge, nel secondo millennio dell’era comune, alla foce del Tagliamento e sul limitare della laguna, come scalo portuale della germanica via del ferro, ultima tappa prima dell’emporio internazionale di Venezia¹⁴. In virtù di tale fortunata collocazione *Portus Latisanae* spicca, nel corso del Medioevo, come una delle aree di maggior pregio fra quelle soggette alla giurisdizione del patriarca di Aquileia e verosimilmente viene utilizzato come quota parte del *beneficium* del più alto funzionario patriarcale, l’*Advocatus Ecclesiae Aquileiensis*¹⁵.

Dopo alterne vicende, la parabola discendente del porto coincide proprio con lo stabile ingresso di quest’ultimo fra i cespiti dei conti di Gorizia, entratine probabilmente in possesso con l’investitura dell’avvocazia¹⁶. Infatti questi ultimi,

¹² M.S. Giannini, *I beni pubblici*, Roma 1963, pp. 33 e ss.

¹³ La famiglia Lando, pur non rientrando fra le c.d. *Case vecchie*, dà a Venezia un doge con l’elezione di Pietro nel 1538, J. Temple Leader, *Libro dei nobili veneti*, Firenze, 1884, p. 48; nonostante l’indubbio spessore di tale casata, è molto interessante notare come Franz Schroder faccia riferimento esclusivamente a una nobile famiglia veronese e non ai Lando veneziani, probabilmente perché ormai estinti, F. Schroder, *Repertorio genealogico delle famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie venete*, Venezia 1831, p. 427.

¹⁴ Si parla della strada che collegava le miniere metallifere della Stiria e della Carinzia allo sbocco sul mare, C.G. Mor, *Portus Latisanae*, Udine, 1978. 114-115; sull’importanza dei porti fluviali friulani, F. Cusin, *Il confine orientale d’Italia nella politica europea del XIV e XV secolo*, Trieste, 1937, p. 4; in particolare sul porto di Latisana nell’economia medievale, V. Galasso, *Latisana dalle Origini al Duemila*, Udine 1999, pp. 34-38.

¹⁵ Tale ipotesi è avallata da Carlo Guido Mor attraverso la precisa ricostruzione delle vicende che portarono all’acquisto del *distretto latisanese* da parte di Corrado, l’allora *Advocatus Ecclesiae Aquileiensis*, alla presenza del suo *senior*, il patriarca Wodalrico di Eppenstein, nel 1102, del C.G. Mor, *Portus Latisanae*, cit., pp. 113-118.

¹⁶ Come la famiglia dei conti di Gorizia, già conti di Lurgau, sia entrata in possesso dell’avvocazia patriarcale è esposto sinteticamente in P.S. Leicht, *I Conti di Gorizia e la formazione del Comune Goriziano*, in “Gorizia nel Medioevo: miscellanea di studi storici in occasione del quinto centenario della

lungi dal rilanciarne le attività commerciali si limitano ad utilizzare il distretto come garanzia in accordi politici o come fonte di liquidità nei momenti di maggiore ristrettezza economica¹⁷.

Benché il porto costituisca il centro nevralgico dell'area, intorno ad esso gravitano anche alcuni modesti centri agricoli dispersi in vaste aree lacustri, progressivamente interrate dall'azione dell'impetuoso fiume friulano. Se accanto alla struttura portuale si sviluppa una comunità borghese e imprenditoriale sotto il nome di *Universitas Latisanae*¹⁸, le prime comunità rurali fanno altrettanto associandosi in una struttura rappresentativa dal nome di comune di Sottopovo¹⁹. La dominazione goriziana sull'area del distretto latisanese deve

concessione dei diritti civici a Gorizia”, Gorizia, 1956, pp. 11-12; per un approccio più analitico circa i passaggi dell'avvocazia fra le varie famiglie si veda, E. Sgubin, *L'Avvocazia dei conti di Gorizia nel patriarcato di Aquileia*, in “Studi goriziani”, XXXIII (1963), pp. 95-100; come noto l'*advocatus* sostituisce il patriarca, laddove necessario, nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, nonché presso il parlamento della Patria del Friuli. Dal punto di vista territoriale il potere di governo di costui si estende fino alla riva sinistra del Tagliamento. Al di là di tale confine infatti egli deve arrestarsi di fronte alla giurisdizione del vescovo di Concordia e del suo avvocato, il conte di Prata. Dopo l'acquisto dell'avvocazia del patriarcato di Aquileia la famiglia goriziana verrà investita anche di quelle sulle diocesi di Trento e di Bressanone in una politica di potenza spesso scarsamente rispettosa dei doveri di protezione e assistenza nei confronti di tali prelati. L'estensione del dominio goriziano si allargherà su vari territori a cavaliere delle Alpi, fra Impero e Patriarcato, sino al 1271; in quella data infatti i fratelli Mainardo ed Alberto divideranno in due parti i beni aviti, dando vita a due distinti rami della famiglia. I titoli della famiglia dei Gorizia-Tirolo verranno assorbiti a metà del XIV secolo dagli Asburgo, mentre quelli del ramo goriziano saranno devoluti in parte agli Asburgo in parte a Venezia nel 1500, alla morte di Leonardo, ultimo conte di Gorizia, T. Mayer e H. Dopsch, *Dalla Baviera al Friuli: l'origine dei conti di Gorizia e le prime vicende della dinastia in Tirolo, Carinzia e Friuli*, in S. Cavazza (cur), “*Da Ottone III a Massimiliano I: Gorizia e i conti di Gorizia nel Medioevo*”, Mariano del Friuli, 2004, pp. 132 e ss.

¹⁷ “I goriziani utilizzavano il loro feudo friulano per darlo in pegno, spesso a nobili friulani, a garanzia di prestiti in denaro di cui avevano sempre bisogno”, F. Cusin, *Il confine orientale*, cit., p. 27; ad esempio quando i Veneziani entrarono in Latisana nel 1412, il distretto era nella disponibilità di Aloisio Forzaté, nobile padovano, che l'aveva ottenuto in pegno per un prestito di 4500 ducati, N. Barozzi, *Latisana e il suo distretto: notizie storiche, statistiche ed industriali*, Venezia 1858, p. 18; l'abitudine a trarre liquidità da Latisana affonda le radici sicuramente già nella metà del XIV secolo se è vero che, nel 1367, il conte Mainardo aveva recuperato il castello e la terra di Latisana dopo averla data in pegno alla famiglia Colloredo, F. Di Manzano, *Annali del Friuli, ossia raccolta delle cose storiche appartenenti a questa regione*, vol. IV, Udine, 1862, pp. 217-218; per un elenco tendenzialmente esaustivo degli atti di disposizione riguardanti Latisana prima della dominazione veneziana, V. Galasso, *Latisana dalle Origini al Duemila*, cit., p. 48; l'originale regesto dei documenti relativi a Latisana è stato redatto a cura di Gellio Cassi, G. Cassi, *Sul dominio dei conti di Gorizia in Latisana: un documento tedesco*, 1908, Udine.

¹⁸ Si tratta di un unico corpo, suddiviso al suo interno fra signori (possidenti terrieri ed esercenti arti liberali) e artisti (commercianti e artigiani). Nel 1717 i *domini loci* si opporranno alla suddivisione dell'*Universitas* in due corpi distinti, G. Cassi, *Tre secoli di giurisdizione feudale in Latisana (1528-1806)*, in “Memorie Storiche Forogiuliesi”, VII (1911), p. 110.

¹⁹ Secondo Vinicio Galasso “le altre ville o comuni della giurisdizione si amministravano *in vicinia*, sorta di parlamentino formato dai capifamiglia e convocato al suono della campana, della quale fungevano da rappresentanti uno o due podestà”. Per costui il toponimo Sottopovo deriverebbe da *sub populo*, a testimonianza del costume di riunire l'assemblea all'ombra dell'albero, V. Galasso, *Latisana dalle Origini al Duemila*, cit., p. 76; pur senza aver potuto approfondire il tema, si può comunque

quindi fare i conti con tali strutture comunitarie, vedendosi addirittura costretta a stringere patti scritti e a regolare contrattualmente i rispettivi ambiti d'interesse e autonomia.

La prima di queste convenzioni risale al 1245 ed è stipulata fra conte e *Universitas* alla presenza dell'imperatore Federico II, di cui l'allora conte Mainardo IV è fedele compagno d'arme, ma purtroppo non ne è quasi rimasta traccia²⁰. Il secondo di questi accordi è invece concluso nel 1368, dopo uno dei tanti riacquisti del feudo da parte del conte di Gorizia²¹, e costituirà il parametro giuridico di riferimento per la gran parte delle pretese formulate dalla comunità locale contro i *domini loci*.

In base a tale ultimo accordo infatti gli abitanti di Latisana si obbligano a prestare giuramento di fedeltà al conte di Gorizia (nonché a pagargli varie imposte), chiedendo in cambio l'impegno di quest'ultimo a garantire la protezione del distretto dalle minacce esterne, l'amministrazione della giustizia attraverso la nomina di un *capitano* affiancato anche da rappresentanti locali

ipotizzare che il termine *Sottopovo* non indicasse il luogo della riunione (sotto le fronde di un ipotetico pioppo) bensì piuttosto proprio la gerarchia sociale del distretto in cui i villani del *contado*, pur riuniti e rappresentati, si collocavano per l'appunto *sub populo* (*Portus Latisanae*); per tutte le informazioni sull'amministrazione interna della giurisdizione di Latisana, G. Cassi, *Tre secoli di giurisdizione feudale in Latisana (1528-1806)*, in "Memorie Storiche Forogiuliesi", VI (1910); con l'estendersi del distretto all'originario comune di Sottopovo si affiancheranno, nel corso del tempo, altri comuni come Ronchis e Latisanotta.

²⁰ La ratifica degli accordi fra *Universitas* e conte di Gorizia è contenuta in, ASV, Provveditori sopra feudi, b. 333, pp. 3-4; la rubrica della ratifica rammenta tuttavia che i patti e le convenzioni fra le due parti "non si ritrovano". Dalle ricerche d'archivio è emerso come tale documento fosse stato depositato presso la Cancelleria feudale di Latisana, ove infatti un tal Domenico Fabris ne aveva potuto estrarre copia parziale per produrla in un processo, ASV, Inquisitori di Stato, b. 1047, *Per il signor Domenico qu. Gio. Battista Fabris contro il Comune di Sottopovo*, p. 1; presso l'archivio di Stato di Udine non si è tuttavia potuto rinvenire l'atto completo, probabilmente travolto dal fango nell'alluvione del 1966 insieme alla gran parte dei documenti conservati *in loco*; non è chiaro cosa avesse reso necessaria la redazione dell'accordo del 1245, non essendo stato possibile prenderne piena cognizione diretta, si deve quindi guardare alle analisi di chi, viceversa, ha potuto leggere il documento. Secondo Filippo Donati proprio in forza dell'accordo del 1245 il conte avrebbe permesso la fondazione di un agglomerato urbano accanto al porto da parte di un gruppo di abitanti provenienti dalla vicina Bibione, F. Donati, *Quadro storico delle vicende politiche, commerciali e morali di Latisana e dell'attuale suo fisico stato (1807)*, Mariano del Friuli, 1982, p. 15; in realtà tale ricostruzione contrasta con altre evidenze giacché, in quell'area, è attestata una pieve di una certa importanza già a partire dal 1180, data in cui il patriarca di Aquileia si accorda per cederla a quello di Grado, segno probabile della presenza di una comunità già di un certo rilievo, C.G. Mor, *Portus Latisanae*, cit., pp. 113-114; cit., p. 16; Nicolò Barozzi parla viceversa di una "transazione" fra il conte e l'Università di Latisana, come se la convenzione fosse stata destinata a ricomporre una controversia in atto fra le due parti, N. Barozzi, *Latisana e il suo distretto*, cit., p. 19; la centralità degli accordi fra *domini loci* e comunità locali per la gestione delle risorse comuni e sottolineata anche da Alessandro Dani per l'area senese, A. Dani, *Usi civici nello Stato di Siena*, cit., p. 225.

²¹ Nel 1367 il conte Mainardo aveva recuperato il castello e la terra di Latisana dopo averli dati in pegno alla famiglia Colloredo. Secondo Francesco di Manzano, dopo il riscatto, il conte goriziano procederà, con tale atto, a rinnovare i patti con la comunità locale, F. Di Manzano, *Annali del Friuli*, cit. pp. 217- 218.

nonché il rispetto delle antiche consuetudini, comprensive dei diritti di utilizzo dei frutti naturali prodotti da alcuni beni, tipicamente boschivi, paludosi e destinati al pascolo²².

Dopo la conquista del Friuli da parte della Repubblica, la disastrosa situazione delle casse della casa goriziana impone a Enrico IV, allora conte, di cedere il distretto a due veneziani, Ciola e Morosini, probabilmente con l'auspicio di poterlo riacquistare in seguito, secondo la clausola di riscatto inserita nel corpo del contratto di compravendita feudale²³.

Nel frattempo però il bene passa di mano in mano²⁴ attraverso varie ricche famiglie dei domini veneziani fino a giungere nella disponibilità del casato Vendramin²⁵, proprio mentre questo è all'apogeo della propria influenza politica. L'acquisto del bene è reso necessario anche dalle vicende personali di un figlio dell'allora doge Andrea Vendramin, Bartolomeo, condannato per omicidio colposo, bandito dalla città e quindi bisognoso di un buon ritiro non eccessivamente distante dal padre e dagli affari di famiglia²⁶. Bartolomeo

²² Il testo integrale della convenzione del 16 ottobre 1368 si può leggere in ASV, Provveditori sopra feudi, b. 333, pp. 5-8; cit., p. 16; Nicolò Barozzi ritiene che questo atto non sia che la rinnovazione della fedeltà dovuta ai conti di Gorizia nonché della transazione del 1245, N. Barozzi, *Latisana e il suo distretto*, cit., p. 16; anche questa impostazione appare però dubitabile giacché, se gli accordi del 1368 avessero costituito una mera rinnovazione di quelli del 1245, non si spiegherebbe perché il già richiamato Domenico Fabris (cfr. nota 20) si fosse preso la briga di andare a rinvenire e copiare la convenzione del 1245 per produrne in giudizio un estratto, ASV, Inquisitori di Stato, b. 1047, *Per il signor Domenico qu. Gio. Battista Fabris contro il Comune di Sottopovo*, p. 1.

²³ Poco dopo aver prestato il giuramento di fedeltà alla Repubblica nel 1424, Enrico IV di Gorizia si trova in una situazione finanziaria tale da dover immediatamente trovare un acquirente per Latisana, benché essa fosse stata appena riscattata dai Forzaté. Così, il 2 agosto 1430, il conte si vede costretto a chiedere al Senato della Repubblica licenza di infeudare il distretto di Latisana. Il Senato si esprime a favore dell'istanza del goriziano il 16 agosto 1430 ed il 24 agosto dello stesso anno il conte concede Latisana in feudo retto e legale a due nobili veneziani, Ciola e Morosini, in cambio di 5 mila ducati, N. Barozzi, *Latisana e il suo distretto*, cit., p. 79; una raccolta dei predetti atti si ritrova in ASV, Inquisitori di Stato, b. 1045, *Per li nn.bb. giurisdicenti di Latisana*, pp. 1-7.

²⁴ Giova ricapitolare gli atti di cessione *inter vivos*. Una decina di anni dopo l'acquisto del 1430, a causa del fallimento di Ciola, il feudo viene sottoposto a procedura concorsuale con la supervisione della magistratura dei Sopraconsoli. Messo all'incanto nel 1440, *Portus Latisane* viene quindi acquistato dalla famiglia Borromeo di Padova. Nel 1454 gli stessi Borromeo cedono il distretto ad un'altra famiglia padovana, i Malombra i quali a loro volta alienano il distretto ad Andrea Vendramin. Nel 1460 l'acquisto verrà confermato dal doge Pasquale Malipiero e i Vendramin presteranno giuramento alla Repubblica nelle mani del Luogotenente della Patria del Friuli nel 1464, V. Galasso, *Latisana dalle Origini al Duemila*, cit., p. 59; N. Barozzi, *Latisana e il suo distretto*, cit., p. 21; ma anche F. Di Manzano, *Annali del Friuli*, cit., pp. 217-218; in realtà non è stato possibile rinvenire il documento attestante l'avvenuto giuramento nelle mani del Luogotenente.

²⁵ I Vendramin, per essersi distinti nella guerra di Chioggia, entrano nel patriziato veneziano nel 1381, dopo esserne stati esclusi al momento della serrata del Maggior Consiglio. Il casato dà a Venezia un doge, per l'appunto Andrea, nel 1476, J. Temple Leader, *Libro dei nobili veneti*, cit., p. 86; anche Schroder rammenta questa nobile famiglia, F. Schroder, *Repertorio genealogico*, cit., p. pp. 348-349.

²⁶ S. Zamperetti, *I piccoli principi. Signorie locali, feudi e comunità soggette nello Stato regionale veneto dall'espansione territoriale ai primi decenni del '600*, Treviso, 1991, p. 216.

Vendramin si insedia dunque proprio nella sede latisanese e, in vista di una stabile permanenza, provvede a vasti investimenti, dando probabilmente avvio a un percorso che muterà la vocazione del distretto da quella commerciale a quella agricola.

Quando l'ultimo erede dei conti di Gorizia, Leonardo, tenta di far valere il patto di riscatto inserito nel contratto feudale si trova così a fronteggiare una famiglia veneziana dai poderosi agganci politici e fortemente intenzionata a conservare l'area, tanto per motivi economici quanto per interessi personali. Il fermo rifiuto di procedere alla restituzione viene fondato su presunti miglioramenti condotti dai Vendramin sull'area e asseritamente esclusi dalle previsioni del patto di riscatto²⁷. Leonardo sicuramente protesta, senza però riuscire a far valere le proprie ragioni presso la Dominante. Tale smacco contribuisce così ad accrescere la già forte acredine del goriziano nei confronti della Serenissima, un odio tale da spingere il conte, privo di eredi legittimi, a rinnovare i patti successivi stipulati con la famiglia d'Asburgo²⁸, aprendo un'ipotetica strada per la laguna veneta alla futura acerrima nemica della Dominante.

Alla morte di Leonardo l'eredità goriziana si aggiunge così al patrimonio degli Asburgo, rinfoltendo i già numerosi motivi di dissidio fra costoro e la Serenissima. Non a caso, quando le armi imperiali, unite alla lega di Cambrai, invadono la Terraferma veneziana, le principali direttrici dell'incursione attraversano gli antichi feudi dei goriziani per ricondurli sotto l'aquila bicipite.

Come noto, le vicende belliche, prima favorevoli alle armi imperiali, si risolvono in uno stallo che, alla fine, premia la resistenza veneziana; ma fra i capitoli della pace siglata a Worms nel 1521 uno dei punti nevralgici rimane proprio quello relativo alle pretese degli Asburgo sul patrimonio goriziano, soprattutto per quella parte di feudi rimasti sotto l'egida veneziana²⁹. Fra questi

²⁷ Leonardo cerca di rientrare in possesso del Porto di Latisana nel 1477, offrendo ai Vendramin gli 8 mila ducati ottenuti in dote per il suo matrimonio con Paola Gonzaga e dunque esattamente quanto previsto dalla clausola di recupero inserita nel contratto feudale, S. Seneca, *Venezia e Massimiliano in lotta per Gorizia*, in "Studi goriziani", XXVIII (1960), pp. 50-51; infatti nel contratto feudale era inserita anche una clausola relativa ai miglioramenti che prevedeva espressamente che essi non potessero essere quantificati in un importo eccedente i 3000 ducati. Giacché il feudo poteva essere riscattato al prezzo d'acquisto di 5000 ducati è evidente che la somma di 8000 ducati offerta da Leonardo fosse perfettamente in linea con le previsioni contrattuali, in ASV, Inquisitori di Stato, b. 1045, *Stampa della fedelissima Comunità di Marano e Popolo contro li nn.bb. Giurisdicenti di Latisana*, p. 4.

²⁸ Nel 1361, in occasione delle nozze fra Caterina di Gorizia e Leopoldo d'Asburgo, si stipulò un patto di reciproca successione in caso di estinzione d'una delle due famiglie, N. Barozzi, *Latisana e il suo distretto*, cit., p. 16; benché l'accordo del 1361 fosse stato comunque posto nel nulla, a causa della mancata celebrazione delle nozze fra gli eredi delle due casate, tali patti vennero comunque rinnovati più volte, G. Venuti, *La lenta agonia della Contea di Gorizia*, in "Studi goriziani", XIX (1956), p. 63; l'ultima rinnovazione è posta in essere proprio da Leonardo di Gorizia nel 1490, S. Seneca, *Venezia e Massimiliano in lotta per Gorizia*, cit., pp. 52.

²⁹ La guerra prende avvio nel 1508 e dilaga fino a coinvolgere l'intera lega di Cambrai. Lo stato di belligeranza non si arresterà fino alla dieta di Worms del 1523, ma le controversie relative ai confini fra

ultimi un posto di riguardo va sicuramente riconosciuto a Latisana la cui importanza economica e strategica costituirà il principale motivo per una sua sottoposizione alla diretta tutela del Consiglio dei X³⁰.

2. Un primo confine: Latisana è un feudo o un allodio?

Se è vero che gli scontri armati dell'età moderna, specie quelli di modesta entità, trovano spesso il loro *casus belli* in un mero desiderio di espansione territoriale privo di copertura giuridica, viceversa la reazione di chi difende i propri confini dalla voracità altrui è unanimemente considerata dai giuristi fra i presupposti per muovere un *bellum iustum*³¹.

L'occupazione dell'ambito altrui non è però sempre conseguenza di un'appropriazione violenta o di un travalicamento volontario di un limite fisico, ma può anche essere il frutto di un difetto o di un contrasto fra titoli del possesso sulla *res*, anche scaturenti da fatti giuridici estranei alla volontà degli interessati. Il verificarsi di tali difetti o contrasti può dunque essere utilizzato per dare avvio, oltre che a controversie giuridiche, anche a vaste operazioni militari, astrattamente *iustae* in quanto tese a riappropriarsi di beni formalmente sottratti perché fuoriusciti dalla propria sfera di controllo. Fra queste ultime fattispecie un ruolo di primo piano deve essere riservato alle questioni riconducibili all'ambito feudale e in particolare agli stravolgimenti conseguenti alle vicende successorie³².

Venezia e casa d'Asburgo imporranno ai due contendenti un lungo percorso diplomatico che si concluderà solamente nel XVIII secolo, con la stipulazione degli accordi per la soppressione del patriarcato di Aquileia. Sul punto si veda A. Battistella, *I prodromi della spartizione del patriarcato di Aquileia negli ultimi anni del secolo XVI*, in "Memorie Storiche Forogiuliesi", IX (1913), p. 41; ma anche S. Seneca, *Venezia e Massimiliano in lotta per Gorizia*, cit., pp. 107-110.

³⁰ Nel 1520 gli Asburgo chiedono alla famiglia veneziana di prestare giuramento per il feudo di Latisana. Pressati da tanta potenza, i Vendramin sono quindi costretti a chiedere la protezione ed il sostegno della Serenissima, in particolare ai Capi del Consiglio dei X. Questi ultimi accolgono la richiesta e ordinano loro di non rispondere agli appelli imperiali, ASV, Consultori in Jure, f.61, pp. 278r-280v; ma anche ASV, Consultori in Jure, f.231, pp. 2r-3v (sulla figura del consultore in jure e sul relativo servizio cfr. nota 93); le iniziative asburgiche su Latisana sono numerose e reiterate: per primo Massimiliano d'Asburgo cerca di procedere alla recupera di Latisana in due occasioni sia nel 1511 sia nel 1515; successivamente, nel 1520 e nel 1524, Carlo V prova ad ottenere il giuramento di fedeltà dai Vendramin; infine saranno promossi nuovi e velleitari tentativi di far rientrare Latisana entro l'ambito d'influenza asburgico nel 1582 e, per l'ultima volta, nel 1762, F. Donati, *Quadro storico*, cit., p. 16; ma anche N. Barozzi, *Latisana e il suo distretto*, cit., p. 22; il testo dell'allegazione fatta dagli Asburgo per la recupera di Latisana nel 1762 è consultabile a stampa in ASV, Provveditori sopra feudi, b. 333, pp. 29.

³¹ P. Marchetti, *De iure finium: diritto e confini tra tardo Medioevo ed età moderna*, Milano 2001, pp. 104-110.

³² Come visto appena più sopra, fra i motivi che spingono Massimiliano d'Asburgo ad aggredire la Serenissima v'è sicuramente la questione relativa all'eredità goriziana. Gli esempi di conflitti armati scaturenti da problemi di successione feudale sono comunque numerosi a partire dalla guerra dei cent'anni per arrivare alla guerra di successione spagnola e austriaca. Per un'ampia disamina delle più rilevanti e critiche controversie successorie del '600 si veda C. Valsecchi, *Consilia and Dynastic Successions*

La naturale fluidità del feudo nell'alto Medioevo³³ nell'età moderna si è cristallizzata in una situazione giuridica reale dai contorni definiti³⁴, seppur estremamente frammentata a causa delle specificità territoriali dovute ad uno sviluppo essenzialmente consuetudinario³⁵. Tale cristallizzazione nonché il processo di romanizzazione delle fonti feudali³⁶ favoriscono un intenso processo di patrimonializzazione dei benefici feudali³⁷ che ha il suo apice nella

in Modern Europe, in M. G. di Renzo Villata (cur) *Succession Law, Practice and Society in Europe from the Middle Ages to the Contemporary Era*, Springer, 2018, 417-472.

³³ C. Violante, *Fluidità del feudalesimo nel regno italico (secoli X e XI)*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 21 (1995), pp. 11-39.

³⁴ Sul punto si veda P. Brancoli Busdraghi, *La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale*, Spoleto, 1999 (la prima edizione è del 1967), pp. 39-40 e pag. 62; anche per Amleto Spicciani “la distinzione fra livello e beneficio nel regno italico non appare soltanto come una distinzione di forma giuridica, poiché il livello era una concessione fondiaria vera e propria, mentre il beneficio italico non lo sarebbe stato almeno prima del 1037”, A. Spicciani, *Concessioni livellarie, impegni militari non vassallatici e castelli: un feudalesimo informale*, in “Il Feudalesimo nell'alto Medioevo”, I, Spoleto, 2000, p. 176; entrambi gli autori ricollegano la trasformazione in diritto reale del feudo alla promulgazione della *Constitutio de feudis* e dunque al riconoscimento dell'ereditarietà ai feudi minori. Tale conclusione meriterebbe tuttavia qualche approfondimento almeno nella parte in cui i due Autori riconoscono al richiamato provvedimento imperiale una forza innovativa dell'ordinamento e non una mera sanzione ufficiale di un approdo già diffuso nella prassi. Secondo la ricostruzione di Paolo Grossi infatti l'attitudine a organizzare o modificare l'ordinamento giuridico non sarebbe connaturata alla psicologia del potere dell'età medievale giacché il Medioevo sarebbe piuttosto caratterizzato da una vera autonomia e quindi da “storicità autentica del diritto, capacità di interpretare e rappresentare il gioco delle linee propulsive nella società, insuscettibilità a essere ridotto a voce di un principe, di un ceto ristretto, di una classe”, P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 2011, pp. 42 e 51; ragionando sul capitolare di Quierzy già Carlo Guido Mor aveva negato la centrale rilevanza della legislazione imperiale ritenendo piuttosto che l'ereditarietà si fosse affermata in modo assolutamente consuetudinario a partire dalle circoscrizioni marchionali (Toscana, Spoleto, Friuli) per poi estendersi alle contee fino a divenire elemento connaturato al feudo, C.G. Mor, *L'Età feudale*, II, Milano 1953, pp. 211-212.

³⁵ Cfr. nota 6.

³⁶ Di recente è stato messo in luce da Mario Montorzi come l'incontro fra le consuetudini feudali e la tradizione romanistica abbia ulteriormente inciso sulla struttura giuridica del contratto feudale. A titolo d'esempio si deve all'opera dei giuristi dell'*Universitas iuristarum* la riconduzione della soggezione feudale al *Corpus iuris* attraverso una difficoltosa attività di *inventio nominis* e quindi di reperimento d'istituti nel testo giustiniano idonei a fondare complessi ragionamenti analogici, M. Montorzi, *Diritto feudale nel basso Medioevo*, cit., pp. 48-92; ancora sull'incidenza del lavoro dei giuristi sulla formazione di un *corpus* normativo feudale M.G. di Renzo Villata, *La formazione dei Libri feudorum (tra pratica di giudici e scienza di dottori)*, in “Il Feudalesimo nell'alto Medioevo”, II, Spoleto, 2000, pp. 651-721; secondo Ennio Cortese “il feudo accentuerà, dal canto suo i propri aspetti patrimoniali tanto da diventar, nei *Libri feudorum* un *ius in re* e nella successiva scienza un *dominium utile*”. Più precisamente “livello, enfiteusi e feudo istituivano questo *dominium utile*, questa nuova quasi-proprietà salvo canone”, E. Cortese, *Il Diritto nella Storia Medievale*, cit., II, pp. 342-343.

³⁷ Giovanni Tabacco retrodata l'inizio di tale percorso di patrimonializzazione, affermando che già “dopo l'età carolingia tutto entrò in *commercium*, tutto diventò suscettibile di patrimonializzazione”, G. Tabacco, *Allodio e feudo considerati a livello politico nel Regno d'Italia*, in “Dai re ai signori: forme di trasmissione del potere nel Medioevo”, Torino 2000, p. 71.

strutturazione del feudo *iure langobardorum*³⁸, il modello più diffuso nel regno d'Italia propriamente detto³⁹ e, come noto, quello tramandato nella X *collatio*.

Ormai intensamente patrimonializzato, il feudo dell'età moderna è ormai concettualmente approssimato all'allodio dal quale si distingue per un unico tratto essenziale costituito dalla necessaria sussistenza della *fidelitas*⁴⁰ fra un *vassus* e un *senior* ormai trasformati in utilista e direttario. Il venir meno della *fidelitas* invalida quindi il rapporto feudale, facendo venir meno la causa della concessione beneficiale e legittimando la richiesta di restituzione e addirittura la riappropriazione del bene⁴¹, potendo quindi fungere da *casus belli* per un *bellum iustum*. Ne consegue che la distinzione fra feudo e allodio può avere conseguenze anche esiziali laddove a seguito di successioni (*inter vivos*, ma più spesso *mortis causa*) si modifichino le parti del contratto feudale, ponendo magari

³⁸ Secondo una risalente dottrina storico giuridica, l'ingresso degli istituti feudali nel *Regnum Italiae* sarebbe stato favorito dalla previa presenza in tale area del *gasindiato longobardo*. Entrando in contatto con tale diverso modello di accomandazione gli istituti allogeni si sarebbero tuttavia ibridati per adattarsi ai tratti salienti di questo territorio, dando corpo a un diverso modello: quello *Iure langobardorum*, P.S. Leicht, *Gasindi e Vassalli*, in "Scritti vari di Storia del Diritto italiano", I, Milano 1943, pp. 185-198; sulla stessa linea di Leicht anche C.G. Mor, *L'Età feudale*, cit., pp. 208-209; ma anche Mario Ascheri secondo il quale "i gasindi sono uomini liberi che collaborano strettamente con un capo, nei quali si vede un precedente del vasso franco", M. Ascheri, *Istituzioni medievali*, Bologna 1999, p. 110; Robert Boutruche è invece contrario ad ogni parallelismo fra gasindiato e *commendatio*, R. Boutruche, *Signoria e feudalesimo: ordinamento curtense e clientele vassallatiche*, Bologna 1971, pp. 206-209; sembra in ogni caso di potersi affermare che "il feudo in Italia, a seguito della dominazione franca, non conservò tutti i caratteri del feudo franco e costituì un tipo speciale conosciuto sotto il nome di feudo longobardo", G. Curis, *Feudo*, in Nuovo Digesto Italiano, XVI, Torino 1938, pp. 1093-1094; Corrado Pecorella precisa che la distinzione "testimoniava la considerazione privatistica in cui venivano tenuti i feudi al nord [...] anche il feudo dell'Italia meridionale finì per essere visto *sub specie* del diritto comune, cioè del diritto romano, e per tale via si privatizzò", C. Pecorella, *Feudo*, in "Novissimo Digesto Italiano", VII, Torino 1957, p. 263; la storiografia giuridica ha poi proseguito l'analisi del feudo *iure langobardorum* con gli studi di P. Brancoli Busdraghi, *La formazione storica del feudo lombardo*, cit.; M. Montorzi, *Diritto feudale nel basso Medioevo*, cit.; nonché di F. Mazzarella, *Feuda e Dominia: una società al bivio. Introduzione allo studio dell'elemento patrimoniale del feudo*, in "Annali del Seminario Giuridico della Università di Palermo", XL VI (2000), pp. 163-225; per le caratteristiche del feudo *iure langobardorum* si rinvia alle parole di Leicht secondo il quale, in estrema sintesi, "il feudo longobardo è alienabile purché l'acquirente si sottoponga agli stessi obblighi dell'alienante; è divisibile fra i discendenti maschi del primo investito, purché tutti ne sostengano il carico; è sovente trasmissibile per via femminile purché la donna trovi chi sostenga per lei gli obblighi militari", P.S. Leicht, *Storia del Diritto italiano: il Diritto pubblico*, Milano 1966, p. 149; in particolare sulla successione cfr. nota 56.

³⁹ Corrispondente all'Italia settentrionale e centrale con esclusione dei ducati longobardi di Capua, Benevento e Salerno, R. Boutruche, *Signoria e feudalesimo*, cit., p. 207.

⁴⁰ Come messo in luce dalla storiografia giuridica, la *fidelitas* è l'unico elemento essenziale e costitutivo del rapporto giuridico feudale e scaturisce dalla cerimonia di accomandazione e in particolare dalla prestazione del giuramento, vincolando entrambe le parti del contratto a reciproche condotte di protezione e assistenza o quanto meno all'astensione da condotte lesive. La *fidelitas* ha una natura più ampia della mera *bona fides* contrattuale. Infatti rispetto a quest'ultima, oltre a informare il rapporto contrattuale, lo orienta, condizionando l'intera vita dei contraenti a partire dalle questioni economiche fino a quelle politiche, R. Del Gratta, *Feudum a fidelitate*, cit., pp. 41-42 e pp. 91-97.

⁴¹ Ad esempio nelle ipotesi di fellonia sulla quale infra pp. 34-36.

in relazione acerrimi nemici o gravando il *vassus* di impossibili doppie fedeltà.

Tutto ciò premesso, è possibile procedere a spiegare perché la qualificazione della natura giuridica del distretto di Latisana sia una questione tanto complessa quanto d'importanza primaria per la Serenissima.

Già prima dell'assorbimento del patrimonio goriziano in quello della famiglia Asburgo nel 1500, il distretto di Latisana costituiva per Venezia una possibile *res controversa* e quindi era stato oggetto di attenta analisi e ricostruzione giuridica, non solo per conservare *le ragioni* dei Vendramin, ma anche per preservare quelle della Repubblica. Il distretto latisanese è infatti esposto da sempre a un duplice ordine di rischi: da una parte l'espressa clausola di riscatto a favore del conte goriziano e dei suoi aventi causa contenuta nel contratto d'acquisto, dall'altra le difficoltà connesse all'individuazione del direttario, ovvero del *senior* di quella terra.

Se il primo problema, come presto vedremo, sarà estirpato *in nuce* attraverso l'applicazione di strumenti extra giuridici, la seconda questione, riconnettendosi ai sopra richiamati capitoli di pace siglati a Worms, impone alla Dominante la necessità di chiedere una consulenza giuridica.

In base alla pace di Worms, l'Imperatore si è infatti aggiudicato una serie di *domini* espressamente individuati e l'intero *contado di Gorizia*⁴²; ciò nonostante l'estensione nonché la perfetta individuazione di quanto quest'ultimo ricomprenda rimangono concetti incerti e quindi fonte di controversia.

È possibile che da parte cesarea si azzardi un'interpretazione estensiva del *contado goriziano*, al fine di ricomprendervi anche vari *loca et villae* (fra le quali Latisana) diffuse sul territorio della Patria del Friuli e non specificamente individuate negli accordi, tentando così di ricondurle tutte al titolo comitale e quindi al proprio alto dominio⁴³. Il tema è quindi di enorme momento giacché nell'ammettere la riconducibilità di Latisana al *contado goriziano*, bisognerebbe anche accettare una legittima influenza asburgica su tale distretto, benché nel possesso dei Vendramin.

Tale questione è affrontata in un *consilium*⁴⁴ privo di firma nel quale si rassicura

⁴² In particolare la *capitulazione di vormazia* prevedeva che tutti i luoghi specificamente individuati nel trattato dovessero essere ricondotti all'Imperatore, mentre "*cetera loca et villa in Foro Julii expresse non adiudicata Caesari sint et remaneant Dominii Venetiarum*", ASV, Consultori in Jure, f. 30, pp. 6r e ss.

⁴³ In realtà i conti di Gorizia portavano impropriamente tale titolo giacché l'unico conte in Friuli era sempre stato il patriarca. Gorizia infatti non è una contea, dunque al distretto goriziano non compete il titolo comitale. Anzi è probabile che i nuovi avvocati della chiesa di Aquileia potessero spendere il titolo di conte esclusivamente per il possesso dei territori aviti, posti in area austriaca fra Lurn e Pusteria, D. Frangipane, *La feudalità nella Patria del Friuli dal Patriarcato a Venezia*, in Associazione nobiliare regionale veneta del Corpo della nobiltà italiana (cur), "*Venezia e la feudalità*", Udine, 1993, p. 88; ma anche, E. Sgubin, *L'Avvocazia dei conti di Gorizia*, cit., p. 101.

⁴⁴ Si tratta di una scrittura di circa 16 carte che ripercorre tutte le argomentazioni giuridiche circa la titolarità veneziana sui *castra* del conte di Gorizia. La sopracoperta della scrittura indica la data del 1472 ed è compatibile con le prime e più gravi tensioni fra goriziani e veneziani. Ciò nonostante non è possibile datare con certezza la scrittura giacché il fascicolo rilegato contiene anche documentazione

la Serenissima che, benché già riconducibile al patrimonio dei conti di Gorizia, Latisana in realtà fosse sempre stata un distretto separato dal *contado goriziano* e conseguentemente né il conte né i suoi aventi causa avrebbero più potuto vantare pretese sul *beneficium* latisanese.

Nell'anonimo consulto si afferma infatti

che la giurisdizione di Gorizia et quella di Tisana, sono due giurisdizioni distinte et separate perché non saria stato necessario fare patrone della Tisana et sua giurisdizione il conte di Gorizia, se la Tisana fosse stata ragione del contado predetto del quale esso conte era già signore e patrone⁴⁵.

Per il redattore del *consilium* infatti il fondamento dei diritti goriziani sulla terra di Latisana non deriverebbe dal titolo comitale, ma dagli accordi del 1368 stipulati fra la comunità locale ed il conte, in difetto dei quali, secondo il consulente, il goriziano non avrebbe potuto esercitare alcuna facoltà o potere in quelle terre⁴⁶. Ne consegue che il distretto non potrebbe essere considerato parte del *contado* goriziano, e quindi, non essendo stato espressamente attribuito all'Imperatore, avrebbe dovuto rimanere estraneo alla sua area di influenza.

L'anonimo redattore sa però che, anche a prescindere dalla *separatezza* di Latisana da contado di Gorizia, sussiste un ulteriore problema bisognoso di soluzione.

Infatti i Vendramin vantano esclusivamente un *dominio utile* sul distretto, per averlo acquistato dal conte di Gorizia *iure feudi*. Ne consegue che gli eredi di quest'ultimo potrebbero ancora sostenere di essere titolari del *dominio diretto*, con ogni conseguenza in ordine agli obblighi di fedeltà nonché su un'eventuale devoluzione, per estinzione delle linee beneficiate, a favore degli Asburgo anziché di Venezia.

Al fine di dirimere questo punto controverso vengono passati in rassegna alcuni dati della storia recente. Secondo tale ricostruzione, al momento della conquista *manu militari* del Friuli nonché dell'occupazione di Latisana da parte dei Veneziani nel 1412, il conte di Gorizia aveva indubbiamente il *dominio diretto* sul distretto, essendosi privato del solo *dominio utile* a favore di Aloisio Forzaté, il quale, in quel frangente, lo deteneva in pegno per un credito di 4500 ducati vantato proprio verso il conte⁴⁷.

posteriore fino oltre a mezzo secolo rispetto alla data indicata sulla sopracoperta, ASV, Inquisitori di Stato, b. 1044, *Circa la giurisdizion di Goritia*, d.n.n.

⁴⁵ *Ibidem*

⁴⁶ “La comunità della Tisana l'anno 1368 sottopose al conte di Gorizia la terra con il territorio adunque unì la sua terra et giurisdizione alla terra et giurisdizione di Gorizia [...] se ben la terra e giurisdizione della Tisana è sottoposta al conte di Gorizia è però sottoposta come cosa separata e distinta da Gorizia, si come vedremo che la Serenità è duce et patrona di Venezia et etiam patrona di altre città le quali nondimeno non sono del ducato, ma sono distinte da esso et del tutto separate”, *Ibidem*

⁴⁷ Nel 1412, durante la guerra con il patriarca Ludovico di Teck, Latisana apre le porte ai Veneziani

L'anonimo redattore della scrittura rammenta tuttavia che, sia dal giuramento pronunciato dal conte di Gorizia a Venezia del 1424 sia dalla richiesta di potere alienare, impegnare od infeudare Latisana a Ciola e Morosini del 1430,

si inferisce necessariamente che il Serenissimo Dominio era tenuto per patrone della detta terra quanto al dominio diretto et superiorità, et quanto all'utile il conte di Goritia et detti Morosini et Ciola⁴⁸.

La rinnovazione del giuramento alla Serenissima effettuata dal conte Leonardo nel 1455 avrebbe poi confermato che "il conte di Gorizia era Patrone quanto all'utile delli beni feudali, et il Serenissimo Dominio della superiorità et diretto Dominio"⁴⁹.

Per il consulente quindi, non solo Latisana sarebbe pacificamente un distretto separato dal contado di Gorizia, ma con altrettanta certezza sarebbe soggetta al *dominio diretto* della Serenissima, proprio perché la vendita feudale a Ciola e Morosini nel 1430

presuppone chiaramente che il Serenissimo Dominio habbia la superiorità et dominio diretto, havendo il Conte dimandato licentia a sua Serenità di alienarlo o infeudarlo et nella infeudazione ha riservata la ragione al Serenissimo Dominio⁵⁰.

Secondo la sopraesposta ricostruzione quindi agli Asburgo non rimarrebbe alcun margine per sollevare una pretesa feudale sul distretto giacché quest'ultimo non è stato espressamente aggiudicato all'Imperatore negli accordi di Worms e neppure sarebbe parte del contado goriziano, ricadendo piuttosto nel dominio diretto della Repubblica.

Anche a prescindere dalla profondità e acume giuridico di questa anonima consulenza, essa è interessante perché il presupposto logico dell'argomentazione è che il distretto latisanese sia giuridicamente qualificabile *come un feudo* e non come *un bene allodiale*.

L'anonimo redattore dà infatti per scontata la sussistenza di un'investitura feudale tanto che, in chiusura del proprio parere, si rammarica proprio di non poter sostenere l'*allodialità* del distretto, non potendo disporre di tutto il materiale documentale necessario a suffragare una tale ipotesi⁵¹.

senza opporre alcuna resistenza, ma la popolazione locale accetta di rispettare il governo veneziano previo impegno di quest'ultimo a rispettare i diritti dei goriziani sul distretto. Da quel momento e durante tutta la guerra i Veneziani reggono Latisana per mezzo di Rettori e Provveditori, compensando la famiglia Forzate con alcuni possedimenti nel veronese. Finiti gli scontri i veneziani rendono Latisana ai Forzate e lasciano che essa sia riscattata da Enrico IV di Gorizia, G.D. Della Bona, *Strenna cronologica per l'antica storia del Friuli e principalmente per quella di Gorizia fino all'anno 1500*, Gorizia, 1856, p. 118; e anche F. Di Manzano, *Annali del Friuli*, cit., pp. 217-218.

⁴⁸ ASV, Inquisitori di Stato, b. 1044, *Circa la giurisdizion di Goritia*, d.n.n.

⁴⁹ *Ibidem*

⁵⁰ *Ibidem*

⁵¹ Per l'anonimo consulente sarebbe molto più semplice affermare la separatezza di Latisana dal *contado*

È chiaro a costui infatti che, se il distretto fosse stato ceduto a titolo allodiale, avrebbe perso vigore qualsiasi timore di vedersi opporre pretese feudali da parte asburgica sia circa la pertinenza al contado goriziano sia, a maggior ragione, circa la sussistenza di un dominio diretto. Per il consulente tuttavia l'unica possibilità di negare la natura feudale della situazione giuridica reale insistente sul distretto di Latisana sarebbe ricavabile - eventualmente ed esclusivamente - dall'atto di cessione che però egli non aveva potuto leggere⁵².

Negli anni la storiografia si è sbizzarrita nell'etichettare la compravendita di Latisana nei modi più disparati, concentrandosi più sugli scopi economici perseguiti dal conte Enrico IV che su un'analisi giuridica del contratto effettivamente stipulato⁵³. Non v'è dubbio che il goriziano desiderasse esclusivamente monetizzare il bene, ma basta sfogliare distrattamente il documento per rendersi conto come la cessione fosse avvenuta a titolo feudale (nonostante il patto di retrovendita), adottando tutte le formalità previste da quel diritto particolare.

D'altronde la natura incontrovertibilmente feudale di Latisana non si ricava solamente dall'analisi giuridica delle formule adottate nell'atto, quanto anche dalla mera osservazione delle vicende storiche e dal contegno tenuto dalla Serenissima rispetto all'altra criticità relativa al distretto latisanese: l'inserimento del patto di retrovendita.

Relativamente a quest'ultimo problema Venezia arriva letteralmente a falsificare i documenti pur di disinnescare le pretese imperiali sul bene, fornendo ai Vendramin una versione contraffatta del contratto feudale e quindi priva della clausola con la previsione del diritto di recupera da parte del conte di Gorizia⁵⁴.

di Gorizia "se gli signori Vendramin havessero comperato questa terra et giurisdizione libera dal detto feudo del conte di Gorizia, come alcuni credono, perché non voleno mostrare le investiture dell'acquisto suo", *Ibidem*

⁵² Oggi esistono moltissime copie dell'originale investitura feudale del 1430, giacché venne riprodotta in svariate *stampe ad litteram*; a mero titolo d'esempio si può consultare un testo a stampa in lingua italiana del contratto del 1430 in ASV, Inquisitori di Stato, b. 1045, *Stampa della fedelissima Comunità di Marano e Popolo contro li m.bh. Giurisdicenti di Latisana*, pp. 1-6; una versione in latino, sempre a stampa, è invece conservata in Biblioteca Nazionale Marciana (BNM), *Documenti relativi al feudo di Latisana*, pp. 9-14; un identico testo, seppur di diverso formato, accompagnato anche da una scrittura diretta all'Imperiale Regia Commissione, è conservato in ASV, Provveditori sopra feudi, b. 333; due versioni manoscritte dell'investitura feudale, di cui una in minuta gotica e l'altra redatta per mano di Giovanni Francesco Ottobono, si trovano conservati in ASV, Consultori in Jure, f. 98, pp. 27r e ss.; un'altra versione manoscritta è conservata in ASV, Consiglio dei X, deliberazioni, segrete, registri, 6.

⁵³ Per Nicolò Barozzi, nonostante la forma feudale, si trattò di vendita reale, N. Barozzi, *Latisana e il suo distretto*, cit., p. 20; per Filippo Donati si trattò invece di un contratto pignorativo, F. Donati, *Quadro storico*, cit., p. 15; per Francesco di Manzano il conte di Gorizia si limita ad ipotecare per 20 anni Latisana, F. Di Manzano, *Annali del Friuli*, cit., pp. 217-218; per Sergio Zamperetti si trattò della costituzione di una giurisdizione allodiale, S. Zamperetti, *I piccoli principi*, cit., pp. 211-217.

⁵⁴ Non è chiaro il contesto in cui si determina la necessità di manipolare la documentazione dei *domini loci*, ma il 17 maggio del 1553 i Capi del Consiglio dei X ordinano al proprio segretario, Giovanni Francesco Ottobono, di confezionare una copia del contratto feudale del 24 agosto 1430, modificata

Deve quindi escludersi che Ciola e Morosini, nonché i loro successori, abbiano mai detenuto il bene a titolo d'allodio, giacché se questa qualificazione fosse stata anche solo lontanamente sostenibile, Venezia l'avrebbe senza dubbio scelta in quanto avrebbe estirpato, *in nuce*, ogni velleità asburgica sul distretto.

Quindi, per rispondere alla domanda posta come titolo del presente paragrafo, non v'è dubbio che Latisana sia un feudo e che sia sottoposta alla relativa disciplina, seppur con alcuni privilegi dovuti alla diretta sottoposizione al Consiglio dei X e soprattutto all'incuria dimostrata dai veneziani nella gestione del proprio patrimonio feudale almeno fino alla metà del XVI secolo. Proprio tale configurazione giuridica feudale costituirà, come vedremo a breve, il fulcro delle argomentazioni della nobile famiglia Lando non appena Latisana perverrà nel loro patrimonio.

3. Successioni *mortis causa*: i prodromi della controversia.

Latisana è dunque giuridicamente un feudo, disciplinato in via principale dal contratto feudale stipulato nel 1430 sulla falsariga del *feudo iure langobardorum*, modello riferibile direttamente anche alle vicende della stessa famiglia dei conti di Gorizia⁵⁵.

Come noto, uno dei tratti distintivi del *feudo longobardo* rispetto al *feudo franco* attiene allo schema successorio, giacché, se il secondo prevede tendenzialmente la successione del primogenito maschio, viceversa il primo, non solo ammette la successione delle donne, seppur sussidiaria, ma anche che il bene passi in eredità

però artatamente “acciocché alli gentiluomini di ca' Vendramino non siano costretti produr in giudizio il privilegio autentico per il quale appare che li conti di *Goritia*, in luogo de quali è succeduto il Serenissimo Re dei Romani, possono recuperare il luogo di Latisana cosa che non è conveniente divulgar non solamente per rispetto delli particolari, ma per pubblico comando”. Rinvenendosi una copia dell'investitura originale ed una copia dell'investitura falsificata nel fondo dei Consultori, coeve a quelle contenute nel registro del Consiglio dei X, è legittimo sospettare che un *consultore in jure* abbia indicato concretamente al segretario del Consiglio dei X come e dove falsificare il contratto originale, ASV, Consultori in Jure, f. 98, pp. 27r e ss.; la versione redatta dal Segretario del Consiglio dei X è conservata presso l'archivio di tale magistratura. Ovviamente omette ogni riferimento al patto di recupera *ad infinitum* inserito nel corpo dell'investitura originale, ASV, Consiglio dei X, deliberazioni, segrete, registri, 6; i Capi del Consiglio dei X ordinano anche la trascrizione del contratto feudale originale, la sua autenticazione e conservazione presso i registri segreti del Consiglio dei X, disponendo anche che di esso non dovesse essere data copia a nessuno, salva specifica autorizzazione del Consiglio stesso.

⁵⁵ Basta leggere l'elenco dei conti di Gorizia per accorgersi che sono spesso attestati più conti, fra loro fratelli, nel medesimo lasso di tempo, A. de Teuffenbach, *Sunto storico della contea principesca di Gorizia e Gradisca fino alla sua unione con la casa d'Asburgo nell'anno 1500 (tradotto da Antonio Carrara)*, Innsbruck, 1900; la già citata divisione del patrimonio feudale avvenuta nel 1271 fra i Mainardo ed Alberto si deve probabilmente al fatto che il titolo goriziano e tirolese fossero giuridicamente distinti e quindi liberamente scindibili, T. Mayer e H. Dopsch, *Dalla Baviera al Friuli*, cit., pp. 132 e ss.

a tutti i successibili *pro indiviso*⁵⁶.

Non può dirsi se Ciola e Morosini abbiano avuto qualche ruolo nell'individuazione di tale assetto, ma si deve notare come il modello successorio longobardo, oltre a regolare, con tutta probabilità, le vicende *mortis causa* del patrimonio dei conti di Gorizia, sia anche estremamente affine all'istituto della *fraterna*⁵⁷, tipico anche dell'esperienza giuridica veneziana e tale somiglianza avrà

⁵⁶ Tale connotazione è probabilmente anche conseguenza della più intesa patrimonializzazione del modello longobardo, rispetto a quello franco-normanno, F. Mazzarella, *Feuda e Dominia*, cit., pp. 199-205; per un approfondimento sugli aspetti successori feudali P.S. Leicht, *L'introduzione del feudo nell'Italia Franca e Normanna*, in "Scritti vari di Storia del Diritto italiano", I, Milano 1943, p. 505; ma anche Id., *Il Feudo in Italia nell'Età carolingia*, in "I problemi della civiltà carolingia (Atti della I Settimana di Studio Spoleto 26 marzo 1 aprile 1953)", Spoleto, 1954, pp. 84-102; secondo Carlo Guido Mor, l'ammissibilità, se pur spesso sussidiaria, della successione femminile troverebbe ragione nel fatto che nel feudo longobardo ha centralità "l'attività amministrativo-giurisdizionale [...] che può anche essere esercitata dalle donne, considerate pienamente capaci di agire in diritto pubblico, non so se per una particolare vittoria del diritto romano o per un eguagliamento delle signore feudali maggiori [...] alla regina", C.G. Mor, *L'Età feudale*, cit., p. 218; Rodolfo Del Gratta riconduce invece la modificazione delle forme successorie feudali all'ibridazione di questo diritto particolare con lo *ius commune*, R. Del Gratta, *Feudum a fidelitate*, cit., pp. 46-47 e 209-216; sulla capacità successoria della donna in ambito feudale si veda anche C. Danusso, *La donna e i feudi: uno sguardo alla prassi successoria dell'Italia centro-settentrionale fra tre e quattrocento*, in "Rivista di Storia del Diritto italiano", LXV (1992); più in generale sulle successioni, ma con uno sguardo anche alle dinamiche feudali si veda A. Romano, *Famiglia, successioni e patrimonio familiare nell'Italia medievale e moderna*, Torino 1994, pp. 68-83; più di recente sulla medesima tematica si rinvia anche a C. Galligani, *L'Ordine delle famiglie: i consorzi gentilizi nella Lucca del Seicento tra maggiorascato e primogenitura (con notizie prosopografiche e critiche sulla scuola giuridica lucchese)*, Pisa 2009, pp. 13 e ss.; sui problemi legati alla successione ed alla conservazione del patrimonio nello specifico contesto delle famiglie della nobiltà veneziana, J. Davis, *Una famiglia veneziana e la conservazione della ricchezza: i Donà dal '500 al '900*, Roma 1980, pp. 111-132; di recente Chiara Valsecchi ha messo in luce il peso del diritto successorio feudale nelle crisi internazionali dell'età moderna C. Valsecchi, *Consilia and Dynastic Successions in Modern Europe*, cit.; ma anche C. Valsecchi, *Principi e giuristi nell'Europa moderna: il contributo della giurisprudenza consulente nelle crisi dinastiche*, in "Rivista Internazionale di Diritto Comune", 28 (2017), pp. 75-139.

⁵⁷ Anche l'istituto della *fraterna* compagnia, diffuso nelle famiglie borghesi del Medioevo discenderebbe direttamente dalla cultura giuridica longobarda, P.S. Leicht, *Il Feudo in Italia nell'Età carolingia*, cit., pp. 84-102; secondo un'autorevole tesi storiografica il consorzio feudale non sarebbe altro che un peculiare tipo di *fraterna coattiva*, dipendente "dall'unità legale del feudo, perché i fratelli devono costituire un consorzio per l'esercizio dei diritti feudali che spettano [...] ai discendenti del primo investito", P.S. Leicht, *Fraterna*, in *Enciclopedia Italiana*, XIV, Milano 1932; quindi, se lo scopo perseguito dal consorzio feudale e dalla *fraterna* è il medesimo (la conservazione dell'integrità del patrimonio) il primo però si costituisce coattivamente, mentre la seconda viene creata su base per lo più volontaria. Infatti, nel consorzio, l'interesse alla conservazione dell'integrità del patrimonio è del *senior* e rimane quindi esterno ai consociati; nella *fraterna* invece tale interesse è proprio della *societas* dei fratelli, con ogni conseguenza anche sulla possibilità di scioglimento. In realtà non mancano casi di scioglimento di consorzierie feudali e conseguente nascita di distinti rami familiari, F. Niccolai, *I consorzi nobiliari ed il comune nell'alta e media Italia*, Bologna 1940, pp. 40-42; più di recente sulla medesima tematica si rinvia anche a C. Galligani, *L'Ordine delle famiglie*, cit.; giova segnalare che, come rammentato da Vettor Sandi alla fine del Settecento, la stragrande maggioranza dei feudi della Serenissima fossero "all'uso dei Longobardi cioè divisi tra più discendenti del primo investito ed anche tra consorti di un medesimo feudo a differenza dei feudi all'uso dei franchi cioè di individui, che ottenere non si possono né possedere che da una sola persona con regola ed ordine di primogenitura", ASV, Compilazione delle leggi, Serie I, Busta 208, pp. 833r-854r.

successivamente il suo peso.

Nel periodo che va dall'acquisto di Ciola e Morosini, nel 1430, all'ingresso nel patrimonio dei Vendramin, nel 1457, non pare si siano verificate vicende successorie *mortis causa* coinvolgenti il distretto latisanese, giacché sembra che il dominio utile sul bene sia passato di mano in mano esclusivamente tramite successioni *inter vivos*.

Solo dopo l'acquisto da parte dei Vendramin risultano certamente attestati i primi passaggi *mortis causa*. Alla morte del primo beneficiario, Bartolomeo, gli succede l'unico figlio in vita, Zaccaria, e dopo il trapasso di quest'ultimo si appalesano le peculiarità tipiche del modello successorio del feudo longobardo, applicato forse inconsapevolmente dagli eredi Vendramin.

Zaccaria infatti ha tre figli: Andrea, Niccolò e Zaccaria, i quali lo avevano affiancato nell'amministrazione del distretto già prima di ereditarlo *pro indiviso*⁵⁸. Una volta entrati in possesso del patrimonio paterno i tre fratelli Vendramin ritengono quindi opportuno procedere ad una partizione del distretto latisanese in grado di soddisfare tutti, pur conservando l'unitarietà del beneficio. Essi quindi inventariano e suddividono in tre parti, tendenzialmente uguali, tutti i cespiti per poi procedere a un'estrazione casuale, da effettuarsi davanti ad un notaio⁵⁹. Il riparto dei *beni immobili*, comprendenti terreni ed edifici, è effettuato con tale cura e precisione, da permettere ai tre fratelli di prevedere anche compensazioni in denaro calibrate sulla qualità e quantità dei beni e dei terreni contenuti nelle singole quote⁶⁰.

Grande attenzione si presta anche alla suddivisione delle *regalie*⁶¹, specie

⁵⁸ A titolo d'esempio, un carteggio inviato al Consiglio dei X porta le firme Zaccaria nonché di tutti i suoi figli, ASV, Capi del Consiglio dei de Dieci, lettere di Rettori e di altre cariche dell'anno 1511-1784, b. 188.

⁵⁹ La divisione del beneficio di Latisana del 5 giugno 1528 è tramandata in due diverse *stampe ad litem* conservate nell'archivio degli Inquisitori di Stato, ASV, Inquisitori di Stato, b. 1045, *Stampa della fedelissima Comunità di Marano e Popolo contro li nn.bb. Giurisdicenti di Latisana*, pp. 28-31; nonché ASV, Inquisitori di Stato, b. 1045, *Per li nn.bb. giurisdicenti di Latisana*, pp. 62-66; un altro esemplare si legge in BNM, *Documenti relativi al feudo di Latisana*, pp. 18-19; un breve estratto si trova anche nello *Statuto della giurisdizione della Tisana*, Venezia 1740, pp. 5-6; la divisione effettuata dai fratelli Vendramin e gli accordi da questi raggiunti per la gestione del feudo di Latisana possono considerarsi l'atto costitutivo del Consorzio di Latisana. La lettura coordinata dei predetti tre estratti permette di acquisire una ragionevole, seppur incompleta, rappresentazione del testo nel suo complesso.

⁶⁰ ASV, Inquisitori di Stato, b. 1045, *Stampa della fedelissima Comunità di Marano e Popolo contro li nn.bb. Giurisdicenti di Latisana*, pp. 29-30.

⁶¹ Sul concetto di regalia si veda, G. Bognetti, *Regalie*, in *Enciclopedia italiana*, XXVIII, Milano 1935; con maggiore approfondimento Q. Mirti della Valle, *Regalie*, in *Digesto italiano*, XX, Torino 1915; ma anche A. Rota, *L'impero e i nuovi organismi politici in Italia di fronte alla Constitutio de Regalibus del 1158 e avanti alla pace di Costanza*, Sassari, 1951; secondo Ennio Cortese "l'istituto della regalia, sebbene avesse una portata amplissima che comprendeva diritti fiscali, giurisdizionali o comunque connessi all'esercizio del potere, rappresentò anche la soluzione più tipicamente medievale della riserva allo Stato di taluni beni di interesse pubblico [...] Introdotta la definizione di Roncaglia nei *Libri feudorum*, a loro volta inseriti nei *Libri legales*, si spiega perché glosse e commenti impostassero il problema dei beni statuali prevalentemente in chiave di regalie sovrane", E. Cortese, *Demanio*, in *Enciclopedia del Diritto*, XII,

quelle daziarie e giurisdizionali⁶², nonché al riparto degli oneri connessi al governo e alla difesa del distretto. Si dispone infatti che il complesso di tali diritti, poteri e facoltà venga tenuto in comune fra gli eredi benché ripartito in quote inizialmente uguali, poi frazionatesi in un complesso di 24 unità ideali denominate carati⁶³.

In ordine al riparto degli oneri di governo, i fratelli stabiliscono di sopportare insieme i costi di fortificazione del distretto e decidono di affidare l'amministrazione ordinaria del feudo ad un capitano cui assegnare anche l'esercizio della giustizia con l'ausilio di due giudici scelti dalla comunità locale, tutto in perfetta coerenza con gli accordi stipulati dai goriziani con le comunità locali nel 1368⁶⁴. Nell'atto di divisione i fratelli consorti Vendramin

Varese, 1964, pp. 78-81; sullo stretto legame tra l'elaborazione del concetto di regalia e la disciplina giuridica dei beni collettivi, da ultimo A. Dani, *Il concetto giuridico di "beni comuni"*, pp. 13 ss.

⁶² Nel contratto feudale si legge in particolare che il conte di Gorizia aveva trasferito a Ciola e Morosini e ai loro eredi, "nostram turrim seu arcem, locum et terram portus Latisanae cum omnibus garitu, jurisdictione, dominio campis, pratis et terris cultis et incultis, viis, pascuis, nemoribus, sylvis, venationibus, paludibus, piscationibus, aquis, aquarumve decurrentibus, livellis, advocatiis, placitis, mutis, datiis et reliquis quibuscumque", BNM, *Documenti relativi al feudo di Latisana*, p. 10.

⁶³ In un imprecisato momento prima della metà del XVII secolo, la giurisdizione sul feudo verrà divisa in 24 quote ideali, dette appunto carati, e ripartite fra i consorti feudali. Una prima citazione del termine si trova nel testamento del 1609 di Zaccaria Vendramin (il figlio di Nicolò Vendramin, uno dei componenti del primo consorzio seguente all'accordo di divisione del 1526). Il testo prevedeva la divisione dei suoi 8 carati di giurisdizione in tre parti fra le due figlie femmine ed il figlio maschio. Interessante notare come il figlio maschio, rimasto senza eredi, lasci in eredità la propria quota di patrimonio giurisdizionale ai discendenti delle sorelle le quali avevano sposato rispettivamente un Bernardo ed un Mocenigo, ASV, Commissione alla revisione delle notifiche feudali 1807, busta 34, notifica 1084, allegato n, d.n.n.; circa il significato del termine *carato*, anche il vocabolario di Ferro, normalmente molto utile circa i glossemi giuridici in uso nella Serenissima, non aiuta a sciogliere i problemi definitivi. Infatti Marco Ferro parla del carato intendendolo esclusivamente come quota di una tassa, M. Ferro, *Carato*, in *Dizionario del diritto comune e veneto dell'avvocato Marco Ferro*, I, Venezia 1845, pp. 338-341; in tale accezione il vocabolo è utilizzato anche nel Codice feudale della Repubblica di Venezia, benché, in tema di *confiscazioni* emerga anche un possibile e diverso significato, quello di quota dei beni da re-infeudare a seguito di confisca, *Codice feudale della Serenissima Repubblica di Venezia*, Venezia 1842, p. 86, p. 135 e pp. 239-240; in questa sede si fa riferimento alla seconda edizione del Codice feudale, e quindi alla ristampa commissionata sotto il dominio asburgico. La prima edizione risale invece al 1780. Ne esiste anche una copia contemporanea, *Codice feudale della Serenissima Repubblica di Venezia*, Bologna 1970; nessun aiuto neppure dalla voce *carati* del fondo Compilazione delle leggi, anche se qui il carato è descritto principalmente come unità di misura utile alle divisioni di ogni genere, ASV, Compilazione delle leggi, b. 111, pp. 760r-802v, per dare un significato al termine, almeno limitatamente alla questione che qui ci interessa, bisogna guardare alle vicende del distretto latisanese successive alla caduta della Repubblica, e quindi al momento in cui Alvise Mocenigo, nel 1806, è chiamato a notificare i propri possessi feudali alla *Commissione per la revisione delle notifiche feudali* del napoleonico Regno d'Italia. Dovendo illustrare alla Commissione le modalità di riparto dei redditi fondiari e giurisdizionali all'interno del Consorzio, il nobile veneziano spiega che i diritti feudali del distretto di Latisana erano affittati dai singoli consorti direttamente al Consorzio, il quale poi li appaltava o li raccoglieva direttamente, suddividendo quindi il ricavato fra i consorti in base al numero dei *carati* individualmente posseduti, ASV, *Commissione alla revisione delle notifiche feudali* 1807, busta 34, notifica 1084, allegato f, d.n.n.

⁶⁴ A fianco al capitano sono previste altre figure professionali che vengono puntualmente individuate.

predeterminano non solo le modalità di selezione del capitano (a maggioranza dei fratelli), ma anche gli emolumenti destinati a retribuirlo nonché il luogo ove dovrà rendersi giustizia in prima istanza, riservandosi il giudizio d'appello⁶⁵. Si può quindi affermare che i tre fratelli sono i fondatori del *primo consorzio feudale dei giurisdicenti di Latisana* e danno corpo alle regole essenziali di tale organismo di amministrazione.

Nonostante la cura profusa nel regolare i propri rapporti, i primi problemi non stentano tuttavia ad arrivare. Dei tre originali sottoscrittori della divisione, Zaccaria, rimasto senza eredi maschi, decide infatti di istituire erede universale la figlia Elena con un testamento del 1563.

Nei 12 anni in cui Elena amministra la quota paterna partecipa attivamente alla gestione del distretto di Latisana e riesce a distinguersi per filantropia, contribuendo largamente alla chiesa di San Giovanni Battista nonché all'istituzione dell'Ospedale degli Incurabili di quella terra⁶⁶. Ciononostante è probabile che ella venga scelta dal padre non solo per le sue notevoli capacità, ma anche perché, al momento dell'apertura del testamento, ha già 39 anni, è nubile (o più probabilmente vedova) ed è quasi certamente priva di prole. Forse proprio per questo il padre si sente libero, nell'istituirla erede universale, di

Si legge infatti che i consorti vogliono “che li sia eletto cadauna volta occorrerà cancellier, cavalier ufficiali per tutti tre lor Clarissimi Fratelli, over per la maggior parte di essi li quali non possono esercitare loro uffici se non averanno ordine scritto di mano di tutti tre loro”, *Statuto della giurisdizione della Tisana*, cit., p. 6. Tale soluzione appare curiosa giacché, a parere di Vettor Sandi, normalmente nei feudi longobardi “le feudali giurisdizioni esercitate vengono, alternativamente, un anno per ciascun discendente o consorte”, ASV, Compilazione delle leggi, Serie I, Busta 208, pp. 833r-854r.

⁶⁵ I giudici sono “eletti dal corpo della Terra, ovvero da qualche altro luogo delle ville a quella sottoposte, secondo la forma continuamente osservata”, *Statuto della giurisdizione della Tisana*, cit., p. 6; ma anche ASV, Inquisitori di Stato, b. 1045, *Per li nn.bb. giurisdicenti di Latisana*, p. 63; il riferimento alle forme continuamente osservate è chiaramente alla convenzione del 1368 che, per l'appunto, ammetteva che il conte esercitasse la giustizia per mezzo di un delegato affiancato da due giudici locali. Tutte le controversie dovevano esser definite “avanti il giudizio del capitano suo et giudici del loco del Porto de Latisana, né per niente voleno se rendi rason né in ville né in case né in niun altro loco se non nel predetto”, *Ibidem*; il giudizio d'appello doveva svolgersi “per tutti e tre essi Clarissimi fratelli, ovvero per la maggior parte di loro, ovvero per uno di quelli che avesse speciale commissione o mandato d'altri”, BNM, *Documenti relativi al feudo di Latisana*, p. 19; non risulta dai documenti rinvenuti che in origine i giurisdicenti si fossero arrogati la terza istanza giurisdizionale. Ciò nonostante Antonio Conzato riporta che “il Consiglio dei X aveva riconfermato le prerogative castellane limitandosi a revocare i giudizi di terza istanza vantati dai Savorgnan per il contado di Belgrado e per Castelnuovo e dai Vendramin per la signoria di Latisana”, A. Conzato, *Dai castelli alle corti. Castelli friulani tra gli Asburgo e Venezia 1545-1620*, Verona 2005, p. 299; il provvedimento cui fa riferimento Antonio Conzato è probabilmente il decreto 15 marzo 1581 con cui il Consiglio dei X, sollecitato dalla città di Udine, chiede al Luogotenente di verificare le investiture e togliere le terze istanze, A. Stefanutti, *Giureconsulti friulani tra giurisdizionalismo veneziano e tradizione feudale*, in “Archivio veneto”, CXLII (1976), p. 76; in ogni caso a partire almeno dalla prima metà del seicento i giurisdicenti di Latisana cominceranno a decidere le cause in terza istanza, sicuramente *in civilibus*, e comunque solo in ipotesi di contrasto fra pronunce di prima istanza ed appellazione, *Statuto della giurisdizione della Tisana*, cit., pp. 26-25 e p. 36.

⁶⁶La vita e le opere di Elena Vendramin sono ricordate sinteticamente in una lapide della chiesa di San Giovanni Battista di Latisana come riportato da N. Barozzi, *Latisana e il suo distretto*, cit., pp. 26 e 36.

gravare l'eredità di un vincolo d'indisponibilità e fedecommesso limitatamente alla

porzion della nostra giurisdizion di Latisana, della qual e delli mie dazi tutti voglio che in vita sua solamente sii la patrona et usufrutturia [...] e dopo la sua morte voglio che ditta giurisdizione e dazj immediatamente pervenga in miei nipoti di Ca' Vendramin [...] discendenti mascoli, né mai vada fora dalla linea mascolina [...] la qual linea mancando [...] in tal caso voglio che pervenga in discendenti mascoli e poi femine di mia figlia Chiara Moro [...] e voglio per conservazion della mia Giurisdizione che li ditti dazj sian sempre uniti con essa giurisdizione, che mai possino esser smembrati ne transferiti [...] fuori dalla terra di Tisana, cioè Porto de Latisana a me toccato et manco si possa vender, alienar ditti dazj e giurisdizion⁶⁷.

Sembra tuttavia che tali indicazioni non facciano sentire vincolata Elena se è vero che ella, nel 1574, decide di istituire eredi la sorella Chiara Moro e i figli di lei, beneficiandoli quindi anche delle *regalie* del distretto latisanese⁶⁸. Tale inopinata scelta non può che provocare un contenzioso con i *masculi Vendramini*, i quali sentendosi depauperati, in contrasto con le volontà testamentarie del defunto zio Zaccaria, portano in giudizio i Moro⁶⁹.

Benché non sia ancora emersa tutta la documentazione relativa al processo, si è almeno conservata la *ducale* con la quale il collegio dei X Savi ordinari, investiti della faccenda direttamente dal Senato, decidono la controversia il 15 marzo del 1576⁷⁰.

I X Savi statuiscono sulla questione in modo equitativo⁷¹ e quindi, se da una parte riconoscono “che la giurisdizione circa il cacciar, l'osellar e pescar nelli lochi di Latisana si aspetti alli Magnifici Vendramini come naturali patroni della Giurisdizione”⁷², dall'altra ammettono che i Mori “possino nelli lochi propri” sia cacciare che osellare. Viceversa viene a questi ultimi interdetto il diritto di pescare nel Tagliamento senza autorizzazione dei Vendramin ed in ogni caso viene loro imposto il divieto di cedere a terzi ogni utilità. Quanto ai beni immobili lasciati ai Moro dalla zia Elena Vendramin (unito a quanto probabilmente attribuito in dote da Zaccaria alla figlia Chiara Moro) i Savi

⁶⁷ ASV, Inquisitori di Stato, b. 1045, *Per li nn.bb. giusdicenti di Latisana*, pp. 67-68.

⁶⁸ Trovandoci di fronte solo a un estratto del testamento, senza alcun riscontro incrociato, ogni valutazione, seppur estremamente ragionevole, deve essere posta in modo dubitativo, ASV, Inquisitori di Stato, b. 1045, *Stampa della fedelissima Comunità di Marano e Popolo contro li nn.bb. Giurisdicenti di Latisana*, pp. 58-60.

⁶⁹ I Moro sono nobili veneziani dalla serrata del maggior Consiglio e danno a Venezia un doge con l'elezione di Cristoforo nel 1462, J. Temple Leader, *Libro dei nobili veneti*, cit., p. 61; anche Franz Schroder rammenta questa nobile famiglia, F. Schroder, *Repertorio genealogico*, cit., pp. 40-41.

⁷⁰ ASV, Inquisitori di Stato, b. 1045, *Per li nn.bb. giusdicenti di Latisana*, pp. 73-76.

⁷¹ I X Savi dichiarano infatti di decidere la controversia “per conservare l'amore e l'affezione fra essi Vendramini e li Magnifici Mori e per ovviare ad ogni scandalo”, Ivi, p. 76.

⁷² *Ibidem*

ordinano che “restino liberi ad essi Magnifici Mori”⁷³.

La motivazione giuridica adottata nella ducale dai X Savi è esemplificativa di un generale approccio veneziano che denota una ridotta attenzione per la tematica feudale almeno fino alla fine del Cinquecento⁷⁴. Infatti il diritto dei *Magnifici Vendramini* ad essere riconosciuti *solī padroni della giurisdizione* non viene ricondotto alla natura beneficiale del bene controverso e quindi ad una sua indivisibilità giuridica, ma esclusivamente all'accordo divisionale tra i tre fratelli Vendramin del 1526, accordo che, per l'appunto, prevedeva l'esercizio unitario delle regalie all'interno di quella che il giudice veneziano definisce - non a caso - *una fraterna*. Viceversa il diritto dei Moro a conservare le proprietà immobiliari è comunque fatto salvo, giacché la magistratura veneziana non trova alcun aggancio per negare il diritto della defunta Elena di trasferire i beni della propria *quota di fraterna*, ulteriori rispetto alle *regalie* gravate di fedecommesso.

Si evidenzia quindi come il contrasto fra le due nobili famiglie veneziane venga ricomposto dalle magistrature della Serenissima tramite una separazione chirurgica della quota di feudo dell'avo Zaccaria Vendramin, dunque tramite la divisione dei beni materiali da quelli immateriali, degli immobili dalle *regalie*. Inoltre i X Savi sembrano riservare *alli Vendramini*, ormai costituiti in *consorzio feudale*, l'esercizio generale delle *regalie maggiori* giurisdizionali e daziarie, mentre sembrano viceversa ammettere il libero esercizio delle *regalie minori* ai Moro, almeno limitatamente all'ambito fondiario loro trasferito in forza del testamento di Elena Vendramin⁷⁵.

Proprio i punti salienti di tale artificiosa composizione faranno da rampa di lancio per una nuova e ben più grave controversia. Intorno ai beni già appartenuti a Zaccaria Vendramin prenderanno infatti corpo diverse difficoltà in ordine alla gestione e allo sfruttamento economico, deflagrando in tutta la loro

⁷³ *Ibidem*

⁷⁴ E quindi fino alla approvazione della Parte 13 dicembre 1586, ovvero la prima legge feudale organica della Repubblica di Venezia, *Codice feudale della Serenissima Repubblica di Venezia*, cit., pp. 80 e ss.; sul tema del rapporto fra diritto feudale comune e ordinamento veneziano mi permetto di rinviare al mio recente lavoro anche per la bibliografia in esso contenuta, E. Fameli, *Il diritto feudale comune nell'ordinamento veneziano. Prospettive di una ricerca*, in “Rivista internazionale di diritto comune”, XXVIII (2017), pp. 179-217.

⁷⁵ Come noto le regalie, intese come diritti dell'Imperatore, sono elencate per la prima volta da Federico I a Roncaglia nella *constitutio de regalibus* del 1158. Tale elenco andrà progressivamente ad allungarsi nei rapporti coi comuni, ponendo le basi per una netta linea di demarcazione fra le *regalie maggiori*, quelle costituenti naturale manifestazione della sovranità, e le *regalie minori* e dunque quell'insieme di altre *utilità* tipicamente traibili dai *bona vacantia* quali boschi, pascoli e paludi sul punto si rinvia G. Bognetti, *Regalie*, in *Enciclopedia italiana*, cit.; alla luce di una fonte qualificata come il Cardinale De Luca, Alessandro Dani osserva peraltro che la distinzione, almeno in età moderna, non deve ritenersi eccessivamente rigida, poiché “la regalia sovrana non escludeva che il bene interessato potesse essere di utilizzo collettivo” e quindi “un bene poteva essere al tempo stesso *res communis* e *bonum regale*”, A. Dani, *Il concetto giuridico di “beni comuni”*, p. 14; come vedremo nel proseguo dell'articolo la descrizione del Cardinal De Luca si attaglia perfettamente con la peculiare situazione giuridica in area veneta.

gravità quando la quota dei Moro perverrà, attraverso un complesso percorso, nel patrimonio della famiglia Lando⁷⁶.

4. Fini economici e vincoli giuridici: il sostrato di un conflitto.

Quando, agli inizi del XVII secolo, la nobile famiglia Lando entra in possesso di un'importante mole di beni presso Latisana, la potenza commerciale della Serenissima è in declino e il patriziato veneziano ha già cominciato a dirigere le proprie risorse verso i più sicuri investimenti terrieri. La contrazione delle attività commerciali, l'aumento dei rischi per la navigazione e quindi l'assottigliamento dei margini di profitto non sono però gli unici motivi per procedere ad una conversione agricola dei propri capitali mercantili. Infatti l'approvvigionamento alimentare della città lagunare, ricca e popolosa, si è progressivamente trasformato in un affare lucroso, tale da giustificare le cospicue spese necessarie a trasformare i terreni malsani e paludosi della gronda lagunare in fertili pianure adatte alla coltivazione⁷⁷.

In un quadro così abbozzato appare chiaro perché i Lando desiderino diventare imprenditori agricoli ed impiegare i propri capitali nella bonifica e conversione del proprio patrimonio fondiario per massimizzare l'estensione delle superfici coltivabili. Ciononostante la volontà della famiglia veneziana di mettere a coltura le aree lacustri e improduttive in proprio possesso si scontra con due importanti ostacoli: da una parte la precisa identificazione dell'*estensione* dei propri possedimenti, dall'altra la corretta individuazione dell'*intensità* dei poteri e delle facoltà da loro esercitabili al fine di *trasformare* le singole terre.

Nello specifico appaiono particolarmente controverse, da una parte, la collocazione dell'esatto confine geografico fra i propri possedimenti fondiari e la vicina *commenda imperiale* di Precenico⁷⁸, e, dall'altra, la *qualificazione giuridica* di una vasta porzione di terreni siti nei propri possedimenti e destinati al pascolo, alla raccolta di materiale combustibile e al taglio del foraggio.

Entrambi i problemi appaiono poi aggravati dalle caratteristiche giuridiche

⁷⁶ Dalla documentazione sembra ricavarsi che i 2/3 dell'eredità di Chiara Moro sarebbero pervenuti, per via testamentaria e *uxorio nomine*, ai Lando, mentre il rimanente terzo sarebbe stato devoluto all'Ospedale degli incurabili di Latisana, ASV, Inquisitori di Stato, b. 1045, *Stampa della fedelissima Comunità di Marano e Popolo contro li nn.bb. Giurisdicenti di Latisana*, pp. 62-64; può tuttavia comunque sostenersi che si fosse conservata una sostanziale identità fra la quota di Zaccaria Vendramin e quanto acquistato dai Lando. Infatti incrociando i dati contenuti nella divisione del 1526 con quelli raccolti nella richiesta di investitura di Moceniga Mocenigo Lando, formulata nel 1658, emerge la corrispondenza fra le informazioni immobiliari riportate nei diversi atti, Ivi, pp. 62-64.

⁷⁷ Per una sintesi della questione e le più opportune indicazioni bibliografiche si rinvia a S. Barbacetto, *La più gelosa delle pubbliche regalie*, cit., pp. 34 e ss.

⁷⁸ Sul tema dei *confini* corre l'obbligo di indicare l'analisi storico-giuridica di P. Marchetti, *De iure finium*, cit.; per un approccio più strettamente storiografico si veda A. Stopani, *La production des frontières: État et communautés en Toscane (16.-18. siècles)*, Roma 2008.

dell'area: *un'isola giurisdizionale* investita di consistenti *immunità* sviluppatesi anche in relazione alla presenza di importanti *corpi intermedi*.

Come detto, il distretto di Latisana è caratterizzato dalla presenza di forti entità sopraindividuali, *università* e *comuni*, dotate di considerevoli diritti, sanciti in *accordi ormai secolari*⁷⁹. In base a questi ultimi gli enti intermedi si erano obbligati a rispettare il *districtus*⁸⁰ del *dominus loci* in tanto in quanto quest'ultimo si era impegnato a proteggere la terra dalle minacce esterne, ad esercitare la giustizia secondo forme prestabilite nonché a conservare gli abitanti nei propri diritti avuti, fra i quali spiccano proprio quelli relativi all'accesso e alla fruizione dei beni naturalmente prodotti dalla terra e tipicamente traibili da boschi, paludi e pascoli.

Proprio la presenza di tale rapporto sinallagmatico fra *giusdicenti* e *corpi intermedi* contribuisce quindi ad accrescere le difficoltà dei Lando i quali, benché in possesso di poco meno di un terzo della terra di Latisana, sono però privi di ogni facoltà giurisdizionale a causa della citata pronuncia dei X Savi e sono quindi soggetti alla *giurisdizione* del *consorzio dei giusdicenti*.

Infatti, appena i Lando tentano di avviare un primo processo di conversione in senso agricolo delle aree *pascolive* e *boschive* si scontrano subito con l'agguerrita opposizione del comune di Sottopovolo, lesto a tutelare i propri diritti d'accesso e fruizione su tutti i beni esposti al rischio di trasformazione. La comunità locale ha infatti gioco facile nell'ottenere *ordini inibitori* e *di messa in pristino* da parte dell'autorità giurisdizionale locale facendo, molto probabilmente, leva proprio sugli antichi patti⁸¹.

La spinta capitalistica della famiglia veneziana si scontra dunque con i contrapposti interessi delle comunità locali, protetti dal titolare del potere giurisdizionale per diretto vincolo convenzionale. Il freno alla svolta economica risale proprio dagli abitanti del luogo, disinteressati ad un ipotetico progresso ambientale ed economico ed anzi preoccupati di conservare le proprie certezze economiche, legate alla possibilità di raccogliere le utilità naturalmente prodotte da boschi e pascoli, ed intimoriti dal rischio di essere gravati di nuove *angherie* nella gestione delle aree coltivate.

L'ingombrante presenza del *consorzio dei giusdicenti* incide poi anche sulla

⁷⁹ Ci si riferisce ai già citati accordi del 1245 e del 1368.

⁸⁰ Il *Districtus* o *ius distrigendi* è il diritto di costringere e di punire riconosciuto all'ufficiale pubblico. Il termine è spesso menzionato nei diplomi di concessione di immunità alle sedi vescovili (quindi in senso negativo) e dunque come esenzione dal *districtus regio* con libero esercizio da parte del vescovo nell'area immune. A partire dal secolo XI il termine andrà a coincidere con la stessa area di esenzione identificandosi con il territorio, il distretto in senso moderno, G. Sergi, *Villaggi e curtis come basi economiche territoriali per lo sviluppo del banno*, in G. Sergi (cur), *"Curtis e signoria rurale: interferenze fra due strutture medievali"*, Torino 1993, pp. 13-14.

⁸¹ Come sottolineato da Alessandro Dani per l'area senese gli scontri fra comunità e signori locali si sviluppavano spesso proprio a causa degli atti di usurpazione perpetrati da questi ultimi per tentare bonifiche dirette a mettere a frutto maggiori estensioni di terreni, A. Dani, *Usi civici nello Stato di Siena*. cit., pp. 367-369.

definizione del problema di vicinato lamentati dai Lando.

Possiamo infatti immaginare che la famiglia veneziana cerchi l'appoggio dei *giusdicenti* per i propri problemi con la *commenda di Precenicco*, ma sicuramente li trova sordi alle proprie suppliche. Infatti le tensioni con la vicina comunità imperiale trovano origine proprio in un accordo stipulato dal primo consorzio di giusdicenti nel 1551⁸², accordo che, pur garantendo un equilibrio secolare coi vicini asburgici, aveva intaccato l'integrità del distretto proprio nella quota poi pervenuta nel patrimonio dei Lando.

Le *ambizioni imprenditoriali* della nobile famiglia veneziana appaiono dunque destinate ad infrangersi contro *l'impossibilità giuridica* di essere realizzate, almeno nelle condizioni date.

Così quando il 10 febbraio del 1658⁸³ il capitano di Latisana ordina, probabilmente per l'ennesima volta, di rendere al comune di Sottopovolo certe aree di pascolo trasformate in arative, il disappunto è tale da spingere i Lando a prendere in considerazione ogni strumento giuridico idoneo a tutelare i propri interessi economici.

5. Confini geografici e confini giuridici.

Gli appena illustrati ostacoli alla strategia imprenditoriale dei Lando sono anche il risultato di altrettanti nodi interpretativi circa la corretta qualificazione giuridica *del distretto di Latisana* nel suo complesso nonché dei diritti d'uso riconosciuti in capo alle comunità locali.

Rispetto al problema confinario infatti non v'è dubbio che il primo consorzio di Latisana, nell'accordarsi sui confini con la *commenda di Precenicco* nel lontano 1551, avesse disposto dell'integrità territoriale del distretto a favore degli asburgici, atteggiandosi a *padrone* dell'area. Il fatto poi che, nel corso di un secolo, nessuno avesse mai contestato questo accordo si doveva, esclusivamente, alla comunione di scopi e ai vincoli familiari che avevano riunito i *giusdicenti di Latisana* fino a quel momento, ma non provava in alcun modo il diritto degli allora *consorti* a procedere a tale operazione.

Nonostante, come già illustrato, sia difficilmente contestabile la qualificazione in senso feudale del distretto latisanese, da quando le controversie con gli Asburgo per Latisana si erano sopite, il tema della feudalità del distretto è entrato in uno stato di quiescenza. Tutto rimane inerte, lasciando ai consorti una libertà di movimento probabilmente superiore al titolo giuridico da essi vantato, tanto da spingerli a sottoscrivere i predetti accordi del 1551 in più o meno

⁸² I contenuti integrali degli accordi del 1551, più volte citati, non sono ancora emersi nella loro interezza dalla documentazione d'archivio.

⁸³ ASV, Inquisitori di Stato, b. 1045, *Per li nn.bb. giusdicenti di Latisana*, p. 79.

consapevole contrasto con il proprio titolo giuridico feudale. È chiaro infatti che un atto di disposizione di simile entità, tale da mutilare l'estensione territoriale del distretto, si poteva giustificare solo ammettendo che i consorti possedessero il distretto a *titolo d'allodio*. Se viceversa fosse emerso che i consorti erano (e sono tuttora) titolari esclusivamente di un *dominio utile* su quella terra, gli accordi avrebbero dovuto essere cassati, perché, intaccando l'integrità del *beneficio*, avevano provocato un nocumento anche al *direttario*.

Sull'altro versante poi, benché i *consorti* avessero inibito le trasformazioni e ordinato la restituzione e messa in pristino dei beni *boschivi* e *pascolivi*, era comunque mancata una pronuncia sia sulla *qualificazione giuridica* sia sulla *specificata spettanza* di questi beni, lasciando totalmente impregiudicate le questioni.

È tuttavia chiaro alla famiglia che, anche riuscendo a individuare una favorevole soluzione alle appena esposte *questioni di diritto sostanziale*, nulla sarebbe cambiato se non si fosse trovato il modo di portare la cognizione delle controversie davanti a un giudice diverso da quello del distretto. Risulta loro evidente infatti che dal capitano di Latisana e dai *consorti giurisdicenti* non potranno mai ottenere un pronunciamento positivo né sul tema delle terre *boschive* e *pascolive* né, tanto meno, circa i rapporti di vicinato con la commenda di Prezenicco.

L'obbiettivo primario che i Lando devono perseguire è quindi, necessariamente, quello di rompere lo *scricigno giurisdizionale* sfruttando un *titolo giuridico* che, da una parte, permetta loro di portare ogni controversia davanti ad una *cognizione* diversa delle istanze giurisdizionali del distretto e, dall'altra, fornisca un sufficiente addentellato per far *cassare l'accordo* del 1551 e per escludere ogni diritto vantato dal comune di Sottopovo al fine di procedere nelle trasformazioni agricole.

Quando deflagra la contesa, l'amministrazione del patrimonio della famiglia Lando è affidata alle cure di Moceniga Mocenigo⁸⁴, designata per testamento erede usufruttuaria del marito Francesco Lando nonché tutrice del figlio Agostino. Non abbiamo particolari informazioni biografiche su questa nobildonna, ma le si deve riconoscere una certa forza e personalità se è vero che, negli anni delle vicende che ci occupano, continua a prendersi la diretta responsabilità delle più rilevanti decisioni della famiglia, nonostante il figlio Agostino sia già sufficientemente adulto da compiere alcuni atti di amministrazione nel distretto di Latisana.

Nonostante l'indubbia caratura della nobildonna, ella appare comunque affiancata, in quasi tutti gli atti giuridici, da un consulente, il dottor Paolo Colpi, il cui nome ritorna (con una certa frequenza e per oltre un trentennio) come procuratore di varie parti nei registri di *terminazioni* di diverse magistrature

⁸⁴ I Mocenigo sono nobili veneziani dalla serrata del Maggior Consiglio e danno a Venezia ben cinque dogi, J. Temple Leader, *Libro dei nobili veneti*, cit., p. 59; anche Franz Schroder rammenta questa nobile famiglia, F. Schroder, *Repertorio genealogico*, cit., p. pp. 23-24.

veneziane, specialmente quella dei Provveditori sopra feudi.

Non può dirsi se il *dottore* sia già da tempo consulente di Moceniga o venga chiamato espressamente per trovare una soluzione ai gravosi problemi dei Lando, magari proprio confidando nella sua specifica esperienza forense in ambito feudale. Certamente si può forse immaginarlo, chino sui documenti, a cercare di individuare il bandolo di quella intricata matassa risalendo a ritroso dal lascito testamentario che, *uxorio nomine*, permise ai Lando di entrare in possesso di una gran mole di beni presso Latisana. Dalle ricerche emerge così all'occhio attento di Paolo Colpi come le *ragioni* dei Lando derivino da un *contratto di compravendita feudale* stipulato nel 1430 fra il conte di Gorizia e due veneziani, il nobile Jacopo Morosini e il cittadino Jacopo Ciola.

6. La strategia processuale di Paolo Colpi.

La consulenza di Paolo Colpi offre ai Lando l'inaspettata speranza di poter ribaltare la situazione a proprio vantaggio. Infatti la spendita del *titolo feudale* sembra garantire alla famiglia veneziana una solida base giuridica per sciogliere tutti i nodi e le criticità che le impediscono di procedere alle innovazioni e alle trasformazioni nei propri possedimenti.

In primo luogo, riuscendo a far accertare la *natura feudale* del distretto, si sarebbe potuto qualificare nel medesimo senso, e con effetto retroattivo, anche il titolo del possesso dei *consorti giurisdicenti* sul distretto. Quest'ultimo quindi, scemando nel solo *dominio utile*, avrebbe dovuto, per quanto ricco ed esteso, mantenere intatte le ragioni del *direttario*. Di conseguenza gli accordi del 1551, incidendo sull'integrità del distretto, avrebbero potuto essere considerati lesivi, non solo dell'interesse dei Lando, eredi della quota intaccata, ma anche e soprattutto del diritto del titolare del *dominio diretto* (la Repubblica di Venezia) ed in tal senso essere annullati.

Sull'altro versante poi, il titolo feudale preteso dai Lando avrebbe potuto garantirne le ambizioni imprenditoriali della famiglia, elencando il *contratto feudale* del 1430 tutte le *regalie* necessarie alla trasformazione in senso agricolo della quota del distretto pertinente ai Lando ed in particolare quelle relative a pascoli, paludi e selve⁸⁵.

Come abbiamo visto, l'eredità di Elena Vendramin arriva ai Lando deprivata delle regalie maggiori, in particolare quelle daziarie e giurisdizionali. Ciononostante abbiamo anche riferito di come la ducale del 1576 dei X Savi

⁸⁵ L'elenco delle regalie previste dal contratto feudale, come già riportato, comprendeva: "nostram turrim seu arcem, locum et terram portus Latisanae cum omnibus garitu, jurisdictione, dominio campis, pratis et terris cultis et inculti, viis, pascuis, nemoribus, sylvis, venationibus, paludibus, piscationibus, aquis, aquarumve decurrentibus, livellis, advocatiis, placitis, mutis, datiis et reliquis quibuscumque", BNM, *Documenti relativi al feudo di Latisana*, p. 10. Quelli rilevanti sono ovviamente i riferimenti a *pascuis, sylvis* e *paludibus*.

avesse stabilito che i Moro (e quindi anche i loro successori Lando) avrebbero potuto esercitare alcuni diritti elencati nel contratto feudale all'interno della loro quota del distretto, senza bisogno di autorizzazione alcuna. Quindi anche da tale ultima pronuncia, se letta estensivamente, il dottore spera di poter trarre argomenti a favore di Lando, in quanto sembra costituire un titolo implicito per esercitare le regalie utili alla conversione agricola, seppur limitatamente alla propria quota di distretto.

In sintesi la vedova Lando, in base al titolo feudale, potrebbe infatti vantare un *dominio utile* su beni boschivi e pascolivi, contrapponendolo ad ogni argomento proveniente sia dal comune di Sottopovo sia eventualmente dai *giudicanti*. Da una parte infatti le comunità locali non potrebbero opporre ai Lando gli accordi stipulati nel 1245 e nel 1368, giacché questi ultimi obbligano esclusivamente i *domini loci* come corrispettivo del riconoscimento del proprio *districtus*; dall'altra parte invece nemmeno i *consorti* potrebbero asserire la propria titolarità sui beni boschivi e pascolivi della *pars* dei Lando, in quanto le *res iudicatae* dai X Savi attribuivano a Moro (e quindi ai loro eredi) la facoltà di fruire liberamente di alcune regalie minori nella propria porzione del distretto senza autorizzazione alcuna.

A prescindere dai pur decisivi elementi di diritto sostanziale, è chiaro che il vantaggio maggiore del titolo feudale risiederebbe, in ogni caso, nella possibilità di sottrarre ogni controversia alla giurisdizione dei *consorti di Latisana*, legittimando la traslazione della lite avanti ai Provveditori sopra feudi quali delegati dal Senato sulle questioni feudali.

Il primo passo per spendere il *titolo feudale* è quindi quello di chiedere l'investitura ai Provveditori sopra feudi, secondo le disposizioni della parte 13 dicembre 1586⁸⁶. Infatti benché tale legge fosse in vigore da quasi 70 anni, nessuno dei *consorti giudicanti* aveva mai chiesto di essere investito⁸⁷.

⁸⁶ Come già evidenziato la parte 13 dicembre 1586 costituisce la prima legge feudale organica della Repubblica di Venezia. Per il testo si veda *Codice feudale della Serenissima Repubblica di Venezia*, cit., pp. 80 e ss.

⁸⁷ Come abbiamo visto, a partire dalla morte del conte di Gorizia, Latisana gravitava stabilmente sotto l'egida del Consiglio dei X ed è tramandato almeno un formale giuramento, nelle mani del Provveditore della Patria del Friuli, benché risalente al 1460, ASV, Inquisitori di Stato, b. 1044, *Circa la giurisdizione di Gorizia*, d.n.n.; deve altresì ritenersi che i Provveditori fossero pienamente consapevoli dell'esistenza del *consorzio di Latisana*. Esistono infatti tre annotazioni di denunce nei confronti dei consorti di Latisana per non aver ricevuto investitura e per esercizi indebiti delle facoltà giurisdizionali: una del 1632, una nel 1646 ed una nel 1668. A prescindere dall'ultima denuncia, intervenuta in un momento successivo alla prima formale investitura dei consorti da parte dei Provveditori sopra feudi, le altre due presentano una nota a margine che afferma che *"i consorti di Latisana sono investiti"*. La busta avrebbe dovuto contenere almeno un paio di centinaia di *cartule* relative alle denunce, nonché alle controdeduzioni dei giudicanti di Latisana, ma la documentazione relativa a queste tre denunce è stata strappata dal volume che le rilegava, ASV, Provveditori sopra feudi, b. 747, *Denunzie segrete che non ebbero effetto*, d.n.n.; inoltre, pur in difetto di regolare investitura davanti ai Provveditori sopra feudi, nel 1589 il Consiglio dei X procedette a processare ed esiliare per vent'anni a Lesina Zaccaria Vendramin (un nipote di Andrea Vendramin, uno dei tre componenti del primo consorzio feudale) per aver

Così quando Moceniga Mocenigo Lando, il 26 marzo del 1658, si presenta pel tramite del suo procuratore Paolo Colpi a *supplicare* l'investitura di tutto quanto detenuto presso il distretto di Latisana, la sua è la prima domanda d'investitura pervenuta alla magistratura sopra feudi da quella terra.

I *consorti* si attivano immediatamente, ottenendo dai Provveditori sopra feudi un provvedimento inibitorio della richiesta appena formulata dalla vedova Lando⁸⁸. Non sono note le motivazioni giuridiche allegate né le ragioni di fatto che spingono i *consorti* ad opporsi all'investitura. Benché non possa escludersi che i consorti si muovano esclusivamente per il timore di uscire dall'ombra ed essere chiamati a presentare i propri titoli d'investitura alla magistratura veneziana⁸⁹, è tuttavia possibile che essi intuiscono i rischi derivanti dalla investitura ai Lando e cerchino quindi di frapporti ogni possibile ostacolo.

Purtroppo per i *nobiluomini giusdicenti*, il dottor Paolo Colpi, dapprima, il 2 maggio del 1658, si assicura la revoca del provvedimento inibitorio⁹⁰, per poi, il 9 maggio dello stesso anno, ottenere il permesso di prestare il giuramento in nome e per conto dell'erede testamentaria di Francesco Lando. La vedova ottiene così la sperata investitura come feudataria *giurisdizionale*⁹¹.

tiranneggiato i suoi sudditi di Latisana, S. Zamperetti, *I piccoli principi*, cit., p. 357.

⁸⁸ ASV, Provveditori sopra feudi, b. 876, terminazioni, pp. 104r.

⁸⁹ Effettivamente, dopo l'intimazione a Moceniga Lando di presentare nota degli altri consorti, tutti i *giusdicenti* presto o tardi presenteranno regolare domanda d'investitura, ASV, Provveditori sopra feudi, b. 747, 9 maggio 1658; il primo dei consorti a presentarla è Giacomo Contarini, in nome e per conto della moglie Elisabetta Vendramin che deteneva 8 carati di giurisdizione, ASV, Provveditori sopra feudi, b. 747, 22 agosto 1658; successivamente vi provvede anche Piero Querini, figlio ed erede di Antonio Querini, che era entrato in possesso di 4 carati di giurisdizione per legato da Lucietta Vendramin, ASV, Provveditori sopra feudi, b. 747, 16 maggio 1661; i rimanenti consorti notificano tutti cumulativamente soltanto il giorno 8 settembre 1681 dichiarando di detenere 12 carati di giurisdizione, ASV, Commissione alla revisione delle notifiche feudali 1807, busta 34, notifica 1084, allegato g, d.n.n.; che i consorti fossero giuridicamente obbligati a presentare domanda d'investitura è almeno dubbio. Giacomo Contarini infatti, nel chiedere investitura per la moglie, rammentava ai Provveditori che vi adempieva "sebbene non tenuto in virtù dei patti suddetti, come non lo sono stati li miei ascendenti" ASV, Provveditori sopra feudi, b. 747, 22 agosto 1658; questo perché il contratto feudale del 1430 dispensava il feudatario dal presentare periodica domanda d'investitura, gravandolo esclusivamente dell'obbligo di prestare giuramento, ogni volta fosse stato richiesto, BNM, *Documenti relativi al feudo di Latisana*, p. 13.

⁹⁰ ASV, Provveditori sopra feudi, b. 876, terminazioni, p. 104v.

⁹¹ ASV, Provveditori sopra feudi, b. 747, 9 maggio 1658; nell'ordinamento veneziano i feudi o sono *censuali* per i quali non è previsto servizio, ma si deve pagare un censo, o *giurisdizionali* nei quali è previsto l'obbligo di prestare servizio, in particolare il servizio militare. I primi sono investiti dai Rettori, i secondi devono essere sempre investiti direttamente dal Serenissima, F. Foramiti, *Manuale di giurisprudenza feudale che contiene una idea generale dei feudi, della loro origine e dei principi sui quali essi si fondano; il sistema feudale secondo i libri dei feudi colle leggi relative; le leggi feudali dell'ex veneta Repubblica disposte per ordine cronologico e di materia; le variazioni che ultimamente subirono i feudi*, Venezia 1841, p. 72; anche Giovanni Bonifacio aveva ricordato che "presso di noi i feudatari son solo di due sorti: o giurisdizionali, che hanno l'obbligo di servire, o censuali che pagano censo o pensione", G. Bonifacio, *Commentario sopra la legge dell'eccellentissimo Senato fatta l'anno 1586 a 15 di dicembre, nella quale conforme alle determinazioni della Serenissima Repubblica e secondo le leggi universali de' Feudi sommariamente si tratta di tutta la materia feudale*,

7. La controversia per il confine con Precenicco.

Una volta ottenuta la sperata investitura, i dissidi circa i confini geografici e giuridici di Latisana possono finalmente essere portati all'attenzione delle supreme magistrature veneziane. Moceniga Lando non entra però in diretto contrasto con i giurisdicenti di Latisana, limitandosi a chiedere lumi circa i conflitti latenti con la vicina commenda di Precenicco, attualmente affidata ai padri Gesuiti, subentrati all'Ordine teutonico.

Lo scontro si dipana su un duplice piano: da una parte il tema dell'individuazione dell'esatto confine fra Latisana e Precenicco, dall'altra la questione relativa all'utilizzo promiscuo delle terre *pascolive* e *boschive* poste a cavaliere dei due ambiti territoriali e utilizzate da parte dei villici di entrambi.

A esprimere il proprio parere giuridico sull'istanza⁹² è chiamato il *consultore in jure* Gasparo Lonigo⁹³, il quale è costretto a ripercorrere l'intera storia del feudo a partire dalla dominazione goriziana⁹⁴. L'obbiettivo di questa lunga digressione è fondare un dato giuridico che per il Consultore della Serenissima è una

Venezia 1696, p. 42; è necessario precisarsi che anche ai feudi censuali potevano competere più o meno ampie facoltà giurisdizionali benché esse non ne fossero *qualità naturali*, tanto è vero che Daniele Fabrizio rammenta che “essi beni possono liberamente essere alienati come gli altri allodiali e con loro alienazioni si intendono *ipso iure* alienata la loro giurisdizione onde se li venditori volessero alienar solamente li beni e rittener la giurisdizione no potrebbero ciò fare essendo questa qualità propria e spettante ai beni e non privilegio concesso alla persona”, BNM, Manoscritti italiani, classe II, 8 (4903), D. Fabrizio, *Informazione intorno la qualità de' feudi nel Friuli*, (1630), pp. 5r-17v.

⁹² Non è indicata la data precisa dell'istanza di Moceniga Lando, tuttavia è possibile individuare gli estremi minimi e massimi della questione sapendo che Gasparo Lonigo ricoprì la carica di *Consultore in jure* fra il 1637 e il 1658.

⁹³ Per un quadro biografico della figura del giurista atestino Gasparo Lonigo e delle sue opere si rinvia ad A. Barzazi, *Consultori in Jure e feodalità nella prima metà del Seicento: l'opera di Gasparo Lonigo*, in G. Cozzi (cur), *Stato, società e giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII)*, II, Roma 1985, pp. 223-251; nonché alla voce bibliografica di Ead., *Gasparo Lonigo*, in *Dizionario Bibliografico dei giuristi Italiani*, II, Bologna 2013, pp. 1198-1199; per un approfondimento sull'attività e sul ruolo dei Consultori in jure nell'ordinamento veneziano si vedano anche Ead., *I consulti di Fulgenzio Micanzio: inventario e registi*, Pisa 1986, pp. X-XXXIX; e soprattutto Ead., *Consultori in jure*, in “Storia della cultura veneta”, 5/II, Vicenza 1986, pp. 179-199; per allargare lo spettro della ricerca si veda anche A. Stefanutti, *Giureconsulti friulani tra giurisdizionalismo veneziano e tradizione feudale*, in “Archivio veneto”, CXLII (1976), pp. 75-94; C. Pin, *Paolo Sarpi consultore in iure della Serenissima ed i giuristi dell'Università di Padova*, in “Studi veneziani”, LVI (2008), pp. 207-226; L. Casella, *Tiberio Deciani e Antonio Belloni figure della cultura giuridica udinese del Cinquecento*, M. Cavina (Cur), *Tiberio Deciani (1509-1582): alle origini del pensiero giuridico moderno*, Udine, 2004, pp. 44-50; nonché G. Ferrari, *I codici di privilegi contra comitem Goricie nell'archivio dei Consultori della Repubblica Veneta*, in “Gorizia nel Medioevo: miscellanea di studi storici in occasione del quinto centenario della concessione dei diritti civici a Gorizia”, Gorizia, 1956, pp. 120-125; per uno sguardo più disincantato sugli interessi personali dei Consultori della Repubblica, A. Conzato, *Facendieri di confine. Note sul terziario avanzato pronobiliare parastatale tra Friuli austriaco e veneziano*, in “Studi veneziani”, XLVI (2003), pp. 121-129; nonché Id., *Dai castelli alle corti*, cit., pp. 302-306.

⁹⁴ ASV, Consultori in Jure, f. 61, pp. 278r-280v.

necessaria premessa: la natura feudale del distretto latisanese. L'argomentazione è molto semplice: Latisana è un feudo patriarcale, investito al conte di Gorizia e da esso ai Vendramin, ed è quindi passato sotto l'alto dominio della Serenissima con tutto il resto del Friuli "de iure belli et de iure gentium"⁹⁵.

Tale premessa è necessaria a Gasparo Lonigo per poi passare ad affrontare lo specifico punto problematico messo in luce dall'istanza della Moceniga Mocenigo: gli accordi raggiunti dai Vendramin con Precenicco nel 1551. Dalle affermazioni e dai documenti presentati della vedova Lando emerge infatti come da tale convenzione sia derivata, non solo la costituzione di un'area ad uso promiscuo degli abitanti dei due distretti, ma addirittura un'amputazione territoriale a tutto danno della quota di Latisana pertinente ai Lando.

Il Consultore ricorda che la pace di Worms del 1521, fra Asburgo e Venezia, aveva lasciato aperte molte questioni, imponendo alle parti un nuovo incontro a Bologna nel 1529. Per sgravare le nuove trattative dalle dispute più minute, i contendenti decisero però di affidare ad un *giudizio arbitrale*, da tenersi a Trento a partire dal 1532, la definizione dei precisi confini dei singoli distretti delle due potenze entro i limiti dettati dagli accordi generali di Worms e di Bologna⁹⁶.

Al tempo la situazione di Latisana appariva particolarmente controversa, vista l'adiacenza alla commenda di Precenicco e alla laguna di Marano, allora entrambe saldamente in mano asburgica. Per tale motivo i Vendramin si erano fatti autorizzare a partecipare al giudizio arbitrale di Trento dalla Serenissima⁹⁷, ed in tale sede

nel negotio della Tisana fu decretato con queste parole: illustrissimos dominos Andream et fratres Vendraminos conservandos esse in possessione Pinetae et Lugugnanae usque ad portum Latisanae inhiendo regiam maiestatem d. Capitani Marani ne eos in possessione ipsius territoris molestet aut turbet⁹⁸.

⁹⁵ *Ibidem*; pare opportuno segnalare che, in una prima fase, le consulenze giuridiche prestano molta attenzione all'atto di cessione della Patria del Friuli alla Repubblica effettuato dal patriarca Ludovico Mezzarota nel 1424 nonché alle investiture dei vicariati imperiali. Dopo la nomina di Paolo Sarpi alla carica di *Consultore in jure* si riscontra invece una revisione del fulcro del ragionamento e una nuova tendenza diretta a favorire l'argomento bellico rispetto a quello convenzionale. Le ragioni di questo mutamento nonché, in generale, il tema del fondamento giuridico del *passaggio* del Friuli sotto l'egida veneziana meriterebbero un approfondimento.

⁹⁶ Il problema più rilevante per la definizione dei precisi confini risiedeva nella scarsa conoscenza delle aree. Non a caso, una parte del procedimento arbitrale tridentino, viene portata avanti in Friuli per poter verificare da vicino lo stato dei luoghi e decidere meglio le questioni relative alla definizione dei confini. La sede friulana dell'arbitrato di Trento è collocata infatti nella città di Gradisca, C. Morelli, *Del saggio storico della Contea di Gorizia*, Gorizia, 1773, p. 68; non a caso la sede di Gradisca è citata nel preambolo della sentenza arbitrale, ASV, *Inquisitori di Stato*, b. 1045, *Stampa della fedelissima Comunità di Marano e Popolo contro li nn.bb. Giurisdicenti di Latisana*, p. 32.

⁹⁷ Marin Sanudo nei suoi diari ricorda la richiesta d'essere autorizzati a partecipare al procedimento arbitrale avanzata dai Vendramin. Come detto le questioni più controverse erano senza dubbio quelle relative al rapporto con Marano e con la vicina commenda di Precenicco, M. Sanudo, *Diari*, Vicenza, 1997, LVIII, pp. 249, 280, 446, 491.

⁹⁸ ASV, *Consultori in Jure*, f. 61, pp. 278r-280v; per il testo del capitolo 82 della sentenza arbitrale,

Viceversa la questione circa Precenicco era rimasta aperta, tanto da spingere i Vendramin a muoversi autonomamente, dunque senza previa autorizzazione della Repubblica, e a raggiungere con i vicini asburgici il contestato accordo del 1551. In tale occasione le parti si risolsero a ricomporre la controversia confinaria “con il tirare una linea retta a partire dalla chiesa di San Salvatore fino al mare” e quindi seguendo i confini già fissati dal privilegio con cui, nel 1230, lo *Stupor mundi* aveva assegnato Precenicco all’Ordine teutonico⁹⁹.

Tale soluzione, sotto molti aspetti estremamente efficace in un territorio caratterizzato da frequenti alluvioni e repentini cambi morfologici¹⁰⁰, aveva tuttavia il difetto di aver trascurato le indicazioni dettate dalla sentenza arbitrale del 1535, laddove era decretato che

li Signori Vendramini patroni della Tisana siino conservati in possesso della Pineta da Lignano sino al porto di Latisana¹⁰¹, con la precisazione necessaria che “la linea di questi confini viene ad abbracciare gran quantità di terreni a favore dei Lando¹⁰².

Viceversa

la linea tirada dalli Imperiali restringe molto li detti confini a pregiuditio non solo de possessori della Tisana, ma anco del feudo con pregiuditio notabilissimo della Serenissima Repubblica, patrona d’esso¹⁰³.

Quindi, con gli accordi del 1551, non solo si era danneggiata l’integrità del feudo, ma si era anche accettata la costituzione di un’ampia *area promiscua*, fruibile tanto dagli abitanti di Latisana quanto da quelli di Precenicco, per il “pascolare, segare et fare quello che li pare per il servitio di loro animali”¹⁰⁴, con ulteriore aggravio per i Lando e per la Repubblica.

Il Consultore è anche costretto a rammentare che, se era vero che i Vendramin avevano potuto partecipare all’arbitrato tridentino con il beneplacito

dedicato alla situazione dei Vendramin, si veda, ASV, Inquisitori di Stato, b. 1045, *Stampa della fedelissima Comunità di Marano e Popolo contro li nn.bb. Giurisdicenti di Latisana*, pp. 32-36; ma anche, N. Barozzi, *Latisana e il suo distretto*, cit., p. 82.

⁹⁹ ASV, Consultori in Jure, f. 61, pp. 278r-280v.

¹⁰⁰ Come riconosciuto dallo stesso Gaparò Lonigo, segnare il confine fra Precenicco e Latisana presentava rilevanti profili di difficoltà. Ciò probabilmente perché i punti di riferimento tendevano a mutare continuamente, a causa delle piene del Tagliamento, *Ibidem*.

¹⁰¹ *Ibidem*

¹⁰² *Ibidem*

¹⁰³ *Ibidem*

¹⁰⁴ ASV, Consultori in Jure, f. 61, pp. 278r-280v; le difficoltà di segnare i confini non sono ovviamente solo morfologiche, ma attengono anche, per l’appunto, al fatto che “l’estrema mobilità dei possedimenti e dei diritti rendevano vano ogni sforzo teso ad individuare l’esatta demarcazione delle linee di confine [...] ed in questa prospettiva non può stupire che zone oggetto di contesa [...] finissero per essere considerate, di comune accordo, come territori indivisi tra signori vicini”, P. Marchetti, *De iure finium*, cit., pp. 23-28.

della Repubblica,

questa sentenza fatta da Commissari sopradetti non fa mutar natura alli beni della Tisana, cioè che da feudali divenghino allodiali, nemmeno che il dominio diretto, che era della Serenissima Repubblica, passi in essi Vendramin né in altri¹⁰⁵.

Di conseguenza per Gasparo Lonigo ogni convenzione successiva alla pronuncia arbitrare del 1535, come appunto quella del 1551, doveva essere considerata illegittima, non solo perché i Vendramin non erano stati autorizzati a sottoscriverla, ma soprattutto perché era risultata lesiva dell'integrità del feudo.

Le parole dell'atestino risuonano quindi più come una sentenza che come un mero parere giuridico:

come nei tempi passati non è stato lecito ad alcuno feudatario il far compromessi sopra li beni giurisdizionali feudali, così parimenti s'è proibito nell'avvenir il far detti compromessi o arbitramenti, et la ragione è che detta promiscuità ferisce, non sol l'utile dominio, che è appresso il feudatario, ma anco la proprietà, che è del solo Signore del feudo, alla conservazione della quale è tenuto l'istesso feudatario et altrimenti facendosi saria una specie di fellonia, degna di privatione del feudo e tanto più quando che è fatta con persone estere a quali si viene a comunicar quel l'utile dominio che deve servire solo per detti feudatari et altri sudditi e non per alteri, perciò stimiamo che sia termine di giustizia il cassar, tagliar, annular, con l'autorità suprema dell'Eccellentissimo Senato come fatta contro le leggi et a pregiudizio del feudo et del Signore di esso et in tal modo si libererà detto feudo che è nobilissimo et di gran rendite¹⁰⁶.

Il severo giudizio del consultore merita un breve cenno, specie dove si spinge a configurare addirittura la fellonia del *vassus* per aver stipulato il *compromesso* sulle aree di confine poste fra Latisana e Precenicco.

Come noto, alla nozione di fellonia, come cristallizzatasi nel basso Medioevo¹⁰⁷, vanno ascritte tutte le condotte attive o omissive idonee a violare il vincolo della *fidelitas* intercorrente fra il *vassus* ed il suo *senior*, cioè il vincolo scaturente dalla cerimonia di *commendatio* vassallatica e dalla prestazione del giuramento¹⁰⁸.

¹⁰⁵ ASV, Consultori in Jure, f. 61, pp. 278r-280v.

¹⁰⁶ ASV, Consultori in Jure, f. 61, pp. 278r-280v.

¹⁰⁷ In generale sul tema della devoluzione dei beni feudali si veda R. Del Gratta, *Feudum a fidelitate*, cit., pp. 447-492; più nello specifico sulla fellonia e per un'elencazione delle ipotesi tipiche si veda C. Danusso, *La fellonia ex delicto nell'età del commento*, in «Studi di Storia del Diritto», III, Milano 2001, pp. 201-363.

¹⁰⁸ Tale *commendatio* è una forma qualificata di accomandazione ed è destinata ad inquadrare servizi di maggior prestigio, tipici degli strati medio-alti dell'aristocrazia, R. Boutruche, *Signoria e feudalesimo*, cit., p. 162; essa si presenta normalmente come un rapporto di dipendenza *hominis ad hominem* di durata vitalizia e normalmente informata a un rigoroso *intuitus personae*, P. Grossi, *Le situazioni reali*, cit., pp. 83-85; la cerimonia di accomandazione è affiancata anche dalla prestazione del *iuramentum fidelitatis* del *vassus* al *senior*. L'accettazione da parte del *senior* di tale atto unilaterale compiuto dal *vassus* è idonea a far sorgere reciproche obbligazioni in un vero e proprio contratto sinallagmatico, F. L. Ganshof, *Che cos'è*

Presentandosi tale vincolo come l'elemento costitutivo sia del contratto che del rapporto feudale, la conseguenza della sua lesione sono quindi l'invalidità del contratto, la risoluzione del rapporto e la devoluzione del *dominio* (utile o diretto) sul bene feudale a vantaggio della parte danneggiata dalla condotta ingiusta.

Per tale motivo le ipotesi di devoluzione sono per lo più riconducibili a comportamenti particolarmente gravi e tipizzati all'interno della nozione di fellonia come appena descritta. Si tratta prevalentemente di condotte che affondano le radici negli ideali cavallereschi altomedievali, ben rappresentati nei cicli cortesi come quello arturiano. Parliamo quindi di comportamenti come, ad esempio, l'uccisione o il ferimento del *senior*, il suo abbandono in battaglia o l'adulterio con la sua sposa o addirittura con la sua concubina¹⁰⁹.

Le compilazioni feudali riportano tuttavia ulteriori fattispecie, probabilmente frutto di interpretazioni estensive delle curie feudali, dalle quali emergono ipotesi di lesioni della *fidelitas* derivanti anche da condotte tenute dal *vassus* nei confronti di soggetti estranei al rapporto, specie nell'esercizio delle attività affidategli dal *senior*, oppure nella custodia delle cose affidategli da quest'ultimo. A quest'ultima ipotesi si riconduce, in particolare, la riprovevole amministrazione del bene feudale¹¹⁰.

Alle predette fattispecie *latu sensu* delittuose presto se ne affiancheranno varie altre, o perché edificate dagli interpreti oppure perché imposte attraverso interventi legislativi. In particolare, fra questi ultimi, va segnalato quello di Lotario III, poi ribadito da Federico I, in forza del quale la devoluzione del feudo è comminata anche nelle ipotesi di alienazione del bene feudale senza il consenso del signore¹¹¹. All'alienazione poi venivano ricondotti, almeno

*il feudalesimo*², Torino 1989 (la prima edizione è del 1944), pp. 78-80; anche Ennio Cortese ritiene che la *fidelitas* fra vassallo e signore sia mutuata da modelli privatistici, tendendo quindi ad assumere natura bilaterale e corrispettiva, ovvero gravando egualmente su entrambe le parti, E. Cortese, *Il Diritto nella Storia Medievale*, cit., I, pp. 259-260; in tal senso anche Rodolfo del Gratta il quale rammenta le parole di Fulberto, vescovo di Chartres, secondo cui in caso di rottura della *fidelitas*: “*id est, si vassallus privatur feudo, dominus proprietate*”, R. Del Gratta, *Feudum a fidelitate*, cit., p. 96.

¹⁰⁹ Per un'ampia elencazione tratta dalla principale trattatistica giuridica sui casi di fellonia *ex delicto*, C. Danusso, *La fellonia ex delicto*, cit., pp. 220-320.

¹¹⁰ Su tali ultime ipotesi e per i riferimenti ai *Libri feudorum* nonché alla trattatistica, *Ibidem*, pp. 318-321.

¹¹¹ In generale su investitura e alienazione si veda R. Del Gratta, *Feudum a fidelitate*, cit., pp. 311-443; non può sottacersi che tali disposizioni imperiali fossero, nella prassi, ampiamente eluse, facendo leva su specifiche previsioni inserite nei singoli contratti feudali nonché su più clementi consuetudini locali, magari cristallizzate negli statuti di alcuni comuni dell'alta Italia, Ivi, cit., pp. 358-376.; ma anche F. Mazzarella, *Feuda e Domina*, cit., pp. 199-205; tale atteggiamento elusivo è per altro favorito dalla caratteristica graduazione delle fonti prevista dalla disciplina feudale. In tale ambito infatti vale il principio per cui la fonte più vicina alla fattispecie concreta esclude la fonte più lontana. In quest'ottica solo il silenzio della fonte più prossima autorizza alla ricerca del criterio dirimente nella fonte successiva, in una graduazione approssimativa che vede al vertice l'investitura feudale, ermeneuticamente integrabile prima dal “diritto locale” (consuetudinario e principesco) e poi dallo *ius commune*. A titolo d'esempio si riportano le parole di Giovanni Bonifacio secondo cui si deve “nella decisione di queste feudali materie servar quest'ordine: prima essequire i patti dell'investitura, poi la

nell'ordinamento veneziano¹¹², anche tutti gli atti e gli accordi idonei ad intaccare l'integrità del bene i quali, infatti, dovevano essere autorizzati dal *senior*.

È quindi chiaro come la vicenda del compromesso oggetto delle valutazioni di Lonigo appaia riconducibile tanto ad una fellonia per riprovevole amministrazione del bene, avendo i *vassi* deteriorato l'integrità del distretto, quanto ad un'ipotesi di devoluzione per alienazione senza consenso del *senior*, potendo la convenzione essere ricondotta *sub specie alienationis*.

Non si può inoltre dimenticare che nell'accordarsi con la commenda asburgica i Vendramin avessero in qualche modo inciso sui confini della Repubblica. Come messo in luce dalla recente storiografia giuridica, è vero che lo *ius confinandi*¹¹³ costituisce un diritto a titolarità molteplice e quindi sarebbe legittimo riconoscere in capo al *princeps inferior* l'autonoma facoltà di segnare dei confini all'interno del proprio *dominium* nonché di parcellizzare la *res* su cui vanta una forma di titolarità. Viceversa pare difficile ammettersi che tale riconoscimento possa estendersi fino a ricomprendere la facoltà di mutilare la medesima *res*, tanto più a favore di soggetti esterni, non solo sottratti alla *iurisdictio* del proprio *senior*, ma addirittura a quest'ultimo ostili.

Tutto ciò premesso è quindi evidente perché Lonigo si sia spinto a ritenere configurata addirittura la fellonia dei *vassi* di Latisana. Infatti la condotta di costoro appare incontrovertibilmente latrice di un duplice ordine di patologie idonee a destabilizzare la *fidelitas* alla base del rapporto feudale giacché i consorti non soltanto avevano osato arrogarsi lo *ius confinandi* spettante alla sola Serenissima, ma avevano addirittura raggiunto un compromesso alienativo che intaccava l'integrità del beneficio a favore di soggetti esterni, con detrimento della Repubblica oltre che dei Lando.

consuetudine del proprio foro, poi le leggi Feudali del suo Principe, et queste non bastando le già dette Consuetudini Feudali, le quali anco mancando haver ricorso all'altre leggi del proprio Principe, che è la nostra ragion civile et poi alle Romane et alla naturale equità, come per tutta Europa viene osservato", G. Bonifacio, *Commentario sopra la legge dell'Eccellentissimo Senato fatta l'anno 1586 a dì 13 dicembre, nella quale conforme alle determinazioni della Serenissima Repubblica e secondo le leggi universali de' Feudi sommariamente si tratta di tutta la materia feudale*, Venezia 1696, pp. 24-25; su questo tema proprio Gasparo Lonigo apre una espressa polemica con Giovanni Bonifacio. Se da una parte l'atestino conferma la centralità dell'investitura, cui si deve guardare "in primis et ante omnia ut petram angularem ac firmissimum fundamentum ac legem dantem formam feudo etiam contra propriam naturam feudorum", dall'altra invece relega le leggi romane ad un ruolo di mero contenitore di principi generali, ASV, Consultori in jure, f. 37, cc. 118v. e 189v; in ogni caso quando la Serenissima predispone la sua legge feudale, il divieto di alienazione senza consenso del signore è fatto proprio anche dal legislatore veneziano con il VI capitolo della parte 13 dicembre 1586. Per un'analisi delle caratteristiche salienti della disposizione si veda G. Bonifacio, *Commentario*, cit., pp. 108-121.

¹¹² Come affermato dal consultore Pietro Bortoletti, benché qualche anno dopo la morte di Lonigo, anche nei compromessi sarebbe necessaria l'approvazione del Serenissimo Principe, "essendo il compromesso una specie d'alienazione e non potendo il Rettore della Chiesa patronale alienar pregiudicando in modo alcuno al patrono come neanche il vassallo al patron del feudo", ASV, Consultori in Jure, f. 114, cc. 46rv.

¹¹³ In generale sul tema dello *ius confinandi* si rinvia a P. Marchetti, *De iure finium*, cit., pp. 63-122.

Nonostante tali giuridicamente ben fondati strali, non è chiaro quali siano state le effettive conseguenze del severo giudizio di Gasparo Lonigo, giacché non risultano evidenze che si sia verificata alcuna devoluzione, nemmeno parziale, del distretto. L'unica certezza è che la *natura feudale di Latisana* viene univocamente ribadita, con ogni conseguenza anche sull'altra e ben più rilevante questione: quella attinente i beni boschivi e pascolivi ivi localizzati.

8. La controversia per i beni boschivi e pascolivi di Latisana.

La strategia portata avanti dal dottor Paolo Colpi può essere facilmente intuita guardando a posteriori le evidenze processuali sopravvissute allo scorrere del tempo. A Colpi infatti è chiaro che il contratto feudale del 1430 elenca tutte le *regalie* di cui i Lando necessitano per procedere a trasformare le aree paludose e boschive del distretto in terre destinate allo sfruttamento agricolo senza vedersi frapporre ostacoli da consorti e dalle comunità locali¹¹⁴. Se è vero che ai Lando non competono *carati di giurisdizione*, non può tuttavia negarsi che la ducale del 1576 pronunciata dai X Savi ordinari avesse ammesso che gli eredi di Elena Vendramin potessero esercitare alcune *regalie* all'interno delle proprie terre, senza bisogno di autorizzazione alcuna.

Con la domanda d'investitura il dottor Colpi sa anche di poter raggiungere un duplice livello di tutela: da una parte può spendere in giudizio quanto espressamente previsto dal contratto feudale del 1430 a proposito della natura feudale dei beni boschivi e pascolivi, dall'altra può comunque giovare della *presunzione feudale* espressamente prevista dalla *parte* 13 dicembre 1586¹¹⁵, secondo una disciplina per altro fortemente implementata dalla *parte* 11 marzo 1625¹¹⁶.

La presunzione feudale, pur essendo solo una presunzione *iuris tantum*, è una caratteristica saliente e tipica dell'*ordinamento feudale veneziano*¹¹⁷ che ben si presta a

¹¹⁴ Si rammenta che il conte di Gorizia aveva trasferito a Ciola, Morosini e ai loro eredi, il distretto di Latisana “cum omnibus garitu, jurisdictione, dominio campis, pratis et terris cultis et inculti, viis, pascuis, nemoribus, sylvis, venationibus, paludibus, piscationibus, aquis, aquarumve decurrentibus, livellis, advocatiis, placitis, mutis, datiis et reliquis quibuscumque”, BNM, *Documenti relativi al feudo di Latisana*, p. 10.

¹¹⁵ “Quando dalle antiche investiture chiaramente non appare quali siano essi beni, si descrivano tutti quelli che esso feudatario possiede sotto quella giurisdizione dovendosi presumere che tutti siano feudali”, per il testo integrale della disposizione si veda il Capo IV della parte 13 dicembre 1586, *Codice feudale della Serenissima Repubblica di Venezia*, cit., p. 86.

¹¹⁶ Laddove sancisce l'obbligo di qualificare come feudale ogni giurisdizione, anche originariamente allodiale, e conseguentemente tutti i beni in esse contenuti. Per il testo completo della parte 11 marzo 1625, P. Heinke, *Manuale di gius feudale comune ed austriaco: un estratto del codice feudale veneto, ed una raccolta dei decreti italiani ed austriaci in materia di feudi*, Venezia 1843, pp. 211-212.

¹¹⁷ Nel diritto comune invece è invece vigente la presunzione inversa. Menochio infatti ricorda come “*allodiale et liberam non feudalem in dubio rem praesumi*”. In quest'ottica si può parlare di presunzione di feudalità come di un'eccezione alla regola generale nelle ipotesi in cui “*apparet maiorem partem bonorum esse feudalem. Nam tunc praesumitur residuum esse feudale*”, J. Menochio, *De praesumptionibus, coniecturis, signis et*

favorire i Lando, permettendogli di aggredire giuridicamente il comune di Sottopovolo anche su un altro versante. Infatti, in forza di tale disposizione, la vedova Lando, dichiarando genericamente di essere titolare di tutti i beni contenuti all'interno dei confini della propria quota del distretto di Latisana e giovandosi della presunzione feudale, graverebbe il comune di Sottopovolo dell'onere di provare i propri diritti sui beni pascolivi e boschivi. Una prova molto complessa giacché la convenzione del 1368 affermava che essi avevano ottenuto solo la "licentiam pasquandi super pasquata"¹¹⁸.

In sintesi lo scopo perseguito dai Lando è quello di contrapporre un chiaro titolo feudale, ad ogni pretesa vantata dal comune di Sottopovolo sui diritti di pascolo e raccolta di ramaglie. Non è certamente un caso che la richiesta d'investitura presentata dalla vedova sia *espressamente* generica e non individui *specificamente* alcun bene, ma esclusivamente i confini dell'originaria divisione fra i fratelli Vendramin del 1528, limitatamente alla parte di Zaccaria. Infatti lo scopo perseguito è evidentemente ottenere un provvedimento d'investitura che non sottilizzi troppo sui singoli beni contenuti nella quota per poi poter fruire della generale presunzione di feudalità in tutta l'area del distretto di propria spettanza.

Insospettiti da tale agire o forse consapevoli dei rischi connessi alla strategia messa in campo da Paolo Colpi, i villici di Latisana si presentano immediatamente davanti ai Provveditori chiedendo che a fronte di un'investitura generica, i Lando si impegnino a non "spossessare i beni pascolivi del comune di Sottopovolo"¹¹⁹.

Forse proprio perché messi in guardia dal predetto Comune, i Provveditori sopra feudi rilasciano a Moceniga Lando un'investitura, come di consueto condizionata al rispetto delle ragioni della Serenissima e degli eventuali terzi, ma accompagnata anche dall'invito a presentare un inventario maggiormente preciso dei beni posseduti¹²⁰.

Non sentendosi sufficientemente tutelato da questi accorgimenti, il comune di Sottopovolo, rappresentato dall'avvocato Giacomo Antonini, promuove comunque un'azione contro Moceniga Lando, davanti alla magistratura degli esecutori e conservatori delle leggi¹²¹, per obbligarla a rispettare i beni pascolivi.

indiis commentaria, vol. I, lib. III, cap. XCI, Venezia 1617, pp. 292v-295r.

¹¹⁸ Così nell'accordo del 1368, BNM, *Documenti relativi al feudo di Latisana*, p. 7.

¹¹⁹ ASV, Provveditori sopra feudi, b. 876, terminazioni, pp. 104r-114v.

¹²⁰ ASV, Provveditori sopra feudi, b. 876, terminazioni, pp. 104r-114v.

¹²¹ Non si può risalire alla data in cui viene esperita l'azione dal comune di Sottopovolo giacché negli archivi degli Esecutori e Conservatori delle leggi non rimane alcuna traccia della controversia. Dalla memoria presentata dalla vedova Lando possiamo però sapere con certezza la data della sua costituzione davanti agli Esecutori (il 28 maggio 1659) al solo fine di far rilevare l'incompetenza di quel giudice, ASV, Provveditori sopra feudi, b. 828, 19 gennaio 1661, d.n.n.; non sono chiare le motivazioni alla base del tentativo di incardinare la causa davanti a tale giudice, ma forse la scelta del procuratore Antonini si deva al fatto che i conservatori giudicavano anche le controversie circa beni e valli del dogado A. da Mosto, *L'Archivio di Stato di Venezia*, I, Roma 1937, p. 79; sulle funzioni e le

Sempre rappresentati da Paolo Colpi, i Lando riescono però a far rimettere la causa davanti alla cognizione dei Provveditori sopra feudi quale giudice naturale della controversia, probabilmente con l'auspicio che la magistratura che li aveva appena investiti ne difendesse con maggior cura le ragioni. Sarà l'ultima vittoria processuale dei Lando.

Dai XXI capitoli del memoriale presentato dalla nobildonna ai Provveditori emerge il quadro complessivo della controversia fra le due parti. Secondo Moceniga Mocenigo l'area contesa, il paludo *c.d. del Pertegada*, era originariamente coperto dalle acque e non produceva altro che strami e cannelle "per far letto agli animali"¹²². La nobildonna veneziana non nega che, dopo la bonifica, solo una piccola parte del paludo fosse rimasta ancora dedicata a tale scopo, ma d'altra parte precisa che sia gli affittuari sia i propri lavoratori avessero tuttora la possibilità di trovare nel paludo abbondantissimo pascolo nonché di raccogliere "il fieno in tanta coppia che ghe ne avanza"¹²³. Non essendovi quindi, a suo dire, penuria di foraggi e strami, la vedova aveva ordinato di mettere a coltura una parte delle terre bonificate del paludo.

Nel memoriale si ricorda anche che, per far fronte alle esigenze delle comunità, il defunto Francesco Lando aveva già piantato un bosco e l'aveva messo a disposizione delle comunità di Ronchis, Latisanotta e Sottopovolo, lasciandole la possibilità di fruirne agli abitanti di quei luoghi purché rispettassero la qualità feudale di tale diritto¹²⁴. A riprova delle affermazioni della propria assistita, Paolo Colpi domanda anche la nomina di periti, per studiare lo stato dei luoghi e per permettere di verificare la corrispondenza dei disegni prodotti dagli abitanti di Sottopovolo con i risultati delle indagini peritali¹²⁵.

Come da copione, nel proprio memoriale Moceniga Lando chiede quindi semplicemente che i Provveditori sopra feudi riconoscano la sua qualità di feudataria, la natura feudale dei diritti contesi nonché, ovviamente, la titolarità dei Lando su di essi¹²⁶. Fatta spavalda dall'investitura la vedova non si impegna neppure a negare i diritti vantati dal Comune ed anzi ne ammette la fondatezza, rammentando come dovesse essere

sempre preservata a detto Comune quella licenza che li fu graziosamente concessa dal Conte di Gorizia l'anno 1368 di pascolar sopra li pascoli in tutto e per tutto¹²⁷

attività di questa magistratura, V. Sandi, *Principi di storia civile*, cit., pp. 546-548.

¹²² ASV, Provveditori sopra feudi, b. 828, 19 gennaio 1661, d.n.n.

¹²³ *Ibidem*

¹²⁴ *Ibidem*

¹²⁵ ASV, Provveditori sopra feudi, b. 876, terminazioni, 4 febbraio 1661, p. 156v; Moceniga Mocenigo Lando chiede, il 3 aprile del 1662, anche una perizia circa i propri beni siti nel distretto di Latisana, ma di quest'ultima non risultano conservate evidenze, ASV, Direzione dipartimentale del demanio e diritti uniti, atti, pezzo 450, fascicolo VII, 2/4, 18 maggio 1811, d.n.n.

¹²⁶ ASV, Provveditori sopra feudi, b. 828, 19 gennaio 1661, d.n.n.

¹²⁷ *Ibidem*

ritenendo evidentemente che essa sia appunto una mera licenza e non un diritto della comunità.

Dal canto loro e per voce del loro procuratore Giacomo Antonini, gli uomini di Sottopovolo ribadiscono invece di aver chiamato

la Nobildonna Moceniga Lando e suo figlio Agostino [...] davanti al magistrato de Conservatori delle leggi per far abolire quegli errori che in forme spurie, dannate dalle leggi, et clandestinamente pendente lite erano stati fatti con manifesta delusione della verità e della giustizia¹²⁸.

In particolare la gente di Sottopovolo contesta l'abnorme pretesa dei Lando, non solo di appropriarsi dei diritti della comunità, ma anche di imporle *lavori e gravexze*, nonostante la nota natura *non feudale* dei diritti contesi¹²⁹. La comunità poi, al fine di impedire ogni nuova controversia, chiede al giudice di accertare la spettanza del comune di Sottopovolo su ogni *res controversa*.

Salta immediatamente all'occhio del giurista come la controversia non riguardi l'astratta titolarità sulle cose, quanto piuttosto il diritto di trarre le *utilitates*¹³⁰ che le cose sono in grado di generare e conseguentemente di cambiare ad esse destinazione, rinunciando ad un'utilità per fruire di una diversa.

Il comune di Sottopovolo intende solo proteggere i propri diritti di portare le bestie al pascolo nonché di raccogliere strami, cannelle e materiali combustibili, utilità tutte che possono essere tratte esclusivamente da aree *non coltivate*. Viceversa i Lando vogliono che sia accertato come il diritto di fruire di tali utilità sia ricompreso nel proprio titolo feudale e come quest'ultimo venga esercitato dalla collettività locale esclusivamente per loro *graziosa concessione*. Secondo la loro ricostruzione infatti il dato catastale è incontestabile e quindi l'eventuale trasformazione delle terre pascolive in arative avrebbe naturalmente estinto ogni pretesa delle collettività locali, ampliando i poteri e le facoltà dei Lando.

Purtroppo per entrambe le parti al dibattito assistono anche gli *avvocati fiscali*. Anche se non disponiamo delle specifiche argomentazioni svolte da questi ultimi, dalla lettura del dispositivo che chiude la controversia possiamo capire che costoro, contro le pretese di entrambe le parti in causa, affermino in giudizio la titolarità della Serenissima su tutti i diritti contesi qualificandoli come *beni comunali*.

¹²⁸ *Ibidem*; i capitoli prodotti dal comune di Sottopovolo si leggono per riassunto nella pronuncia dei Provveditori sopra feudi, ASV, Provveditori sopra feudi, b. 876, terminazioni, 31 luglio 1662, p. 161v.

¹²⁹ In un altro documento si rammenta come Agostino Lando aveva avvicinato il podestà di Sottopovolo per proporgli una *permuta* dei beni pascolivi del comune con altri riconoscendo implicitamente di non aver alcun diritto su essi, ASV, Provveditori sopra feudi, b. 828, 10 febbraio 1661, d.n.n.

¹³⁰ A conferma di tale ipotesi ricostruttiva si veda in particolare U. Petronio, *Usi e demani civici fra tradizione storica e dogmatica giuridica*, in E. Cortese (cur) *La proprietà e le proprietà*, Milano 1998, pp. 514-527. Su questi aspetti e sull'approccio della dottrina di diritto comune in materia di beni di uso civico e *utilitates*, più di recente anche A. Dani, *Il concetto giuridico di "beni comuni"*, pp. 16-18.

La causa è infatti *terminata* dai Provveditori sopra feudi in data 31 luglio 1662, con il rigetto delle domande di entrambe le parti e con l'accertamento della natura *comunale* dei beni controversi, salve sempre *le ragioni* della Serenissima¹³¹.

Contro tale pronuncia Paolo Colpi interpone immediatamente appello davanti al collegio dei X poi XX Savi del corpo del Senato¹³², probabilmente senza rendersi conto che il danno più grave non è il rigetto della domanda da parte dei Provveditori sopra feudi, quanto piuttosto l'aver attirato l'attenzione delle magistrature veneziane in un momento in cui la guerra di Candia rende ghiotto ogni possibile reddito aggiuntivo¹³³.

A stretto giro infatti il Doge ed il Senato chiedono ai Provveditori sopra feudi di essere informati delle vicende della famiglia Lando, per far chiarezza circa gli eventi occorsi nel feudo di Latisana, e in tal mondo innescano un meccanismo di verifiche e controlli dagli effetti dirompenti¹³⁴.

Infatti i Provveditori sopra feudi, nel riferire al Doge ed al Senato, dopo aver esposto l'andamento del processo ed illustrato la sentenza emessa a favore del Comune di Sottopovo, riconoscono che

questo affare, che è relevantissimo per molte conseguenze trattandosi di un pubblico grande patrimonio fin hora al pubblico occultato, non essendo da comuni state impetrate le necessarie investiture de Illustrissimi Savi a comunali e ben degno de riflessi de Sapientissimi della Serenità Vostra a li beni comunali che certamente sono di pubblica non di privata ragione, non sono solamente nelle prade di essa Nobil Donna Lando che ne ha il terzo, ma nelle due terze parti in somma de campi relevantissima e di grandissimo numero e forse ve ne sono anche d'alluvione¹³⁵.

Anche i Provveditori sopra beni comunali, informati della sentenza dei Provveditori sopra feudi 31 luglio 1663, ricevono l'ordine di presentare le proprie deduzioni circa la questione dei beni comunali di Latisana¹³⁶.

¹³¹ Il dispositivo della sentenza si legge in ASV, Provveditori sopra feudi, b. 876, terminazioni, 31 luglio 1662, p. 161v; la sintesi delle motivazioni della decisione si rinvia nella relazione inviata dai Provveditori sopra feudi al Senato ove si legge che "la causa fu trattata in più giornate con l'assistenza de fiscali per le ragioni pubbliche e restò giudicato a favor del Comune come per sentenza de dì 31 luglio 1662 con la quale restarono preservati al detto Comune de quali come comunali ne hano havuto un antichissimo possesso che ha per fondamento pubblico documenti e l'espressione in giudizio di essa Nobil Donna come per sue scritture presentate", ASV, Senato, deliberazioni, terra, filza 717, 27 giugno 1663.

¹³² ASV, Collegio dei X poi XX Savi del Corpo del Senato, Reg. 15, 3 agosto 1662.

¹³³ Il 6 gennaio del 1646 era cominciata la grande asta pubblica dei *beni comunali*, per far fronte alle esigenze della guerra di Candia. Le vendite poi continuarono fino al 1727, ASV, Provveditori sopra beni comunali, b. 1, pp. 12rv.

¹³⁴ Il 10 novembre 1662 i Provveditori sopra feudi avevano già inviato una relazione sui diritti vantati da Moceniga Mocenigo Lando suscitando evidentemente una certa curiosità, ASV, Direzione dipartimentale del demanio e diritti uniti, atti, pezzo 450, fascicolo VII, 2/4, 18 maggio 1811, d.n.n.

¹³⁵ ASV, Senato, deliberazioni, terra, filza 717, 27 giugno 1663.

¹³⁶ Una materia che non doveva essergli del tutto ignota visto che gli stessi Provveditori sopra feudi, nella sentenza, ricordano che il Consorzio dei Giudicenti di Latisana aveva avuto già degli screzi circa

Dopo aver letto la sentenza e raccolto sommarie informazioni anche questa magistratura non può che constatare la grande importanza di aver

scoperto occultato grande patrimonio pubblico di beni comunali senza che i comuni ne abbiano impetrata l'investitura et che essi beni comunali non siano solamente nella parte di essa Nobil Donna Lando che ne ha il terzo, ma nelle altre due terze parti ancora in somma di campi relevantissima et di grandissimo numero aggiungendo che forse ve ne sono anche di alluvioni, motivando pure che di molti Consorti nel feudo alla Tisana tre soli et in questi ultimi tempi abbiano riguardata dal magistrato loro l'investitura¹³⁷

I Provveditori sopra beni comunali rammentano tuttavia ai pregadi che non esiste nessun obbligo di notificare e accatastare i beni comunali¹³⁸, spettando alla magistratura procedere alle indagini in contraddittorio con le comunità locali e con *li particolari*¹³⁹.

Sulla base delle appena esposte relazioni e viste le “molte usurpazioni di beni di ragion pubblica con dubbio anche che ve ne siano di alluvione”¹⁴⁰, il Senato chiede ai Provveditori sopra beni comunali e al magistrato alle acque di attivarsi per verificare l'effettivo stato dei luoghi nel distretto latisanese in contraddittorio con *li particolari*, verificando la presenza e l'estensione dei *beni comunali* nonché dei beni *di alluvione*¹⁴¹. Con il medesimo provvedimento l'assemblea ordina ai consorti difettivi d'investitura di presentarsi a prestare giuramento davanti ai Provveditori sopra feudi entro due mesi dall'intimazione del decreto senatorio¹⁴².

i beni comunali relativi al c.d. il Paludo del Sindacal su cui si tornerà nel paragrafo 10.

¹³⁷ ASV, Senato, deliberazioni, terra, filza 717, 27 giugno 1663.

¹³⁸ “Habbiamo fatto osservare nel Magistrato Nostro se vi siano li registri de beni comunali de la Tisana et non li sono ritrovati descritti. Questo però, quando siano beni comunali, non offende le ragioni pubbliche come è noto per le leggi, per le ragioni e per li giudizi in simili casi seguiti”, ASV, Senato, deliberazioni, terra, filza 717, 27 giugno 1663.

¹³⁹ “Quando nel Magistrato Nostro sono capitate notizie di beni comunali occultati e non cattastati in esso il che è succeduto in molti territori e giurisdizioni si è praticato di mandar subito a riconoscer li beni medesimi e farne le relationi della quantità e qualità loro notificando poi a comuni et che ne prendessero interesse di poter addurre le sue ragioni se intendessero non esser detti beni di ragione comunale amministrandosi sopra ciò dal nostro magistrato giustizia con appellazione al Consiglio di XX Savi dell'Eccellentissimo Senato”.

¹⁴⁰ Senato, deliberazioni, terra, reg. 166, 8 giugno 1663, pp. 244rv.

¹⁴¹ “Resti commesso al Magistrato di beni comunali per quello che riguarda la qualità e natura di beni della Tisana di far intimare a particolari interessati che prestino le scritture concernenti questo negotio e delle quali si servivano nelle controversie che vertivano al Magistrato de feudi e ben esaminate le medesime e prese informazioni più esatte dalli Fiscali della Signoria nostra che furono assistenti all'ora che si trattò nel Magistrato medesimo la causa tra parti debbano riferivi scrittura giurata ciò che le sarà riuscito di ricavar affinché possa servir di lume alle pubbliche più confortanti deliberazioni”, *Ibidem*; “per alluvione poi doverà il Magistrato alle Acque spedir sopra il luogo uno di quei esecutori per rilevar il vero ed osservato con puntualità in che consistano”, *Ibidem*.

¹⁴² “Per quello che concerne investitura dei Consorti della Tisana doveranno li Provveditori sopra feudi far intimar alla casa da ogni uno che non avesse presa investitura che dentro il termine di mesi

Probabilmente conscia delle indagini e delle verifiche deliberate dal Senato sui beni contenuti nel distretto di Latisana, il 2 ottobre 1664 la vedova Lando presenta quindi *dimanda di novo dedotto*¹⁴³ ai Provveditori sopra feudi, per essere

restata illuminata di carte tali che lasciando esitazione alcuna nella certa dimostrazione che tutti li beni pascoli, boschi, luochi culti et inculti et ogni altra ragione in esse specificata siano tutte feudali et a me per la mia portione come feudataria spettanti¹⁴⁴.

I documenti millantati nella domanda non sono emersi dalle ricerche d'archivio e sembra ragionevole ritenere che la vedova Lando cerchi esclusivamente di prendere tempo, giacché non è chiaro quali informazioni prima ignote possano essere emerse solo nel 1664, casualmente quando è ormai spirata ogni sospensione prevista dall'ordinamento per l'appello presentato ai X poi XX Savi¹⁴⁵, un giudizio in concreto mai iniziato¹⁴⁶.

Non sappiamo se i Provveditori si siano mai espressi sulla *dimanda di novo dedotto*, ma non si può escludere che essa sia incorsa in un vizio procedurale, per essere stata notificata a Giacomo Antonini, il procuratore degli abitanti di Sottopovolo nel giudizio di prime cure; quest'ultimo infatti rileva subito come

l'intimazione a lui fatta sia affetta da nullità non essendo egli interveniente del

due dopo l'intimazione debbano haverla presa altrimenti decadino dal beneficio ed incorrano nelle pene delle leggi statuite", *Ibidem*.

¹⁴³ Sulla procedura civile veneziana si veda, C. Passarella, *Interessi di parte e logiche del processo. La giustizia civile a Venezia in età moderna*, Torino 2018, pp. 133-143.

¹⁴⁴ Nella domanda di *novo dedotto* Moceniga Mocenigo Lando ricorda lo svolgimento del processo di prime cure: "mi portai in giudizio avanti le Eccellenze Vostre io Moceniga suddetta e giustamente pretesi di dover esser conservata nella continuazione del godimento delli beni feudali de Latisana contenuti nella parte toccata ad essi miei autori nelle divisioni seguite con li altri Consorti l'anno 1528 5 giugno et con essi beni anco di tutte le raggioni et facultà che sono state di detti miei autori sopra di detta loro parte goduti e praticati, essendomi anco dichiarata di non voler impedir al comun di Sottopovolo quella licenza che gli fu giustamente concessa dal conte di Gorizia l'anno 1368 di pascolar sopra li Pascoli. A questa mia dimanda si opposero cogli uomini di Sottopovolo anco gli Illustrissimi Fiscali della Repubblica pretendendo sostener esser beni comunali" ASV, Provveditori sopra feudi, b. 828, 2 ottobre 1664, d.n.n.

¹⁴⁵ Proprio in quegli anni i Provveditori sopra beni comunali chiederanno al Senato d'intervenire perché gran parte dei ricorrenti interponeva appello per giovarsi, quanto meno, dell'ampio lasso di tempo durante il quale il provvedimento impugnato rimaneva privo d'efficacia. Le parti del Senato 9 gennaio 1602 et 27 marzo 1608 infatti imponevano che, passato un anno dall'interposto appello senza che la causa fosse discussa, le sentenze divenissero definitive. Tuttavia le stesse leggi ammettevano anche che tale termine fosse prorogabile di sei mesi, poi otto ed infine di un anno, prima che i Savi fossero obbligati ad esprimersi sulla controversia. Inoltre era sempre possibile chiedere proroghe ulteriori tramite supplica al Doge, di fatto paralizzando di riflesso le operazioni della magistratura sopra beni comunali, ASV, Provveditori sopra beni comunali, b. 11, suppliche e scritture, d.n.n., luglio 1659.

¹⁴⁶ Attualmente non risulta alcuna traccia della causa nell'archivio dei X poi XX Savi. Sembra che non siano state presentate memorie, prodotti documenti e nemmeno risulta sia stata presa alcuna decisione rispetto alla controversia dedotta.

comun et homeni di Sottopovolo [...] non ha più quelli veduti né intende più difenderli né ingerirsi in cosa alcuna in loro difesa¹⁴⁷.

In ogni caso, quandanche i Provveditori sopra feudi abbiano preso posizione sulla nuova domanda, i risultati non devono essere stati molto favorevoli ai Lando se, a febbraio del 1665, i Provveditori sopra beni comunali dichiarano di aver terminato le operazioni di verifica e controllo dei beni comunali siti nel distretto di Latisana, relazionando quindi il Senato¹⁴⁸.

I magistrati preposti ai *comunali*, nel ragguagliare i rogati, dapprima illustrano le coordinate giuridiche della controversia fra Sottopovolo e Lando¹⁴⁹ nonché i titoli di possesso di questi ultimi nel distretto di Latisana¹⁵⁰, per poi entrare nel cuore della relazione, rilevando come i beni pascolivi del distretto

fossero stati da possessori della Tisana in vari tempi a poco a poco levati a comuni et all'uso del pascolo et disposti a uso et dominio privato molti anco ridotti a coltura¹⁵¹.

Il redattore della relazione non ha dubbi circa il fatto che, nel corso degli anni, i beni pascolivi di Latisana fossero stati *usurpati* dai feudatari del distretto alle comunità locali e quindi al dominio della Serenissima, essendo chiara la loro qualificazione in termini di *beni comunali*, “che poi siano per diritto di tale natura lo prevede la ragione, l'uso et i giudizi seguenti”¹⁵².

L'autore della relazione sviluppa poi tale affermazione precisando come sarebbe in contrasto con la *ragione* non considerare quei terreni come *beni comunali*, essendo per chiunque evidente ch'essi fossero stati adibiti “per tempo antico e immemorabile” al pascolo delle bestie ad alla raccolta del foraggio¹⁵³.

¹⁴⁷ ASV, Provveditori sopra feudi, b. 828, 2 ottobre 1664, d.n.n.

¹⁴⁸ “Della sentenza de Provveditori sopra feudi fu data notizia al Senato che con parte 8 giugno 1663 commissionò informazioni al magistrato sopra feudi, al magistrato alle acque ed al magistrato sopra beni comunali”, ASV, Provveditori sopra beni comunali, b. 12, suppliche e scritture, 26 febbraio 1665, d.n.n.; si tratta di una minuta per il documento effettivamente presentato dai Provveditori al Senato si veda ASV, Senato, deliberazioni, terra, filze 761.

¹⁴⁹ I Provveditori sopra beni comunali ricordano ai pregadi come la vedova Lando “pretendendo di esercitare atti di dominio sopra i beni prattivi de quelli comuni in antico possesso di pascolo” fosse incorsa nell'opposizione del comunità locale la quale invece negava che il titolo feudale allegato dalla nobildonna “comportasse facultà di ridurre a coltura et disporre [...] della portione a lei spettante, benché fin al tempo odierno goduti a pascolo dalli comuni”, ASV, Provveditori sopra beni comunali, b. 12, suppliche e scritture, 26 febbraio 1665, d.n.n.

¹⁵⁰ *Ibidem*

¹⁵¹ *Ibidem*

¹⁵² Il redattore scrive che tali beni pascolivi “sono regali della Signoria Vostra Principe Supremo il quale regale si chiama bene comunale, cioè a dire beni dell'alto dominio del Principe e goduti ad uso comunale di pascolo da comuni, tutti li beni di tale sorte posseduti da qual si sia de detti giusdicenti possessori della Tisana tanto al presente pascolivi quanto già pascolivi, ma poi sotto l'autorità de giusdicenti, restino de pubblico patrimonio et beni comunali”, *Ibidem*.

¹⁵³ *Ibidem*

Anche gli *usi giudiziari* e le *prassi amministrative* sembrano consolidate nel senso di considerare insufficienti a contestare la qualifica di bene comunale anche le tipiche clausole “cum pasculis et silvis”, contenute nelle investiture feudali¹⁵⁴. Nello specifico poi, proprio rispetto a tali clausole feudali, i consorti erano già risultati soccombenti in ben due precedenti giudizi, celebrati tanto dai Provveditori sopra beni comunali¹⁵⁵ quanto dai Provveditori sopra feudi¹⁵⁶. In tali pronunciamenti infatti si era stabilita la prevalenza, in concreto, delle argomentazioni a favore della qualificazione come *beni comunali* rispetto a quella confliggente e fondata sulle clausole dell’investitura¹⁵⁷.

Infine il relatore, nel concludere le sue argomentazioni, non può fare a meno di notare che più d’uno dei consorti abbia già acquistato beni comunali messi all’asta dalla Repubblica, in tal modo riconoscendo la legittimità dell’operato della magistratura veneziana e la fondatezza della qualificazione dei beni come comunali¹⁵⁸.

Benché la relazione dei Provveditori non lasci molti margini di dubbio, il Senato ordina ulteriori indagini perché

prima di deliberarsi sopra ciò i convenienti decreti sono necessari alla pubblica cognitione lumi fondati del stato presente delle cose per ottenerlo però nella forma migliore¹⁵⁹.

In realtà il Senato non mette più in dubbio che nel distretto di Latisana vi siano estensioni anche rilevanti di beni di comunali di spettanza della Serenissima, ma ne vuole avere una cognizione piena e specifica per disporre provvedimenti più opportuni, tenendo conto dell’effettivo stato dei luoghi.

Con l’opportunità che il diletteissimo nobiluomo nostro Angelo Morosini Provveditore deve fra poco tempo conferirsi all’esercizio della carica come provveditore in Friuli, sia la di lui virtù incaricata a portarsi sopra il luoco della Tisana con i lumi che al presente e con la pratica del magistrato possiede e con quelli che sopra il luoco stesso andrà ricevendo di ricavare fondate notizie della qualità de beni comunali della giurisdizione di Latisana del fondamento del loro possesso se sopra i medesimi siano state fatte da particolari usurpationi. A questo [...] doverà da Giudicanti et possessori nel medesimo luoco farsi consegnar le note de beni stessi per pubblica cognitione. Doverà pure sopradetto Provveditore riconoscere la

¹⁵⁴ *Ibidem*

¹⁵⁵ Si tratta della controversia iniziata dai giudicanti di Latisana contro Provveditori sopra beni comunali per opporsi alla vendita della sesta e settima parte dell’area del paludo del Sindacal, ASV, Provveditori sopra beni comunali, b. 448, Libro de terminationi secondo sino 1650, 11 febbraio 1648, pp. 15rv; sul punto si tornerà al paragrafo 10.

¹⁵⁶ Controversia Moceniga Mocenigo vedova Lando contro Sottopovolo per i beni pascolivi del Paludo Pertegada, ASV, Provveditori sopra feudi, b. 876, terminazioni, 31 luglio 1662, pp. 161v.

¹⁵⁷ ASV, Provveditori sopra beni comunali, b. 12, suppliche e scritture, 26 febbraio 1665, d.n.n.

¹⁵⁸ *Ibidem*

¹⁵⁹ ASV, Provveditori sopra beni comunali, b. 3, 6 marzo 1666, d.n.n.

qualità e quantità de beni nella suddetta giurisdizione formati dall'alluvion de fiumi con le distinzioni più fondate e particolari.

Angelo Morosini¹⁶⁰, nuovo provveditore appena incaricato per il Friuli, deve essere ovviamente coadiuvato da tutti i funzionari della magistratura sopra beni comunali, e in particolare dagli agrimensori¹⁶¹, ma anche affiancato dai Consultori in jure¹⁶² per timore che si trascurino *le giuste ragioni* allegate dai *giusdicenti*¹⁶³.

Dallo schema riassuntivo, apprestato al termine delle operazioni di misurazione e qualificazione dei beni del distretto, emerge un quadro deprimente. I funzionari dei Provveditori sopra beni comunali constatano infatti che, della rilevante mole di beni comunali del distretto latisanese, si siano conservati soltanto quelli collocati nell'area meridionale del distretto, nell'area del Paludo ai confini con la laguna di Marano e la commenda di Precenicco, dunque nella parte del distretto di pertinenza dei Lando. Infatti secondo i periti tutti gli altri beni, benché frutto d'usurpazione, possono ormai giovare della prescrizione trentennale, tanto a favore delle comunità locali, quanto a favore dei giusdicenti¹⁶⁴.

¹⁶⁰ Nominato a marzo, verrà sostituito, non più tardi del settembre dello stesso anno, da Vettor Contarini probabilmente perché deceduto, ASV, *Provveditori sopra beni comunali*, b. 3, 29 settembre 1666, d.n.n.

¹⁶¹ I pubblici periti sviluppano le loro indagini nel distretto di Latisana fra aprile e luglio del 1666, ASV, *Provveditori sopra beni comunali*, b. 82, 10 e 16 luglio 1666, d.n.n.; ma anche ASV, *Provveditori sopra beni comunali*, b. 319, processi Tisana, 30 giugno 1666, d.n.n.; ed anche ASV, *Provveditori sopra beni comunali*, b. 498, interrogazioni, 1 aprile 1666, d.n.n.

¹⁶² “Li Consultori in Jure vedino e considerino quanto stimeranno necessario alla natura del feudo alli acquisiti fatti di esso alli atti seguiti sopra di esso et quanto può valer a delucidar le private e pubbliche ragioni et informino con le solite se sopra essi beni della tisana si possino rilevar fondamenti per convertirli in beni comunali come pretende il magistrato suddetto et parimenti sia commesso l'istesso al consultor de feudi acciò con maggior sicurezza si possi deliberar”, ASV, Senato, deliberazioni, terra, reg. 172, 6 marzo 1666.

¹⁶³ “Come dalla scrittura hora Letta de Provveditori sopra beni comunali si ricava il loro zelo tender a dilatare le pubbliche ragioni sopra li beni de la Tisana. Così prima di effettuarlo conviene alla maturità e giustizia di questo Consiglio fondar bene il principio e le ragioni stesse accio senza esitazione alcuna si possa risolvere quanto sopra proposto”, *Ibidem*.

¹⁶⁴ La storiografia giuridica ha più volte rimarcato, in perfetta coerenza con le fonti, come in tema di beni comunali non si facesse luogo a prescrizione trentennale a partire, quanto meno, dagli inizi del XVII secolo. L'inammissibilità della prescrizione è anzi uno dei tratti più caratteristici del modello dei *beni comunali* soggetti al dominio veneziano nel Seicento, S. Barbacetto, *La più gelosa delle pubbliche regalie*, cit., pp. 239-257; ma anche G. Ferrari, *La Legislazione Veneziana sui beni comunali*, cit., pp. 12-14, 19-20, 28-29, 36-38, 48-49; infatti quando, a partire dalla fine del XVI secolo, la Repubblica tenta di riprendere il controllo sui beni comunali tramite l'istituzione di un'apposita magistratura, *i Provveditori sopra beni comunali*, incaricata di condurre la ricupera dei beni usurpati tramite un'accurata *catasticazione*, nonché per mezzo di *procedimenti di formale investitura* alle singole comunità, tale magistratura si scontra, non solo con una secolare incuria amministrativa, ma anche con la disciplina della prescrizione trentennale prevista anche per tali beni ottenendone quindi l'abrogazione a partire dal 1602, ASV, *Provveditori sopra beni comunali*, b. 1, pp. 416rv; è quindi interessante notare come, ancora nella seconda metà del 1600, i funzionari del magistrato sopra beni comunali, si preoccupino di verificare la

Esclusi i beni per i quali è intervenuta la prescrizione e terminate le operazioni di accatastamento dei beni comunali, viene disposta la vendita dei primi lotti con decreto del Senato 7 luglio 1666. Contro tale provvedimento vengono però immediatamente presentate richieste di *taglio*¹⁶⁵ da parte tanto dei comuni di Ronchis, Sottopovolo e Latisanotta¹⁶⁶ quanto di Moceniga Mocenigo Lando¹⁶⁷.

Nelle istanze presentate, sia dalla vedova Lando, sia dalle comunità locali, si fa nuovamente leva sulle stesse argomentazioni che avevano portato all'emanazione della sentenza del 31 luglio 1662 dai Provveditori sopra feudi. Infatti da una parte la vedova insiste nell'affermare che i beni sottoposti a vendita dai Provveditori sopra beni comunali, consistenti “in pezzi nove di terra sotto Latisana et pezzi numero cinque sotto Ronchis e Latisanotta”¹⁶⁸, siano feudali in quanto “dalli miei autori sono stati, con licenza dell'Eccellentissimo Senato, acquistati con titolo particolare di feudo et come tali sempre sono anco da essi stati et vengono da me posseduti”¹⁶⁹, dall'altra invece i comuni chiedono il *taglio* dei “proclami e polizze d'incanto col pretesto che li beni siano propri di essi comuni”¹⁷⁰.

Se l'esito dell'istanza dei comuni resta tuttora ignota, sappiamo per certo che quella presentata dalla vedova Lando, come sempre rappresentata da Paolo Colpi, non è fatta neppure oggetto di discussione nel merito. Infatti i Provveditori sopra beni comunali rilevano immediatamente che la domanda di Moceniga Lando costituisce null'altro che un'indiretta impugnazione della sentenza dei Provveditori sopra beni feudali 31 luglio 1662, rispetto alla quale non intendono ingerirsi, constatando che la vedova Lando aveva già esperito ogni tipo d'impugnazione ammessa dall'ordinamento veneziano¹⁷¹. Anche tale pronuncia declinatoria dei Provveditori sopra beni comunali viene *aggravata* dalla vedova Lando, questa volta davanti alla Quarantia civil nuova, ma in questo come in tutti gli altri casi la causa non risulta *spedita*.

sussistenza dei presupposti della prescrizione trentennale, ASV, Provveditori sopra beni comunali, b. 319, processi Tisana, 30 giugno 1666, d.n.n.

¹⁶⁵ Sull'impugnazione delle sentenze a Venezia si veda, C. Passarella, *Interessi di parte e logiche del processo*, cit., pp. 133-143.

¹⁶⁶ “Per esecuzione del decreto predetto sono stati fatti li proclami per la vendita di detti beni et siamo in stato di levar le polizze et prestarsi all'incanto, ma perché persone de comuni de Sottopovolo, Tisana e Ronchis di quel territorio ci è stata fatta istanza di accettar dimanda di taglio del catastatico proclami e polizze d'incanto col pretesto che li beni siamo propri di essi comuni habbiamo prima di accettarla risolto portarne notizia a Vostra Serenità”, ASV, Provveditori sopra beni comunali, b. 12, suppliche e scritture, 23 settembre 1666, d.n.n.

¹⁶⁷ ASV, Provveditori sopra beni comunali, b. 429, scritture in causa, 7 agosto 1666, d.n.n.

¹⁶⁸ *Ibidem*

¹⁶⁹ *Ibidem*

¹⁷⁰ ASV, Provveditori sopra beni comunali, b. 12, suppliche e scritture, 23 settembre 1666, d.n.n.

¹⁷¹ ASV, Provveditori sopra beni comunali, b. 429, scritture in causa, 7 agosto 1666, d.n.n.

La controversia fra comune di Sottopovolo e famiglia Lando si riaccenderà poi, meno di un ventennio dopo, quando Francesco Lando, figlio di Agostino e nipote di Moceniga Mocenigo, tenterà d'impedire agli abitanti di far foraggio nelle terre del paludo, ma questa volta il comune avrà buon gioco, limitandosi a richiamare le cose giudicate così da determinare il rigetto completo delle pretese di Francesco Lando, anche in grado d'appello davanti ai X poi XX Savi del corpo del Senato¹⁷².

9. L'operato di Paolo Colpi, il confronto con un precedente.

La strategia sperimentata dai Lando a Latisana era stata già tentata, una decina di anni prima, dallo stesso *consorzio dei giurisdicenti* per tutelare le proprie pretese sul *paludo del Sindacal*¹⁷³, un'area limitrofa al proprio distretto, ma in realtà sotto la giurisdizione del vescovo di Concordia.

Nel tentativo di fermare le vendite all'asta di quella terra disposte dai Provveditori sopra beni comunali, anche i *consorti* si erano presentati in giudizio asserendo che quell'area fosse parte del feudo di Latisana e “pretendendo di haver la giurisdizione anco de regali in virtù de suoi titoli con quali dicono haver acquistato dal conte di Gorizia quel feudo”¹⁷⁴.

In sostanza l'argomentazione dei *consorti* era che il *Sindacal* non potesse essere venduto all'asta come *bene comunale* perché, rientrando nella giurisdizione di Latisana, non poteva che essere un *bene feudale*, di dominio dei consorti e quindi estraneo alla disponibilità della Serenissima. Quest'ultima infatti ne deteneva solo *il dominio diretto* e non poteva intaccare il *dominio utile* dei feudatari attraverso l'alienazione di beni sui quali, per altro, insistevano le importanti *regalie* elencate dal contratto feudale del 1430.

Inutile dire che gli avvocati fiscali avevano contestato le allegazioni dei *consorti* sostenendo

haver essi della Tisana torto [...] perché il Paludo è sotto la giurisdizione di

¹⁷² Per un'analisi di tale vicenda, ASV, Provveditori sopra feudi, b. 831, 15 gennaio 1683, d.n.n.; ASV, Provveditori sopra feudi, b. 832, 22 giugno 1686 e 10 luglio 1686 e 19 agosto 1686, d.n.n.; ASV, Provveditori sopra feudi, b. 861, terminazioni, 18 luglio 1685 e 4 agosto 1685, d.n.n.; ASV, Provveditori sopra feudi, b. 878, terminazioni, 18 luglio 1685 e 27 settembre 1686, d.n.n.; ma anche ASV, Inquisitori di Stato, b. 1047, *Per il signor Domenico qu. Gio. Battista Fabris contro il Comune di Sottopovolo*, pp. 27-36.

¹⁷³ Partiva dalla località Belvedere di Cordovado fino a Lugugnana di Portogruaro, quindi fino ai lembi estremi delle lagune marine. Questa vasta zona, da tempo immemore, era stata usufruita dalle comunità adiacenti ad essa come: da Cordovado a Morsano, da Teglio a San Giorgio al Tagliamento, da San Michele al Tagliamento a Vado, Giussago ed infine Lugugnana, E. Marin, *Genti del Tagliamento*, Teglio Veneto, 2006, pp. 146-147.

¹⁷⁴ ASV, Provveditori sopra beni comunali, b. 6, Risposte delli Provveditori 1648-61, 12 e 28 settembre 1650, pp. 12v-14v.

Concordia et non de la Tisana [...], non havendo i Consorti della Tisana ragione sopra i regali, i quali come negli altri feudi et giurisdizioni come anco in quella della Tisana aspettano a Vostra Signoria dal cui alto dominio il predetto feudo della Tisana è sempre dependuto e depende¹⁷⁵.

L'opposizione alla vendita fu respinta ed anche il *paludo del Sindacal* fu posto all'asta, favorendo così enormi acquisti a titolo allodiale anche da parte dei *Mocenigo* che pure, come facenti parte del *consorzio di Latisana*, si erano opposti alle aste¹⁷⁶.

D'altro canto, come abbiamo visto dalla relazione dei Provveditori sopra beni comunali al Senato per il caso di Latisana, la previsione nelle investiture di espressi riferimenti ai *regali*, dunque le clausole *cum pasculis et silvis*, non è considerata argomento sufficiente dalla magistratura competente. Anzi si sottolinea come si fosse già formata una *precisa prassi* orientata nel senso di non considerare tali clausole un titolo sufficiente per impedire ai Provveditori sopra beni comunali di procedere con le aste pubbliche o con le investiture di tali beni ai Comuni. In quest'ottica deve ritenersi che tale eccezione fosse stata reiterata più volte e in più conflitti giudiziari, come già evidenziato anche dalla controversia per il *paludo del Sindacal* sinteticamente esposta.

Può quindi forse ritenersi che Paolo Colpi abbia esposto i propri assistiti ad un rischio eccessivo, data la debolezza del *titolo feudale* rispetto ai beni boschivi e pascolivi e il costante orientamento della giurisprudenza propenso a ritenere tali beni *comunali* e di spettanza della Serenissima Repubblica, un orientamento che, difficilmente, poteva essere ignoto ad un procuratore di grande esperienza come Paolo Colpi. D'altro canto anche il comune di Sottopovolo, quando si oppone all'investitura della vedova Lando, cerca di far accertare dai Provveditori sopra feudi il proprio titolo sulle *res controversae* e vede, non solo rigettata la sua domanda, ma anche posti all'asta i beni di cui aveva sempre fruito.

In conclusione è possibile che i Lando abbiano preferito perseguire un

¹⁷⁵ Contro la fondatezza delle pretese dei giudicenti militava anche il fatto che alcuni consorti fossero comparsi “presso il magistrato presentando polizze secrete per comprare la porzione del detto Sindacal non venduta, confermando così l'interno riconoscimento delle pubbliche ragioni”, *Ibidem*.

¹⁷⁶ *Ibidem*; se il paludo del Sindacal è posto in vendita già dalla prima asta di beni comunali, i Mocenigo cominceranno ad acquistarne quote a partire dalla quarta asta, ASV, *Provveditori sopra beni comunali*, b. 357, polizza d'incanto dalla quinta all'ultima settimana, d.n.n.; anche gli altri consorti dovettero partecipare attivamente alle aste pubbliche giacché risulta che il 24 luglio 1655, in occasione della terminazione che disponeva la vendita all'incanto dell'ultimo settimo del paludo del Sindacal verso la Tisana, Zuanne Barbarigo, per nome suo e degli altri consorti, fosse interessato all'acquisto dei beni estratti, pur rilevando che molta parte di essi fossero allagati; ASV, *Provveditori sopra beni comunali*, b. 454, d.n.n.; il 20 settembre 1661 Piero Mocenigo ed altri consorti domandarono ai provveditori sopra beni comunali l'autorizzazione a fare un fosso nel paludo del Sindacal per drenare via l'acqua e recuperare i terreni rendendoli coltivabili. Gli è concessa l'autorizzazione, ma gli si precisa che i lavori dovranno essere eseguiti senza aggravio per le casse pubbliche; ASV, *Provveditori sopra beni comunali*, b. 495, sentenze e terminazioni, d.n.n.; proprio nelle paludi bonificate del *Sindacal* Alvise Mocenigo fonderà Alvisopoli, come esperimento di una città ideale nel XIX secolo.

azzardo giuridico piuttosto che subire passivamente una situazione senza via d'uscita, travolgendo con tale scelta il consorzio, il comune e persino sé stessi.

10. Conclusioni.

Le conseguenze che colpiscono tutti i soggetti del distretto latisanese sono la migliore prova di quanto sia complicato muoversi sul filo delle situazioni giuridiche reali nell'età del particolarismo giuridico. Il dottor Paolo Colpi è certamente un esperto di materia feudale ed un consulente di chiara fama, vista la mole di controversie in cui egli risulta procuratore delle parti per oltre un trentennio. La strategia elaborata da costui infatti, in una prima fase, produce ottimi risultati a tutto vantaggio dei suoi assistiti, eppure egli stesso non riesce a prevedere tutti i rischi che sta facendo correre alla famiglia Lando e a tutto il distretto.

Dapprima egli riesce effettivamente a favorire i propri assistiti, liberandoli dalle ingerenze del consorzio dei giudicanti con l'accertamento della natura feudale del distretto e obbligando i consorti a riporre in soffitta ogni velleità di affermarsi signori allodiali di quella terra. Ciononostante le successive risulteranno azzardate e foriere di gravose conseguenze.

Con tutta probabilità il procuratore è sinceramente convinto che i beni boschivi e pascolivi di Latisana abbiano *natura feudale* e che quindi spettino a Moceniga Lando quale erede del defunto Francesco. In tal senso sembrano apparentemente militare tanto il contratto feudale del 1430, in cui tali regalie sono elencate fra quelle di spettanza degli acquirenti, quanto i meccanismi della *presunzione feudale* sanciti dalla parte 13 dicembre 1586 e implementati dalla parte 2 marzo 1625.

Egli purtroppo ignora o trascura che i *beni boschivi* e *pascolivi* sono ontologicamente non sussumibili alla categoria dei beni feudali, giacché tali beni sono

regali della Signoria Vostra Principe Supremo il quale regale si chiama bene comunale, cioè a dire beni dell'Alto dominio del Principe e goduti ad uso comunale di pascolo da comuni¹⁷⁷.

Taluni beni sono infatti, per loro stessa natura, *comunali* e come tali soggetti ad un peculiare regime giuridico. Sono facilmente individuabili perché è la loro stessa conformazione a renderli tali, tanto che i periti dei Provveditori sono perfettamente in grado di catasticarli partendo da un semplice sopralluogo, senza necessità delle gravose e complesse ricerche documentali legate invece all'individuazione dei beni feudali¹⁷⁸.

¹⁷⁷ ASV, Provveditori sopra beni comunali, b. 12, suppliche e scritture, 26 febbraio 1665, d.n.n.

¹⁷⁸ Da quanto emerge dal caso di Latisana, sembra infatti che i periti dei Provveditori sopra beni

In quest'ottica persino la *presunzione feudale* deve cedere il passo alla presunzione di destinazione ad uso comunale di pascoli, boschi e paludi. Infatti queste aree svolgono naturalmente un servizio pubblico a favore, non solo delle specifiche comunità locale, quanto dell'intero ordinamento garantendo, ad esempio, l'approvvigionamento di legnami e carni alla Serenissima¹⁷⁹.

Si può ragionevolmente sostenere che, a partire dall'età moderna, sia il bene feudale sia il bene comunale vadano ricondotti al *patrimonio regale* e siano quindi entrambi *catasticati* e soggetti a formale *atto d'investitura*. Sembra tuttavia di potersi notare come l'atto d'investitura su tali diversi beni abbia un'efficacia e una stabilità tutt'affatto diversa¹⁸⁰. Se nei rapporti fra *sudditi* il bene feudale e il bene comunale sono distinti e pariordinati, tanto che il comune di Sottopovolo è in grado di ottenere una vittoria processuale nei confronti del feudatario, viceversa nei confronti del principe fra le due situazioni giuridiche reali si apre un profondo solco.

Il bene feudale infatti si è intimamente *realizzato*, andando quasi a coincidere con il limitrofo *allodio* dal quale si distingue in rari tratti. Con la riconduzione alla categoria dell'*utile dominio* il feudo ha infatti assunto la massima stabilità, potendo soccombere solo ad unilaterali atti d'imperio del sovrano, provvedimenti di fatto rari e sconsigliati giacché forieri di eccessivo turbamento per l'ordinamento¹⁸¹.

Viceversa si nota come, appurata la natura di *bene comunale*, la Serenissima non si faccia alcuna remora a procedere all'asta pubblica per recuperare le risorse necessarie a proseguire la guerra per Candia. Anche il limite, scorto in questa sede, della prescrizione trentennale, potrebbe essere un *unicum* giacché, in generale, l'ordinamento veneziano non sembra ammettere tale istituto in questo ambito, già a partire dagli inizi del Seicento¹⁸².

In quest'ottica il *bene comunale* sembra la più precaria delle situazioni giuridiche reali, approssimandosi logicamente alle attuali *concessioni di diritto pubblico*, piuttosto che a un modello dell'appartenenza dell'epoca medievale. Un titolo precario, rinnovabile e benché tutelabile *erga omnes*, sprovvisto di strumenti giuridici nei confronti del concessionario, laddove quest'ultimo muti le proprie

comunalmente non siano affiancati dai Consultori in jure.

¹⁷⁹ S. Barbacetto, *La più gelosa delle pubbliche regalie*, cit., pp. 15-37.

¹⁸⁰ Tale distinzione è per altro coerente con l'analisi giuridica di Sarpi come già illustrata da Stefano Barbacetto, Ivi, pp. 251-258.

¹⁸¹ Come rammenta Vettor Sandi, avvocato fiscale della Repubblica, “sa ognuno che li Sovrani Principi possono, se vogliono, colla pienezza della lor potestà, sopprimere le feudali giurisdizioni anche in sussistenza delli investiti [...] questa Sovrana Repubblica adottata non ha giammai quella sì fatta legge cioè sciolto essere il Principe del sacro legame delle leggi. Legge in vero la quale fu causa di molte calamità [...] religiosamente professa ben ella quell'altra umanissima, cioè di essere obbligata all'osservanza delle sue venerande leggi, sottomettendo loro ed alle sacre regole della giustizia il glorioso Suo Principato”, ASV, Compilazione delle leggi, Serie I, Busta 208, pp. 833r-854r.

¹⁸² La questione meriterebbe un approfondimento archivistico, per verificare l'applicazione della prescrizione trentennale nei singoli casi a partire dalla prima metà del XVII secolo, cfr. note 7 e 164.

priorità circa l'interesse pubblico all'utilizzo di certi beni, come successo per le nuove necessità annonarie nonché di risorse finanziarie¹⁸³.

Benché frutto entrambe di una investitura può forse sostenersi quindi che nell'*investitura feudale* si concretizzi un effettivo passaggio del *dominium (utile)* sulla cosa. Viceversa con l'*investitura* del bene comunale tale trasferimento non si verificherebbe, rimanendo alla comunità investita esclusivamente il diritto di *usare* e il dovere di *conservare* la cosa finché permanga l'interesse del concedente.

È un'investitura quindi che non trasferisce alcun possesso, *un'investitura che nulla investe*, non trasferendo la *genere*, ma poco più di una detenzione con obbligo di custodia.

¹⁸³ Dal quadro che emerge dalla lettura dei documenti d'archivio sembra potersi sostenere che, almeno fino alla metà del '600, la Repubblica abbia voluto favorire per i beni comunali la conservazione delle destinazioni a pratile e boschivo, soprattutto per sviluppare l'allevamento e garantire il legname necessario per la flotta. Dalla metà del '600 però, sia per la guerra di Gradisca prima e soprattutto di Candia poi, nonché per i fallimentari risultati della precedente politica di affidamento alle comunità rurali, si comincerà invece a procedere all'alienazione delle terre comunali in aste pubbliche per far cassa e sperare che dalla cessione dei beni pubblici ai privati si sviluppessero maggiormente quelle attività e la ricchezza dello Stato, cfr. note 7, 133 e 164.